SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

432º RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 6 APRILE 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 11

2ª - Giustizia . . . . . » 15

4ª - Difesa . . . . . » 20

5ª - Bilancio . . . . . » 26

6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 30

7ª - Istruzione . . . . . » 36

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 44

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 51

10ª - Industria . . . . . » 54

11ª - Lavoro . . . . . » 57

12ª - Igiene e sanità . . . . . » 129

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 130

14ª - Politiche dell'Unione europea . . . . . » 135

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori . . . . . *Pag.* 189

Commissione straordinaria

Diritti umani . . . . . *Pag.* 194

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . . *Pag.* 5

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . . *Pag.* 199
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . » 203
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare » 218
Vigilanza sull'anagrafe tributaria . . . . . » 219
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione . . . . . » 248
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . . » 249

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 250
2ª - Giustizia - Pareri . . . . . » 255
4ª - Difesa - Pareri . . . . . » 256
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 257
10ª - Industria - Pareri . . . . . » 269
11ª - Lavoro - Pareri . . . . . » 270
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri . . . » 271
14ª - Politiche dell'Unione euroepa - Pareri . . . . . » 272

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 273

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,45.

MATERIA DI COMPETENZA

Comunicazioni del Presidente sugli articoli 6 e 7 della legge 20 giugno 2003, n. 140

Il PRESIDENTE comunica che l'Assemblea del Senato, l'11 marzo scorso, ha approvato una sua proposta di rinvio in Giunta della richiesta di conflitto di attribuzione con i giudici di Roma in merito alla cosiddetta «operazione Cleopatra»; la proposta, sulla quale l'Assemblea ha convenuto, è stata quella di proseguire nella ricostruzione normativa già iniziata nel novembre 2003 in ordine alla disciplina delle intercettazioni indirette posta dall'articolo 6 della «legge Boato». Adempiendo a questo mandato dell'Assemblea, sottopone alla Giunta una proposta di relazione che intende affrontare la questione della costituzionalità della norma, alla luce del fatto nuovo rappresentato dall'ordinanza di rimessione emanata dalla quarta sezione penale della Corte di cassazione.

L'ordinanza 4 febbraio-9 marzo 2004, n. 10772 della Cassazione, con cui è stata sollevata questione di costituzionalità sugli articoli 6 e 7 della legge n. 140 del 2003, disattende l'interpretazione dei giudici romani, secondo cui era possibile dare un'applicazione «selettiva» della disciplina sulle intercettazioni indirette dei parlamentari. Per la Quarta sezione della Cassazione quella disciplina si può interpretare esclusivamente come l'aveva interpretata il Senato, nel documento XVI, n. 9 approvato a larga maggioranza dall'Assemblea del Senato nel novembre scorso: con l'obbligo, cioè, di richiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare indirettamente intercettato, nel caso in cui si intendesse utilizzare i contenuti di quell'intercettazione come avvenne nel caso concreto.

La Quarta sezione della Corte di Cassazione, però, aggiunge un ulteriore elemento: la legge, interpretata nell'unico modo in cui può essere interpretata, è incostituzionale. Essa ha deciso quindi «di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 comma 2 (con l'ovvia estensione a quelli successivi) e dell'articolo 7 della legge 140/03 in riferimento agli articoli 3, 24 e 112 della Costituzione; il dubbio di costituzionalità si estende anche all'articolo 7 della legge perché (...) alcune delle telefonate intercettate sono state effettuate prima dell'entrata in vigore della legge».

Questa Presidenza, che non ha avuto remore ad affermare che erravano i giudici romani nella loro interpretazione della legge, non ha ora remore nel sostenere che sbaglia la Cassazione nell'interpretare la Costituzione: e, come avvenne a novembre, la Presidenza della Giunta confida che anche stavolta il concorso libero di tutte le forze politiche conforti la sua interpretazione e trovi la sede, il modo e la forma per poterla autorevolmente esprimere come la posizione del Senato nella sua interezza.

La ricostruzione della Cassazione si incentra su un presupposto che emerge dalle parole finali dell'ordinanza: «non è (...) inibito al legislatore ordinario estendere l'ambito di applicazione di una norma costituzionale, che preveda speciali diritti o tutele, al di là dei limiti previsti purché questa estensione, oltre a trovare giustificazione nella diversità delle situazioni, non si ponga in contrasto con diversi e rilevanti principi costituzionali come invece, a parere della Corte, si è verificato nel caso in esame».

Non si intende riaprire in questa Giunta la travagliata questione sul se possano esistere estensioni delle immunità (parlamentari e non) fatte per legge ordinaria: basti dire che il senatore Crema ha opinioni ben precise (ripetute in tutte le sedi ed anche in Assemblea di recente) che sono assai più restrittive di quanto afferma ora la Corte di cassazione.

Ma anche se fosse possibile estendere per legge ordinaria un'immunità parlamentare, qui non si versa in un caso di estensione: le intercettazioni indirette sono già disciplinate direttamente in Costituzione, e precisamente nell'articolo 68 terzo comma introdotto nel 1993 con norma di rango sovraprimario. La ricostruzione che questa Presidenza propone alla Giunta non si fonda soltanto sul dato letterale, ma anche sul dato risultante dai lavori preparatori, da cui emerge inequivocabilmente che il Revisore costituzionale era ben consapevole del fatto che stava disciplinando anche le intercettazioni indirette. Lo dichiarò in molti qualificanti punti del dibattito, e ciò sia ad opera di chi vi si dichiarava favorevole (la maggioranza che alla fine approvò la nuova norma costituzionale) sia di chi vi si opponeva (l'opposizione che peraltro venne parzialmente meno in seconda lettura, ed evitò il referendum confermativo).

Il dato testuale, anzitutto, è questo: «Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

«Analoga» è riferito alle autorizzazioni che al comma secondo dell'articolo 68 sopravvissero all'abolizione dell'autorizzazione a procedere: quella alle misure cautelari e quella agli altri atti cosiddetti «invasivi»,

cioè le perquisizioni personali e domiciliari. Non è detto che, almeno in rapporto alle misure cautelari, l'interesse tutelato sia lo stesso del secondo comma, cioè quello dell'esistenza del *fumus persecutionis*, soprattutto se manca un procedimento penale a carico del parlamentare: l'autorizzazione è «analoga» nel meccanismo che opera, ma non necessariamente nell'interesse che tutela. Nei casi di intercettazione «indiretta» delle conversazioni o comunicazioni del membro del Parlamento, questo interesse – come correttamente riconosce la stessa Cassazione – è rappresentato dal valore della riservatezza.

La riservatezza è un interesse giuridicamente rilevante per tutti i cittadini, grazie al Codice della *privacy*. Ma nel 1993 esso venne in rilievo in una veste particolare, che merita apposita tutela e che può riguardare solo chi contribuisce alla determinazione delle linee di indirizzo della politica nazionale. Il relatore Carlo Casini sostenne, all'Assemblea della Camera, nella seduta del 7 luglio 1993: «La funzione del parlamentare è di giudicare, ragionare, costruire ipotesi, valutare persone, interpretare fatti, e si svolge nell'Aula e fuori dall'Aula, anche attraverso il telefono, strumento ormai indispensabile nella società moderna dell'informazione per avere rapporti. Attraverso il telefono, allora, il parlamentare deve essere libero di esprimersi, sapendo che nessuno lo ascolta; se manifesta un giudizio negativo di tipo familiare, magari come battuta, su un collega, sul Presidente della Repubblica, sul Presidente del Consiglio, su un avversario politico, su un amico di partito, non deve correre il rischio che il giudizio in questione, valorizzato, enfatizzato, diventi argomento contro di lui, motivo di ricatto».

L'interesse alla riservatezza del parlamentare era dunque ben presente a chi modificò la Costituzione nel 1993; proprio gli atti preparatori lo dimostrano, e dimostrano anche che il meccanismo dell'autorizzazione fu la modalità da essi individuata per tutelare quell'interesse.

La richiesta di una «formula che comprendesse tutti i tipi di comunicazione», per il relatore, non poteva esaurirsi nel termine «intercettazione ambientale»: occorreva, per il relatore, sia focalizzare la norma sulla comunicazione e non sul documento finale, sia comprendere anche le intercettazioni *inter praesentes* (è il caso della microspia, o del confronto all'americana simulatamente senza ascoltatori, ma in realtà con persone che ascoltano e via dicendo). Tale formula – riassunta nelle parole «intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni» – secondo il relatore avrebbe reso comprensibile «anche l'autorizzazione che invece, così come è formulata, non ha senso pratico rispetto alle intercettazioni telefoniche che devono essere attuate a sorpresa. Se l'autorizzazione è invece riferita alla globalità delle comunicazioni che intercorrono fra il parlamentare e terzi, in ragione della libertà del parlamentare – lo ripeto ancora – credo che essa acquisterebbe un senso e sarebbe comprensibile».

Non è quindi corretto quanto sostiene la Quarta sezione della Cassazione, e cioè che «non potrebbe affermarsi che la locuzione «in qualsiasi forma» usata dal comma 3 dell'articolo 68 si riferisca alle intercettazioni indirette». Questo era invece proprio quello che sosteneva il relatore alla

Camera e – come si potrà notare dalla disamina degli atti parlamentari operata nella proposta di relazione, che è a disposizione dei componenti della Giunta – questo era ciò per cui dichiaravano di votare i gruppi di maggioranza. Non solo: questo era ben chiaro ai parlamentari che espressero voto contrario. Il deputato Galasso lamentò che il nuovo testo facesse riferimento «ad intercettazioni in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni, il che significa che qualunque sperimentazione di qualunque possibilità di intercettare una telefonata, probabilmente anche nei confronti di altri soggetti (infatti la norma riguarderà non solo i membri del Parlamento, visto che si fa riferimento ad intercettazioni in qualsiasi forma di conversazioni e di comunicazioni) verrà meno». Il deputato Paggini ricordò al relatore che in ogni caso «l'intercettazione può essere già effettuata attraverso terzi. L'argomento usato stamane dall'onorevole Casini è infatti a doppio taglio, poiché possono essere intercettati i parlamentari ponendo sotto controllo i telefoni di coloro con cui il parlamentare comunica».

Era infatti evidente che il Legislatore costituzionale – proprio mentre aboliva l'autorizzazione a procedere – intendeva focalizzare la nuova frontiera del sistema delle immunità sul «potenziale controllo della vita di relazione del parlamentare» in sé considerata. È allora estremamente riduttivo, da parte della Cassazione, affermare che le parole «in qualsiasi forma» si riferiscono solo «alle diverse modalità con le quali la captazione può avvenire e ai diversi mezzi di comunicazione intercettati (intercettazioni telefoniche, ambientali, di sistemi informatici e telematici ecc.)». Se un'intercettazione ambientale, secondo gli atti parlamentari del 1993, va inequivocabilmente autorizzata anche se condotta con una microspia piazzata su terzi coi quali venga in relazione un parlamentare, non si vede perché le intercettazioni telefoniche su utenze di terzi, nelle medesime circostanze, dovrebbero avere un trattamento deteriore ed essere escluse dall'ambito di operatività dell'autorizzazione.

Quando per la prima volta il legislatore ordinario cercò (col decreto-legge n. 555 del 1996, mai convertito) di prevedere che la loro utilizzazione potesse avvenire solo quando la Camera autorizzasse, il Relatore all'Assemblea della Camera dei deputati, onorevole Soda, nella seduta del 2 dicembre 1996 sostenne che «la garanzia prevista dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione tutela la libertà di comunicazione del parlamentare non solo quando essa si eserciti attraverso la propria utenza telefonica o comunque su un apparecchio in sua disponibilità, ma anche quando il parlamentare comunichi attraverso un apparecchio ad altri intestato o nell'altrui generale disponibilità. Per dirla con un'apparente banalità, non è lo strumento della comunicazione ad usufruire della prerogativa, bensì il componente del Parlamento. È dunque necessario, proprio al fine di salvaguardare il principio costituzionale, in relazione alle garanzie di libertà di conversazione e di comunicazione del parlamentare, dettare la disciplina di utilizzabilità e, quindi, di incidenza nel processo penale delle manifestazioni di pensiero e di volontà espresse dal parlamentare anche attraverso utenze non proprie e, come tali, suscettibili di essere

oggetto di intercettazione senza richiesta di autorizzazione. Immaginare una assenza totale di disciplina legislativa, come pure è stato adombrato con emendamenti soppressivi di queste disposizioni, equivale a vanificare il principio costituzionale del divieto di intercettazione, senza autorizzazione della Camera di appartenenza, delle conversazioni del parlamentare».

Quello che si deve alla legge 20 giugno 2003, n. 140, allora, è di aver coerentemente ripreso e portato a conferma di diritto positivo questo assunto: il testo dell'articolo 68 della Costituzione come risultante dalla revisione del 1993 rendeva necessitata una scelta di prevalenza della guarentigia parlamentare su altri valori pure contemplati in Costituzione, alla quale il legislatore ordinario avrebbe dovuto attenersi nel dettare le disposizioni di attuazione. Come già avvenuto nel 1970 con una legge ordinaria meramente riproduttiva di un'immunità che trovava il suo fondamento in Costituzione, la Corte costituzionale non può che respingere il dubbio di costituzionalità alla stessa stregua di quanto fece con la sentenza 16 gennaio 1970, n. 9: all'epoca gli articoli invocati dal giudice rimettente furono gli stessi oggi addotti dalla Cassazione (3, 24 e 112), eppure la Corte costituzionale affermò che «il parlamentare deve essere sottratto a limitazioni o ad ostacoli nella esplicazione della sua funzione provenienti da poteri che non facciano capo alla Camera cui appartiene, e che potrebbero assumere il carattere di interferenza nello svolgimento della funzione dell'organo sovrano».

Il Senato è legittimato ad intervenire nel giudizio di costituzionalità su una norma di legge che incide sulle sue funzioni. Non va nascosto che non vi sono precedenti di intervento di una delle due Camere in un giudizio di costituzionalità: ma la legge n. 87 del 1953 all'articolo 20 secondo comma, prevede che «gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio»: tale previsione consente ad un soggetto portatore di interessi qualificati, collegati a funzioni riconosciute da apposite norme giuridiche, di offrire alla Corte costituzionale un apporto argomentativo pur non essendo una parte del giudizio *a quo*. Deve farlo entro un termine di venti giorni che, a differenza delle parti del giudizio *a quo*, non può essere conteggiato dalla notificazione dell'ordinanza; esso decorre dal momento in cui dell'ordinanza si dà pubblicità legale a tutti i soggetti dell'ordinamento, cioè dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza di rimessione.

Il Senato, come titolare del potere autorizzatorio oggetto del caso all'esame della Cassazione, ha quindi il diritto e la possibilità di difendere la scelta effettuata dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003: la Presidenza della Giunta propone che questo diritto sia esercitato, dimostrando che l'obbligo di autorizzazione delle intercettazioni indirette affonda le sue radici su inequivocabili dati testuali di rango costituzionale, confortati dai lavori preparatori del 1993.

Un contemperamento migliore degli interessi in gioco è sempre possibile; lo stesso Presidente del Tribunale di Roma, raccogliendo il sollecito espresso dal Senato con l'approvazione del documento XVI n. 9 in merito

ai problemi applicativi presentatisi, ha ritenuto auspicabile porvi rimedio mediante apposito disegno di legge. Le soluzioni di tecnica normativa possono essere le più disparate, ma sul presupposto che il bene giuridico affermato dalla norma costituzionale riceva adeguata considerazione. Il riconoscimento della reciproca volontà di perseguire un esito satisfattivo – ciascun potere dello Stato nell'ambito delle rispettive funzioni – rappresenta il conseguimento più sincero del principio di leale collaborazione che, nell'insegnamento della giurisprudenza costituzionale, è la via maestra per evitare di ricadere nella patologia ordinamentale rappresentata dal conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Intervengono brevemente i senatori CONSOLO, FASSONE, ZICCONE e MANZIONE.

Stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea, il Presidente dichiara che la proposta da lui avanzata sarà posta ai voti nella prima seduta che si svolgerà alla ripresa dei lavori parlamentari.

Prende atto la Giunta.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

392ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2873) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica***

(Parere alla 12ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore PIROVANO *(LP)* illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica, e ricorda che il provvedimento è, sia pure solo in parte, correlato con il decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10.

Fa notare che i motivi di necessità e urgenza che furono alla base del precedente atto del Governo si sono aggravati venendo quindi a configurare nuovi presupposti giustificativi di natura straordinaria, per cui le norme in esame a suo avviso sono pienamente coerenti con la sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 17 ottobre 1996, essendo rivolte a far fronte alle nuove emergenze di salute pubblica, legate al bioterrorismo e, in genere, alle malattie infettive e diffusive.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore BATTISTI *(Mar-DL-U)* ricorda che il decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10 è decaduto per mancata conversione in legge a seguito della proposizione, alla Camera dei deputati, di una questione pregiudiziale. Il decreto-legge n. 81 a suo avviso riproduce, senza alcuna differenza, le norme dell'atto decaduto. In particolare, esso ripropone l'Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare, con stanziamenti identici nell'ammontare a quelli a suo tempo disposti con il decreto-legge n. 10.

Si tratta, a suo giudizio, di una pura e semplice reiterazione del decreto-legge decaduto, in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale in base alla quale la riproposizione delle norme di un decreto-legge che per qualsiasi ragione non siano state convertite in legge rappresenta una violazione di vari precetti costituzionali.

Il senatore VILLONE *(DS-U)*, condividendo le considerazioni svolte dal senatore Battisti, si riserva di illustrare le ragioni del suo Gruppo, contrarie al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Il presidente PASTORE propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, per consentire a un rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in ordine alle perplessità sollevate dal senatore Battisti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(2873) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica***

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PIROVANO *(LP)* richiama le considerazioni svolte in sede di valutazione dei presupposti costituzionali e illustra il testo del decreto-legge soffermandosi, tra l'altro, sull'Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare, la cui attività sarà volta a contrastare eventuali emergenze di salute pubblica, legate alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo.

Propone, dunque, di esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2874) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia***

(Parere alla 13ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN *(FI)* illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia. Sottolinea, in particolare, l'esigenza di prolungare il periodo per l'adesione alla definizione agevolata degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree di proprietà statale, in considerazione dell'esiguo numero di richieste presentate dai cittadini, che sarebbe da ascrivere allo stato di incertezza normativa e amministrativa dovuto al fatto che varie Regioni hanno impugnato la normativa statale o hanno emanato leggi volte a renderla sostanzial-

mente inapplicabile. Il comportamento dei cittadini e dei professionisti, di fronte al rischio che il pagamento delle somme dovute rappresenti una sostanziale autodenuncia, è ispirato alla massima prudenza.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE *(DS-U)* preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta avanzata dal relatore, ritenendo che l'unica esigenza corrispondente al provvedimento del Governo è legata alla circostanza che il condono edilizio, su cui la sua parte politica ha espresso forti critiche, ha prodotto un gettito pari ad appena un decimo di quello previsto in sede di manovra finanziaria.

Accertata la presenza del prescritto numero di sanatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(2874) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia***

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN *(FI)*, dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di valutazione dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del decreto-legge n. 82, recante proroga di alcuni termini in materia di regolarizzazione di illeciti edilizi, e propone l'espressione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di voto contrario del senatore VILLONE *(DS-U)*, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(2878) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER *(FI)* illustra le ragioni di necessità e urgenza del decreto-legge n. 41, recante misure volte a favorire la prosecuzione del processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, garantendo così le entrate previste nel bilancio dello Stato.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VILLONE *(DS-U)*, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(2878) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER *(FI)* richiama le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali e illustra il contenuto del decreto-legge n. 41, ricordando che alcune disposizioni sono state modificate dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento definisce le modalità di determinazione del prezzo degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, che a seguito delle suddette modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, prevedono il reintegro in favore dei soggetti originariamente proprietari degli immobili delle somme da essi rimborsate agli acquirenti per il maggior prezzo eventualmente pagato; prevedono, inoltre, che per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare vi siano portatori di *handicap* è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà.

Sottolinea, infine, che la materia dell'amministrazione del patrimonio pubblico statale rientra tra quelle che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore VILLONE *(DS-U)* ribadisce la condivisione del suo Gruppo circa l'urgenza del provvedimento, ma sottolinea il rischio che esso si riveli inefficace, dal momento che, per quanto riguarda i rapporti già conclusi, il recupero della maggior somma pagata da parte degli acquirenti sarebbe aleatorio.

Per tali motivi, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

331ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc*. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003

(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

In sostituzione del relatore senatore Tirelli, riferisce alla Commissione il presidente Antonino CARUSO *(AN)* il quale evidenzia che la relazione in titolo, per quanto di competenza, sottolinea i risultati raggiunti nel corso del 2003 sul fronte della costruzione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, con particolare riguardo per le iniziative nei settori dell'immigrazione, della lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo, nonché dello sviluppo della cooperazione giudiziaria.

In particolare, in tema di immigrazione illegale, sono evidenziate le iniziative negoziate dalla Presidenza italiana circa l'adozione di un modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, il programma di rafforzamento delle frontiere marittime dell'Unione, nonché le procedure pratiche per lo scambio di informazioni sulla immigrazione clandestina. Nel corso del 2003 il tema dell'immigrazione ha costituito una delle principali priorità e può ben dirsi che questo è divenuto, nella consapevolezza degli stati membri, fenomeno continentale che postula un approccio che deve consentire un bilanciamento tra una corretta gestione dell'immigrazione regolare e la lotta all'immigrazione clandestina.

Sul fronte della lotta al terrorismo oltre a conferire maggiore incisività all'EUROPOL, la Presidenza italiana ha ben operato per un rafforzamento delle capacità operative delle forze di polizia europee volta a contrastare la minaccia di attentati attraverso strumenti nuovi, quali quello proposto di costituire squadre multinazionali *ad hoc* in stretta collaborazione con la stessa EUROPOL.

In materia di cooperazione giudiziaria penale, sotto la Presidenza italiana, è stato raggiunto l'accordo politico sulla proposta di decisione riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

Su impulso decisivo italiano è stata definita inoltre la proposta di decisione-quadro relativa all'applicazione in ambito Unione Europea del principio del mutuo riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Con tale azione viene a colmarsi una lacuna al fine di consentire che le sanzioni pecuniarie inflitte da uno Stato membro siano applicate nello Stato in cui la persona condannata ha la residenza o detiene beni o percepisce redditi.

È stata fortemente implementata l'attività investigativa per la lotta contro la tratta degli esseri umani mediante un'apposita raccomandazione e si è giunti all'adozione della decisione quadro sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile.

È stata poi adottata formalmente la decisione quadro del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, della quale è stata investita anche la Commissione giustizia per un parere al Governo. Con tale misura si obbligano gli stati ad incriminare condotte riconducibili allo schema della corruzione, ma poste in essere nell'ambito del settore privato. Giova, a tale riguardo, rammentare che questa Commissione nell'esprimere un sostanziale accordo, chiedeva al Governo uno specifico impegno volto ad assicurare la massima chiarezza nella definizione dell'ambito soggettivo di applicazione degli illeciti considerati e a limitare i nuovi illeciti alle condotte che comportano o potrebbero comportare distorsione della concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali.

Altra decisione quadro adottata è quella sul blocco dei beni, anch'essa sottoposta in via preventiva alla Commissione giustizia. Si ricorda che nel parere la Commissione impegnava il Governo ad assumere le iniziative necessarie perché in ogni caso l'autorità giudiziaria italiana potesse rifiutarsi di dare esecuzione al provvedimento di blocco qualora ciò contrastasse con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato, tra i quali venivano richiamati in particolare quelli di cui agli articoli 1, 21 e 49 dalla Costituzione; che l'esecuzione dei provvedimenti fosse comunque subordinata alla sussistenza del requisito di doppia incriminabilità o, in via subordinata, alla tassativa definizione della fattispecie relativa; che fosse prevista la trasmissione dei provvedimenti di confisca per il tramite del Ministero della giustizia ed infine che fosse fatta salva l'applicabilità della normativa vigente a tutti i reati commessi prima della data di entrata in vigore della decisione quadro in questione.

Proseguendo nella illustrazione, il Presidente facente funzioni di relatore, si sofferma quindi sull'avvio dei negoziati relativi ai progetti di decisioni quadro riguardanti l'applicazione del principio del *ne bis in idem* e sulla responsabilità penale degli armatori per l'inquinamento marittimo.

Per quanto concerne il tema del mandato di arresto europeo, la delicatezza delle implicazioni ad esso sottese relative allo *status libertatis* dei cittadini, i meccanismi di consegna e l'interazione dei vari ordinamenti

postulano un impatto morbido e progressivo di adeguamento delle varie legislazioni che, in qualche modo, giustificano e spiegano il fatto che sia stato superato il termine ultimo previsto del 31 dicembre 2003 e che sette stati non abbiano ancora provveduto a dare attuazione alla decisione che, per quanto riguarda l'Italia, dovrebbe essere prossima avendo la Commissione giustizia della Camera dei deputati portato avanti in modo significativo l'esame del disegno di legge di recepimento.

Anche per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile, nella relazione vengono sottolineati i risultati raggiunti. In particolare, si è aperta la strada per l'adozione formale della posizione comune del Consiglio sulla proposta di regolamento che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, proposta che si inserisce all'interno delle misure volte a garantire la tutela degli interessi dei creditori attraverso la sollecita riscossione dei crediti.

In materia di indennizzo alle vittime dei reati, sempre nel corso del semestre, è stata avviata la discussione sulla relativa proposta di direttiva.

Sull'insieme delle iniziative intraprese – anche su notevole impulso della Presidenza italiana nel corso dell'anno 2003 – e non ancora concluse, la relazione ribadisce l'impegno e sostegno al loro proseguimento. In via generale l'obiettivo resta quello di pervenire ad una soddisfacente cooperazione che garantisca un giusto equilibrio tra le esigenze della Unione e quelle del sistema giuridico interno ed in particolare rafforzi il quadro di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale ed al fenomeno del terrorismo.

Conclusivamente, nel valutare positivamente gli orientamenti assunti dal Governo in sede europea, il Presidente facente funzioni di relatore propone che la Commissione esprima un parere favorevole sottolineando l'opportunità di proseguire negli sforzi finalizzati ad attuare una complessiva armonizzazione legislativa a livello europeo nei settori considerati, ferma restando l'esigenza che le soluzioni adottate siano compatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato.

Dopo che il Presidente ha accertato la presenza del prescritto numero legale, previa dichiarazione di astensione del senatore FASSONE *(DS-U)*, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere una proposta di parere favorevole con osservazioni nei termini testè proposti.

La seduta, sospesa alle ore 15,02, è ripresa alle ore 15,03.

(2742) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004***

(Parere su emendamenti alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte non ostativo)

Riprende l'esame sugli emendamenti, sospeso nella seduta del 1º aprile scorso.

Il presidente Antonino CARUSO *(AN)*, in sostituzione del relatore designato, senatore Tirelli, ricorda il contenuto della proposta di parere sugli emendamenti trasmessi formulata dal relatore nella seduta antimeridiana del 1º aprile.

Non essendovi richieste di intervento e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini risultanti dalla proposta illustrata nella già menzionata seduta antimeridiana del 1º aprile scorso.

IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLA MOZIONE 1-00115 APPROVATA DAL SENATO NELLA SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 2003 E RELATIVA ALLE VICENDE DELLA SOCIETA VIOLA BASKET DI REGGIO CALABRIA

Il presidente Antonino CARUSO sottopone all'attenzione dei senatori una lettera a lui pervenuta da parte del senatore Meduri con la quale si chiede alla Commissione di promuovere, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento, la richiesta al Governo di riferire in merito all'attuazione data alla mozione n. 1-00115, a prima firma del medesimo senatore Meduri, votata dall'Assemblea in data 18 giugno 2003.

Detta mozione impegnava il Governo a provvedere, tramite l'ufficio Ispettorato del Ministero della giustizia, alla verifica della regolarità dell'azione giudiziaria promossa contro l'ingegner Scambia, *ex* presidente della società sportiva Viola Basket, successivamente assolto con formula piena in relazione a tutti i procedimenti a suo carico. Ebbene a distanza di nove mesi dall'approvazione della mozione, non risulta – stando alla citata lettera del senatore Meduri – che il Ministero della giustizia abbia dato seguito all'atto di indirizzo in questione, di tal che si richiede l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 46, secondo comma, del Regolamento.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* dichiara la sua contrarietà a dare seguito alla richiesta avanzata dal senatore Meduri, rilevando non corretto un intervento ministeriale che determini un'ingerenza su sentenze emesse da un organo giurisdizionale, sussistendo al riguardo rimedi interni al procedimento.

Il senatore BUCCIERO *(AN)*, nell'esprimere, al contrario, un avviso favorevole, giudica non offensivo per la magistratura l'esercizio del potere ispettivo da parte del Ministero della giustizia dovendosi esclusivamente accertare la regolarità dell'azione giudiziaria; nel caso di specie poi il Ministro deve ritenersi vincolato a dare seguito ad una precisa deliberazione del Senato.

Interviene quindi il senatore CENTARO *(FI)*, il quale reputa decisivo esclusivamente l'argomento del rispetto, da parte del Ministro, di un atto di indirizzo approvato dal Senato.

Il senatore ZICCONE *(FI)* osserva come ci si trovi di fronte non ad un'autonoma iniziativa ispettiva da parte del Ministro della giustizia – sulla quale si potrebbe anche discutere – ma bensì in presenza di un preciso impulso parlamentare al quale avrebbe dovuto, indiscutibilmente, essere dato seguito.

Successivamente, per una puntualizzazione, interviene di nuovo il senatore FASSONE *(DS-U)* per rilevare come la normativa vigente colleghi il potere ispettivo in capo al Ministro della giustizia alle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati.

Rileva poi che, se appare comprensibile la richiesta di atti conseguenti da parte dei sottoscrittori della citata mozione, tale necessità risulta del tutto estranea per lui e per tutti coloro che non hanno ritenuto a suo tempo di dovervi aderire.

Il presidente Antonino CARUSO, nel replicare al senatore Fassone, osserva come la mozione sia rivolta non tanto ad un singolo episodio quanto alla complessiva vicenda giudiziaria considerata e quindi alla pluralità di procedimenti che hanno coinvolto l'ingegner Scambia, rispetto ai quali non sembra possa escludersi l'eventualità che gli stessi siano stati utilizzati strumentalmente per colpire chi è risultato, in concreto, vittima dei fatti in questione.

La Commissione conviene, infine, di richiedere al Governo di riferire in Commissione in merito all'attuazione data alla mozione n. 1-00115.

La seduta termina alle ore 15,30.

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

118ª Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 2878, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione», il senatore PASCARELLA *(DS-U)* osserva che, ancorché il provvedimento non sia stato assegnato alla Commissione difesa, sarebbe opportuno udire il Ministro della difesa in ordine alle particolari problematiche ad esso sottese, con particolare riguardo alle possibili ricadute in ordine al patrimonio abitativo delle Forze armate.

Il presidente CONTESTABILE si associa alle considerazioni espresse dal senatore Pascarella e fornisce assicurazioni in tal senso.

Rende quindi noto che l'ordine del giorno della seduta di domani, già convocata per le ore 15, sarà integrato con l'esame della proposta di nomina del vicepresidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, osservando al contempo che, sempre nella giornata di domani, la Commissione difesa potrebbe riunirsi in seduta congiunta nel primo pomeriggio con l'omologa Commissione della Camera dei deputati per udire il Ministro della difesa in ordine ai recenti accadimenti che hanno visto coinvolto il contingente italiano di stanza in Iraq.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE osserva che la missione presso lo stabilimento militare armamenti leggeri di Terni, già deliberata nella seduta del 3 marzo, originariamente prevista per il 30 marzo e successivamente differita, potrebbe effettuarsi il 22 aprile prossimo.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2572) ***Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore***, approvato dalla Camera dei deputati

(1574) ***NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze Armate***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

Ad integrazione dell'intervento svolto nella seduta del 25 febbraio, il senatore NIEDDU *(DS-U)* osserva che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in prima lettura, la percentuale dei posti messi annualmente a concorso dalle Forze di polizia riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma breve è stata fissata ad una percentuale inferiore di quella statuita dalla legislazione vigente, con il rischio di compromettere in misura rilevante l'incremento dei reclutamenti che ne sarebbe dovuto derivare secondo il disegno di legge del Governo.

Altro incentivo al reclutamento non preso, a suo avviso, in sufficiente considerazione è rappresentato dal trattamento economico (previsto, per le carriere iniziali, nella misura di soli 500 euro al mese): infatti, mentre tale somma poteva essere considerata appetibile dai soggetti chiamati a svolgere il servizio militare di leva (che optavano per la rafferma annuale al fine di percepire un trattamento economico migliore a fronte di un obbligo cui erano comunque tenuti), appare decisamente insufficiente a stimolare i giovani ad optare per il servizio volontario in assenza della ferma obbligatoria. Inoltre, anche la politica alloggiativa presenta delle preoccupanti deficienze, soprattutto a seguito dell'introduzione delle misure di cartolarizzazione del patrimonio abitativo della difesa, incidendo negativamente sulla condizione militare. Tale situazione, compensata alla fine degli anni '90 dall'esistenza di un ristretto numero di volontari (la figura del militare professionista è stata infatti introdotta solo nel 1995), ampiamente impiegati in operazioni internazionali di pace ed in grado, quindi, di percepire un reddito complessivo adeguato (costituito dallo stipendio di base sommato alle indennità di missione), si potrebbe mostrare, al giorno

d'oggi, in tutta la sua problematicità, considerato che in un esercito interamente professionale buona parte dei militari di truppa si vedrà impiegata nelle normali attività di reparto, e costretta quindi a sopravvivere esclusivamente con il salario di base percepito.

Prosegue quindi ponendo l'accento sul problema del reinserimento dei volontari nel mondo del lavoro, tassello importante, a suo avviso, per rendere appetibile la professione militare ed incrementare il gettito del reclutamento. Al riguardo, osserva che, al termine dei primi quattro o cinque anni di servizio, soltanto il cinquanta per cento dei volontari potrà accedere al servizio permanente, rendendo necessarie misure appropriate per non tradire le aspettative di numerosi giovani che hanno scelto la professione militare, prevedendo, ad esempio, una specifica indennità di reinserimento per i congedati che non transitano nel servizio permanente.

Interviene brevemente il presidente CONTESTABILE, osservando che l'introduzione di un'indennità di reinserimento per il personale militare congedato potrebbe apparire di dubbia costituzionalità. Al riguardo, l'*impasse* giuridica potrebbe, a suo avviso, essere superata esclusivamente ricomprendendo di fatto tale somma di denaro nelle mensilità percepite, ossia attraverso un aumento dello stipendio dei volontari.

Il senatore NIEDDU *(DS-U)* osserva che la propria parte politica ha sempre posto l'accento sulla necessità di aumentare il reddito percepito dai militari volontari. In ogni caso, le problematiche sottese all'introduzione dell'indennità di reinserimento andrebbero prese in adeguata considerazione dal Parlamento.

Conclude quindi il suo intervento sollecitando i commissari a riflettere in maniera ponderata ed approfondita sui problemi relativi al reperimento di alloggi adeguati per i professionisti delle Forze armate, sia con riferimento all'accasermamento (in quanto non si può chiedere al volontario di adattarsi a vivere per anni in una camerata, al pari del soldato di leva), sia relativamente alla possibilità di prevedere delle specifiche agevolazioni per i militari con riferimento all'accesso alle risorse dell'edilizia pubblica popolare.

Il senatore PALOMBO *(AN)* osserva che entrambi i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno si propongono di anticipare la sospensione del servizio di leva obbligatorio rispetto alla data del 1º gennaio 2007, stabilita nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Ricorda quindi di aver sostenuto con convinzione, durante l'approvazione da parte del Parlamento della legge n. 331 del 2000, l'opportunità di prevdere un arco di tempo più lungo, ovvero sino al 2010, per la completa professionalizzazione delle Forze armate, allo scopo di evitare contraccolpi sull'operatività della difesa e del Sistema della sicurezza, che da tempo si avvale di coscritti ausiliari.

Peraltro, mentre la recente recrudescenza del terrorismo, drammaticamente provata dall'attentato avvenuto in Spagna, ha evidenziato la necessità di incrementare la sicurezza interna in tutta l'Unione europea, l'andamento dei reclutamenti dei volontari nelle Forze armate è invece al di sotto delle esigenze da soddisfare in Italia, dov'è primario il controllo sugli obiettivi sensibili in collaborazione con le Forze di Polizia, e all'estero, dove perdurano le missioni per il mantenimento della pace in diversi teatri operativi.

Conseguentemente, la cessazione del concorso degli ausiliari di leva a partire dal 1º gennaio 2005 segnerà nelle capacità operative, dell'Esercito in particolare, una grave soluzione di continuità, che potrà essere colmata soltanto con un incremento della presenza dei volontari: disporre di una normativa che favorisca l'incentivazione del reclutamento volontario rappresenta, a suo avviso, una necessità da non eludere, per non compromettere la sicurezza interna e soprattutto l'incolumità e la vita dei cittadini.

Ciò significa, prosegue l'oratore, che entro il 1º gennaio 2021, nell'Esercito, in Marina ed in Aeronautica, si dovrà raggiungere il traguardo di 103.800 volontari, di cui 73.350 in servizio permanente e 30.450 in ferma prefissata (che sarà annuale e quadriennale secondo la proposta del Governo all'esame della Commissione), cui sono da aggiungere, tagliando le attuali consistenze organiche, circa 22.500 ufficiali e 63.500 sottufficiali, per raggiungere l'organico complessivo di 190.000 uomini alle armi. A tal fine, e limitatamente al periodo dal 2006 al 2020, l'originario testo presentato dal Governo prevedeva che, per accedere nelle carriere iniziali dei corpi di polizia a ordinamento civile e militare, nel Corpo militare della Croce rossa e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nell'Arma dei Carabinieri, gli idonei all'arruolamento espletassero prima un anno o due anni come volontari nelle Forze armate, prevedendo altresì il miglioramento dei trattamenti economici avvicinandoli a quelli vigenti per i volontari dei Corpi di Polizia.

Precisa quindi che l'attuale Governo si trova a risolvere il delicato compito della professionalizzazione delle Forze armate sia sulla base di una normativa proposta e approvata dai precedenti esecutivi di centro sinistra (la legge n.331 del 2000 aveva previsto la sospensione della leva senza alcuna previsione di impegno di spesa, senza alcuna copertura finanziaria e senza neanche una dichiarazione di principio in tal senso), sia dovendo gestire il debito pubblico ereditato dai precedenti governi (che risulta essere il più alto fra quelli dell'Unione europea), e ciò contemporaneamente all'introduzione della parametrazione degli stipendi del personale non dirigente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e alla necessità di provvedere al riordinamento economico dei sottufficiali e dei ruoli del personale anche dei Corpi di polizia.

Pone infine l'accento sull'opportunità di affrontare una questione così importante e delicata con spirito *bipartisan* e con comunità d'intenti, e ciò per non deludere gli uomini che nelle Forze armate e nei corpi di polizia, con abnegazione ed eroico senso del dovere, proteggono la Repubblica e

la pace nel mondo, riscuotendo ovunque il consenso, l'ammirazione, il rispetto ed il plauso dei paesi alleati.

Conclude ribadendo la necessità di ripristinare nell'articolo 17 del disegno di legge n. 2572 la previsione originaria di cui all'articolo 14 del provvedimento governativo (in base alla quale il 100 per cento degli idonei all'arruolamento nelle carriere iniziali dei Corpi armati dello Stato, nel Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, nel Corpo militare della Croce rossa e nell'Arma dei Carabinieri, sono tenuti espletare previamente un anno di servizio militare volontario nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), evidenziando altresì l'opportunità di accogliere, stante l'attenta e approfondita disamina della problematica occorsa alla Camera dei deputati, le rimanenti disposizioni dell'atto legislativo nella loro attuale stesura.

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* osserva che la sua parte politica si è sempre dichiarata favorevole all'anticipazione della completa professionalizzazione delle Forze armate a seguito dell'abolizione della leva obbligatoria. Infatti il sistema professionale, come delineato dalla legge n. 331 del 2000 e dal decreto legislativo n. 215 del 2001, ha dato buona prova, come testimoniato dai numerosi impegni, sia a livello interno che internazionale, che vedono coinvolte le Forze armate. Tale importante processo deve inoltre inquadrarsi nell'ambito della costruzione di una forza di difesa europea, sulla base di quanto definito nel novembre del 2000 in ordine alla costituzione di una forza di intervento rapido di circa 60.000 uomini, con la necessità di investimenti, sia sul piano delle risorse umane che su quello degli stanziamenti economici, al fine di pervenire alla realizzazione di un programma comune di difesa. Conseguentemente, il più ampio periodo di transizione previsto dalla legislazione vigente rischierebbe di rallentare oltre misura i processi di ristrutturazione in corso, con il rischio di compromettere l'efficienza del processo di trasformazione in professionale dello strumento militare.

Tuttavia, prosegue il senatore Bedin, le scelte operate dal Governo suscitano forti perplessità a livello metodologico. Non sembrano infatti essere tenuti in considerazione una serie di importanti fattori in grado di garantire un adeguato gettito del reclutamento, quali, ad esempio, il miglioramento del trattamento economico attraverso la previsione per le carriere iniziali di un vero e proprio stipendio in luogo dell'attuale paga giornaliera, le condizioni di vita all'interno delle caserme e la loro riorganizzazione sul territorio nazionale (attraverso uno smantellamento razionale delle strutture non più utili e con la previsione del mantenimento in ogni regione di una caserma militare), le prospettive di occupazione per coloro che vengono congedati al termine delle ferme prolungate (da incrementare attraverso opportuni incentivi alle imprese che decidano di assumere detti soggetti al termine del servizio presso le Forze armate) e l'introduzione di un sistema in grado di consentire la scelta del servizio militare ai giovani le cui condizioni economiche rendano difficoltosa la prosecuzione degli studi (attraverso l'istituzione di opportune borse di studio).

Conclude ponendo l'accento sulla necessità di porre la dovuta attenzione anche ai riflessi che la sospensione anticipata della leva potrebbe produrre sul servizio civile (fonte di meritori ed importanti contributi di carattere sociale), sulla possibilità di valorizzare la partecipazione italiana ai Corpi civili di intervento istituiti dall'Unione europea accanto alle forze militari e sull'opportunità di evitare il servizio militare obbligatorio ai fini dell'accesso alle Forze di Polizia in favore di misure alternative di maggiore efficacia.

Non essendovi altri iscritti a parlare il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per giovedì 15 aprile, alle ore 15.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

487ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004***

(Parere alla 14ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore CICCANTI *(UDC)* riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la proposta 4.1 sembra recare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti. Fa presente, inoltre, che occorre valutare i possibili effetti finanziari correlati alle proposte 1.All.B.1 (in relazione ai possibili oneri connessi all'attuazione della direttiva 2004/12/CE, con particolare riferimento alle misure per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 6, e alle campagne di informazione e sensibilizzazione dei consumatori di cui all'articolo 13), 1.All.B.2 (da valutare anche in relazione al testo, che già prevede l'attuazione della direttiva 2003/109/CE, con riferimento ai possibili oneri correlati al riconoscimento delle prestazioni sociali di cui all'articolo 11 ai cittadini stranieri soggiornanti in Italia da almeno 5 anni), 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3 (limitatamente alle rispettive lettere *b)*, che in relazione all'attuazione della direttiva 2003/54/CE, sul mercato interno dell'energia elettrica, prevedono un'adeguata remunerazione per gli oneri afferenti alle imprese che si fanno carico degli obblighi di servizio universale) e 6.0.4 (limitatamente alla lettera *c)*, in relazione alle misure di controllo per valutare la conformità dei concimi con la normativa comunitaria).

In relazione alle misure per promuovere o favorire la riduzione dei gas ad effetto serra rispettivamente indicate occorre, altresì, valutare i possibili oneri correlati agli emendamenti 7.6, 7.28, 7.8, 7.33, 7.11, 7.10, 7.30, 7.38, 7.34, 7.37, 7.13 e 7.29. Analogamente, occorre verificare gli eventuali effetti finanziari connessi alle operazioni di valutazione, controllo e consultazione previste dalle seguenti proposte in relazione all'attuazione della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra: 7.14 (limitatamente alla lettera *b*-bis), 7.21, 7.18, 7.25 (limitatamente alla lettera *d*-ter), 7.36 e 7.26. Occorre inoltre valutare gli eventuali effetti finanziari connessi ai criteri particolari di delega in relazione all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui alle proposte 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4.

Riscontra, infine, l'esigenza di verificare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte 10.8 (per l'eventuale contenzioso scaturente dall'annullamento delle procedure di appalto in corso), 10.11 (per l'espletamento delle gare ivi previste), 11.0.2 (per gli adempimenti che potrebbero gravare sui giardini zoologici di proprietà pubblica a seguito dell'attuazione della direttiva 1999/22/CE), 11.0.3 (per le spese connesse all'attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI, sul mandato di arresto europeo, di cui all'articolo 11-*quinvicies)*, 11.0.5 (per il comitato consultivo da istituire presso la CONSOB e gli ulteriori compiti a questa affidati, ai sensi delle lettere *d)* e *g)*, in relazione all'attuazione delle direttive 2003/6/CE, 2003/124/CE e 2003/125/CE) e 11.0.6 (in relazione all'attuazione della direttiva 2003/18/CE, sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto). Occorre infine acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri connessi alla proposta 11.0.4 al fine di verificare la congruità della copertura di cui all'articolo 11-*duodecies.*

Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni del relatore sull'emendamento 4.1, mentre sulle proposte 1.All.B.1 e 1.All.B.2 precisa che, in assenza di specifici criteri di delega, le implicazioni finanziarie connesse alle suddette proposte potranno essere esaminate soltanto in sede di formulazione degli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle direttive ivi rispettivamente indicate. Esprime, pertanto, in via prudenziale ed in assenza di sufficienti elementi cognitivi, l'avviso contrario del Governo.

Esprime, altresì, avviso contrario sulle proposte 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 in quanto, in assenza di una relazione tecnica, non si è in grado di valutare i possibili effetti finanziari correlati alle proposte in questione. Analoga valutazione viene espressa sugli emendamenti 10.8 (in quanto l'annullamento delle procedure non ancora concluse, potendosi applicare anche a quelle future, potrebbe avere effetti negativi per la finanza pubblica), 11.0.2 (in quanto per i giardini zoologici di proprietà pubblica, gli eventuali oneri connessi alla loro gestione possono, in taluni casi, essere posti a carico della finanza pubblica), 11.0.3 (in quanto ne derivano oneri di esecuzione, non quantificati e privi della relativa copertura finanziaria),

11.0.5 (limitatamente alla lettera *d)*, in quanto l'istituzione del Comitato consultivo presso la CONSOB può comportare oneri non quantificati e privi di copertura), 11.0.4 (in quanto le disposizioni vanno coordinate con le analoghe proposte normative contenute nell'atto Camera n. 4293-A anche in relazione alla congruità della copertura finanziaria, in rapporto ai destinatari delle norme in questione), 11.0.6 (in quanto comporta una nuova modifica alla disciplina sull'esposizione all'amianto suscettibile di determinare nuovi oneri), nonché sulle proposte riferite all'articolo 7, per le quali il relatore ha rilevato l'opportunità di valutare i possibili oneri correlati. L'avviso contrario su tali emendamenti è motivato in quanto ritenuti suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica ed, in particolare, su quelli riferiti all'articolo 7 testé citati, fa presente che necessitano di una copertura finanziaria.

Esprime, infine, avviso favorevole sull'emendamento 6.0.4, in quanto la lettera *c)* sembra riferirsi alla mera individuazione delle misure di controllo da attuare, ai fini della valutazione della conformità dei concimi, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Amministrazione competente.

Il presidente AZZOLLINI, in coerenza con il parere reso sul testo, propone di esprimere avviso favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.All.B.1 e 1.All.B.2. Propone, altresì, di esprimere avviso favorevole sulla proposta 6.0.4, in quanto non ritiene che sia suscettibile di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nonché avviso contrario, senza tuttavia richiamare l'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.21, 7.18, 7.25, 7.36 e 7.26. Sulle proposte 10.11, 7.11, 7.14 (limitatamente alla lettera *b*-bis), 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, nonché sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 evidenziati dal relatore propone, altresì, di esprimere avviso contrario con riferimento alla suddetta norma costituzionale, in quanto ritenute onerose per l'erario. Concorda, poi, con le osservazioni del relatore in merito alle lettere *d)* e *g)* dell'emendamento 11.0.5, sulla quale propone di esprimere, altresì, avviso contrario, nonché sulla proposta 11.0.4, in quanto non è stato possibile verificare puntualmente la congruità della copertura.

Interviene, quindi, il senatore CADDEO *(DS-U)* per esprimere il proprio dissenso rispetto alla proposta del Presidente di rendere un parere condizionato sulle proposte 1.All.B.1 e 1.All.B.2 in quanto, pur riconoscendo una certa coerenza con il parere reso sul testo, ricorda che già in precedenza egli stesso ha sollevato un'incongruenza tra la condizione resa sul testo e la necessità, nel caso di leggi delega, di esercitare il controllo del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione nella fase di esame della legge delega stessa piuttosto che in quella di attuazione. Rileva, altresì, che le disposizioni contenute nell'emendamento 7.11 comportano un aumento della *carbon tax*.

Il senatore CICCANTI *(UDC)* chiede alcuni chiarimenti in merito ai soggetti incaricati di svolgere i controlli indicati nell'emendamento 6.0.4 e conviene con il rappresentante del Governo sulla non onerosità della proposta 7.21.

Il senatore FERRARA *(FI)*, in replica alla richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore Ciccanti sulla proposta 6.0.4, precisa che il controllo viene effettuato dalle autorità sanitarie in materia zooprofilattica e dal Nucleo competente dell'Arma dei Carabinieri (NAS). Concorda, altresì, con l'avviso contrario espresso sulla proposta 11.0.5.

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, su proposta del PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale prescritto, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione delle proposte 7.21, 7.18, 7.25, 7.36 e 7.26, sulle quali il parere è contrario, e delle proposte 4.1, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 7.6, 7.28, 7.8, 7.33, 7.11, 7.10, 7.30, 7.38, 7.34, 7.37, 7.13, 7.29, 7.14 (limitatamente alla lettera *b*-bis), 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 10.8, 10.11, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.5 (limitatamente alle lettere *d)* e *g)*), 11.0.6 e 11.0.4, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sulle proposte 1.All.B.1 e 1.All.B.2 condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, analogamente alle condizioni rese in relazione al testo, alla riformulazione dell'articolo 1 nel senso di disporre che sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2004/12/CE e 2003/109/CE, ivi rispettivamente indicate, sia previsto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che i suddetti schemi siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

212ª Seduta

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2878) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore GENTILE *(FI)* illustra il procedimento in titolo, rilevando come il provvedimento faccia seguito ad altri interventi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, citando, da ultimo, l'articolo 3, comma 134, della legge finanziaria per il 2004.

Passa poi ad illustrare il contenuto del decreto-legge n. 41, il cui articolo 1, al comma 1, stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, in assenza dell'offerta in opzione, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento prima del 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001. Tale disposizione dà attuazione a quanto previsto dal comma 20, secondo periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, al quale viene fatto espresso rinvio.

Sottolinea quindi che il testo originario presentato dal Governo del comma in esame, oltre a ribadire il termine finale del 31 ottobre 2001, fissava anche un termine iniziale, determinato nella data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 351 del 2001 (26 settembre 2001), riservando solo ai conduttori che avessero manifestato la volontà d'acquisto entro tale periodo la possibilità di beneficiare della rideterminazione del

prezzo. Con la modifica introdotta alla Camera è stata pertanto ampliata tale finestra temporale, estendendo l'applicazione dei prezzi di vendita determinati nel mese di ottobre 2001 anche in favore di quei conduttori che avessero manifestato la propria volontà di acquisto prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 351 del 2001 (quindi prima del 26 settembre 2001).

L'oratore si sofferma poi sul comma 2, il quale, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari. A tal fine si assume il valore attuale di mercato, come determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe. A tale valore saranno applicati coefficienti aggregati di abbattimento, calcolati dall'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore delle unità immobiliari tra la data di offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001. La variazione sarà determinata considerando i valori pubblicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare, e sulla base di altri parametri di mercato.

Evidenzia inoltre che il comma 3 estende l'applicazione del comma 1 anche agli immobili che risultano già venduti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (25 febbraio 2004). Conseguentemente è riconosciuto agli acquirenti, nei confronti dei quali ricorrono i presupposti per l'applicazione del comma 1, il diritto al rimborso del maggior prezzo eventualmente pagato, senza prevedere la corresponsione di interessi. Il rimborso è posto a carico degli enti originariamente proprietari degli immobili.

A tale ultimo proposito, rileva che con l'emendamento del Governo approvato dalla Camera sono state modificate la modalità con cui lo Stato si farà carico dei rimborsi che gli enti originariamente proprietari saranno tenuti a corrispondere in favore degli acquirenti. Difatti, per le operazioni di vendita già effettuate, la determinazione del prezzo in base alle disposizioni previste dal decreto-legge in esame comporta il rimborso agli acquirenti del maggior prezzo pagato. Le risorse necessarie per tali operazioni di rimborso saranno reperite attraverso la dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, ed i rimborsi potranno essere effettuati nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili in tale modo. Illustra quindi analiticamente le modalità di attuazione di tali disposizioni.

Dopo aver fatto riferimento al comma 4, il relatore evidenzia, in ordine alle conseguenze finanziarie del decreto-legge, come esse siano considerate in relazione ai profili concernenti le minori entrate per la società di cartolarizzazione, per quanto attiene alle vendite che devono ancora essere effettuate, nonché relativi alle eventuali minori entrate che deriveranno complessivamente agli enti previdenziali a conclusione dell'operazione di cessione degli immobili cartolarizzati e gli oneri relativi all'escussione delle garanzie eventualmente concesse dallo Stato sui prestiti contratti dalla società di cartolarizzazione.

Per quanto concerne i profili finanziari, rileva che il comma 4 disciplina, tra l'altro, le modalità attraverso le quali garantire la società di cartolarizzazione e, di conseguenza, i detentori dei titoli di debito da essa emessi, rispetto alle minori entrate determinate dal decreto-legge in esame. A tal fine, si prevede l'utilizzo delle disponibilità degli enti previdenziali provenienti dalle medesime operazioni di cartolarizzazione o, in alternativa, come viene chiarito nella relazione illustrativa, l'accensione da parte di SCIP di prestiti con soggetti terzi, sui quali potrà essere concessa la garanzia dello Stato.

Evidenzia inoltre che il comma 4 provvede anche a definire le modalità con cui si farà fronte agli eventuali oneri che si determineranno nel caso in cui gli enti previdenziali ottengano complessivamente dall'operazione di cartolarizzazione proventi minori di quelli previsti, oppure i soggetti terzi che hanno prestato finanziamenti alla società di cartolarizzazione si rivalgano sulla garanzia eventualmente concessa dallo Stato, per l'impossibilità della società medesima di restituire i finanziamenti ricevuti. Con tale disposizione si prevede – analogamente a quanto disposto per il reintegro dei rimborsi effettuati dagli enti previdenziali di cui al comma 3 – di procedere alla vendita di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare successivamente con decreti ministeriali, per reperire le risorse che dovessero risultare necessarie per reintegrare gli enti previdenziali dell'eventuale minore entrata derivante dall'operazione di cartolarizzazione e per far fronte agli oneri connessi all'eventuale escussione della garanzia dello Stato sui finanziamenti concessi a SCIP.

Si sofferma quindi sui commi 4-*bis* e 4-*ter*, introdotti con l'emendamento del Governo al disegno di legge approvato alla Camera, diretti ad estendere ai nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti portatori di *handicap* le disposizioni agevolative già previste per i conduttori ultrasessantacinquenni dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 351 del 2001.

Il presidente PEDRIZZI ritiene opportuno un chiarimento circa l'orientamento dei Gruppi sul provvedimento, ricordando come esso sia già stato inserito nel calendario dell'Assemblea di domani (ove concluso dalla Commissione) e che il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea è stato fissato entro le ore 19 di domani.

Il senatore CASTELLANI *(Mar-DL-U)* sottolinea la rilevanza del parere che la 5ª Commissione permanente è chiamata a esprimere sul provvedimento.

Il senatore PASQUINI *(DS-U)*, a nome della propria parte politica, rileva criticamente come i tempi previsti per l'esame in Commissione del provvedimento siano eccessivamente brevi; nel merito, reputa opportuna l'introduzione di modifiche ulteriori rispetto a quelle apportate da parte della Camera dei deputati. Anche alla luce dell'opportunità di conoscere il parere della 5ª Commissione permanente, auspica un'attenta valu-

tazione dei contenuti del provvedimento, che presenta profili di estrema delicatezza, dichiarando tuttavia la volontà di non pregiudicare la conversione in legge nei termini costituzionalmente previsti.

Il senatore EUFEMI *(UDC)* chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in ordine alla posizione dell'Esecutivo rispetto all'eventualità di introdurre ulteriori modifiche al provvedimento, giudicando tale aspetto dirimente rispetto alla definizione dei tempi di esame.

Il senatore CAMBURSANO *(Mar-DL-U)* chiede al Sottosegretario di chiarire l'orientamento del Governo sia rispetto all'eventualità di approvare ulteriori modifiche, sia, soprattutto, sull'ipotesi di un eventuale nuovo ricorso allo strumento della fiducia, come già accaduto alla Camera.

Il senatore Paolo FRANCO *(LP)* sottolinea l'opportunità di un'attenta valutazione dei contenuti del provvedimento, da svolgersi nei tempi più adeguati.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva anzitutto come il provvedimento in esame sia stato emanato dal Governo per tenere conto della volontà del Parlamento – e non certamente per un'autonoma decisione dell'Esecutivo – emersa inequivocabilmente a partire dalle vicende che hanno portato alla mancata conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, sino alle disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili recate sia dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che dalla legge finanziaria per il 2004. Rileva peraltro come il principio, affermato dalla maggioranza del Parlamento, per cui la determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale debba avvenire sulla base dei valori di mercato dell'anno 2001, comporti ingenti oneri (quantificati in relazione tecnica), come da lei stessa sempre affermato.

Ritiene pertanto che il provvedimento in esame, proprio in quanto finalizzato a dare attuazione agli orientamenti manifestati dal Parlamento, non necessiti di ulteriori modifiche. Del resto, il testo accolto dalla Camera dei deputati già consente ad una vasta platea di inquilini di poter acquistare gli immobili a prezzi ridotti, ragion per cui non condivide le ipotesi di ulteriori modifiche che vengono prospettate.

Ribadisce il valore strategico delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico con lo strumento della cartolarizzazione, da attuare secondo la tempistica definita, in quanto finalizzate alla riduzione del debito pubblico tenendo conto delle aspettative degli inquilini. Evidenzia infine nuovamente la posizione contraria del Governo in ordine all'eventualità di apportare ulteriori modifiche al provvedimento in esame.

Il senatore CASTELLANI *(Mar-DL-U)* giudica singolare la presa di posizione del sottosegretario, ricordando come il Governo abbia posto la questione di fiducia sul provvedimento alla Camera dei deputati. Giudica

dirimente l'acquisizione di elementi informativi aggiuntivi circa i maggiori oneri recati dal provvedimento, dopo le modifiche approvate dalla Camera dei deputati. Ricorda inoltre il mancato accoglimento di emendamenti nel corso dell'*iter* nell'altro ramo del Parlamento, a dimostrazione della sostanziale chiusura da parte dell'Esecutivo. Per tali motivi, ritiene opportuno esaminare con il necessario approfondimento, in Commissione e in Assemblea, tutte le tematiche e le questioni che restano ancora da affrontare.

A giudizio del senatore PASQUINI *(DS-U)* le osservazioni svolte dal sottosegretario sono rivolte essenzialmente alla maggioranza che sostiene il Governo e, anche da tale punto di vista, l'affermazione che il Governo abbia potuto subire il provvedimento appare paradossale. Conclude chiedendo al Sottosegretario di chiarire l'orientamento del Governo, subordinando l'atteggiamento della propria parte politica alla disponibilità dell'Esecutivo ad apportare o meno ulteriori modifiche al provvedimento.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che il Governo non ritiene opportune ulteriori modifiche al testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore EUFEMI *(UDC)* non condivide la ricostruzione dell'*iter* legislativo dei provvedimenti in materia di cartolarizzazione, cogliendo peraltro l'occasione per sottolineare come permangano aperte molte questioni attinenti gli immobili appartenenti al Ministero della difesa.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO puntualizza che il provvedimento non riguarda gli immobili del Ministero della difesa.

Il senatore BONAVITA *(DS-U)* osserva che l'atteggiamento del Governo, di sostanziale chiusura rispetto ad ulteriori modifiche del decreto-legge, ancorché migliorative del testo, si giustifica solo con la necessità di non fare emergere le divergenze all'interno dei Gruppi di maggioranza. Tali divisioni hanno, tra l'altro, indotto il Governo a porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati.

Il presidente PEDRIZZI, preso atto degli orientamenti espressi, propone alla Commissione di fissare alle ore 20 di oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, auspicando la conclusione dell'esame in Commissione nella seduta pomeridiana di domani, ove pervenuti i prescritti pareri.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CAMBURSANO *(Mar-DL-U)* sollecita la risposta del Sottosegretario in merito all'orientamento del Governo sul disegno di legge n. 2468, recante disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto, da iscriversi quanto prima all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

287ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) professor Adriano De Maio, il sub commissario professor Fabio Pistella, il direttore generale f.f. dottoressa Lucia Capocecera, il direttore dipartimento affari internazionali f.f. dottor Giuseppe Roffi, il presidente Sincotrone Trieste Spa professor Carlo Rizzuto, il consigliere del commissario straordinario per gli affari istituzionali dottoressa Maria Luisa Sangiorgio.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione del commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 maggio 2003.

Il presidente ASCIUTTI rivolge preliminarmente un saluto di benvenuto al commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), professor De Maio, ricordando che la Commissione ha deliberato di svolgere l'indagine conoscitiva nell'ottobre 2001, ma che essa è entrata nel vivo in concomitanza con la contrazione di risorse operata nell'autunno 2002 dalla manovra finanziaria per il 2003 e con il successivo programma di riordino degli enti di ricerca.

A seguito della riforma del CNR e del conseguente commissariamento, la Commissione decise peraltro di attendere prima di ascoltare il professor De Maio onde consentirgli di avviare la fase di transizione.

A circa un anno dal commissariamento, si tratta quindi di fare il punto sui diversi profili che furono motivo di perplessità nel corso dell'esame della riforma: la scelta delle macroaree, la scarsa incisività dei meccanismi di valutazione, i timori di un rinnovato centralismo, l'esigenza di una più decisa rappresentanza della comunità scientifica, il ruolo dei dipartimenti e quello degli istituti, l'aggregazione nel CNR di alcuni Istituti di grande valore fra cui l'INFM, il personale.

Il Presidente richiama tuttavia un altro punto, più specifico, su cui pure invita il professor De Maio a fornire qualche chiarimento. Nel ricordare il recente sopralluogo che una delegazione della Commissione ha svolto presso i laboratori ESFR e ILL di Grenoble, rappresenta infatti i timori della comunità scientifica italiana ivi operante in ordine, da un lato, alla continuità dei finanziamenti e, dall'altro, alla prosecuzione dell'attività stessa a seguito dell'aggregazione dell'INFM nel CNR. Il contributo italiano all'ESFR – rammenta – trae il suo finanziamento direttamente da alcuni provvedimenti legislativi (n. 644 del 1994, n. 573 del 1996, n. 266 del 1997 e n. 370 del 1999), cui occorre peraltro garantire continuità per i prossimi anni atteso che parte di essi hanno concluso la propria operatività. Della quota di partecipazione italiana, pari a circa 10 milioni di euro, risulta di fatti coperta solo una parte, pari a 7,7 milioni di euro, peraltro erogata attraverso l'INFM.

La contribuzione italiana all'ILL trae invece origine da un accordo diretto con l'INFM, che rischia tuttavia di non essere riconosciuto nel passaggio dell'INFM al CNR.

In considerazione dell'eccellenza dell'attività svolta presso questi due laboratori, e del dinamismo della comunità scientifica italiana ivi operante, chiede quindi al professor De Maio quale ritiene sia il destino degli accordi che legano l'ILL all'INFM e quali siano le prospettive di contribuzione italiana ai due laboratori, anche alla luce dell'articolo 23, comma 2, del decreto di riordino (n. 127 del 2003) che fa salve le forme di collaborazione dell'INFM con le università e le imprese, nonché la specificità dei rapporti di lavoro e le forme di autonomia gestionale delle strutture interne.

In ultimo, anticipa due domande di carattere generale.

In primo luogo, premesso che la stesura definitiva del decreto di riordino del CNR prevede otto dipartimenti specificamente individuati, che possono tuttavia salire fino a dodici su decisione del consiglio di amministrazione previo parere del Ministro, chiede al professor De Maio la sua

opinione sulla possibilità di dedicare uno dei nuovi dipartimenti eventualmente costituiti alle grandi infrastrutture, in cui comprendere proprio la ricerca sul sincrotrone e i neutroni.

In secondo luogo, ricorda che nel corso del sopralluogo a Grenoble la delegazione della Commissione ha potuto verificare la dinamicità dei collaboratori di ricerca italiani operanti presso l'Operative Group di Grenoble (OGG), che garantiscono il mantenimento dello sviluppo delle linee sperimentali italiane a Grenoble. Poiché tale struttura è stata creata dall'INFM, nel passaggio di quest'ultimo al CNR si corre il rischio che essa venga assorbita da qualche istituto. Gli istituti sono tuttavia tematici e difficilmente potrebbero sostenere efficacemente programmi di tipo multidisciplinare. L'OGG ha inoltre bisogno di autonomia di gestione e finanziamenti propri. Chiede quindi al professor De Maio quale sia in particolare il destino dell'OGG-INFM.

Ha quindi la parola il professor DE MAIO il quale, sottolineato il carattere di collegialità che ha finora caratterizzato la fase di transizione, afferma che – a suo giudizio - la riforma del CNR non poteva essere realizzata senza la partecipazione intensa dell'intera comunità scientifica. A tal fine, egli ha avviato un significativo processo di approfondimento, che è partito dalla riunione del comitato di coordinamento dei direttori di istituto ed è proseguito con una serie di sopralluoghi nelle varie sedi dislocate sul territorio nazionale, finalizzati ad acquisire un chiaro orientamento sulla situazione in atto. Si è trattato di un'operazione assai utile, in molti casi sorprendentemente priva di precedenti, che – anche attraverso riunioni con le università locali, i direttori di sezione di istituto, i rappresentanti del mondo industriale e finanziario, le amministrazioni locali e regionali, nonché il personale – ha consentito di chiarire le basi di partenza della riforma oltre che renderne esplicite le motivazioni. Ne è scaturito un documento di analisi e valutazione della situazione esistente, che è stato presentato al Ministro e messo in rete affinchè fosse noto a tutta la comunità scientifica.

Da tale opera di analisi, nascono le prime ipotesi di riorganizzazione.

Uno dei problemi più consistenti rilevati – prosegue il professor De Maio – riguarda il rapporto fra domanda e offerta di ricerca. A suo avviso, l'offerta dovrebbe essere organizzata in base alle competenze ed avere il suo serbatoio negli istituti, all'uopo eventualmente ridefiniti attraverso accorpamenti o nuove istituzioni. La domanda di ricerca dovrebbe essere invece organizzata nei dipartimenti, in base a progetti di diversa durata, dimensione e importanza. A tal fine, i dipartimenti dovrebbero essere concepiti come strutture estremamente agili, senza alcun rapporto gerarchico con gli istituti.

Sono stati indi definiti alcuni macro progetti con caratteristiche diverse: da un lato, progetti a forte intensità di capitali e risorse, da localizzare anche in un unico sito; dall'altro, progetti che non richiedono questa concentrazione di risorse. Quanto ai primi, sono state individuate due grandi aree: quella dei materiali e quella delle scienze della vita; quanto

ai secondi, sono stati individuati sette macro temi: terra e ambiente, alimentazione, salute, valorizzazione del patrimonio culturale, energia e trasporti, identità culturale, *manifacturing*. Ve ne è poi uno intermedio, sulla tecnologia abilitante, che non richiede particolare concentrazione.

Sulla base di questa proposta, sono stati organizzati gruppi di lavoro per la definizione dei progetti, i cui risultati saranno noti entro domani e saranno sottoposti ad un referaggio internazionale.

Sono stati altresì istituiti altri gruppi di lavoro, fra cui egli dà conto anzitutto di quello per le grandi infrastrutture *(large scale facilities)*, ivi compresi i laboratori di sincrotrone ma anche le navi oceanografiche, sottolineando che il settore richiede un significativo apporto internazionale oltre che stabilità nei finanziamenti. Si sofferma altresì su quello per la previsione tecnologica e la valutazione, che affronta un campo in cui l'analisi è stata finora assai carente, e su quello per il trasferimento tecnologico. A tale ultimo riguardo sottolinea in particolare l'impegno del CNR affinchè il trasferimento tecnologico, da un lato, abbia luogo su tutto il territorio nazionale e non sia limitato alle aree geografiche limitrofe allo sviluppo di competenze e, dall'altro, investa anche il mondo universitario.

Sulla base dell'analisi dei risultati dei gruppi di lavoro, potranno quindi essere elaborate proposte di cambiamento sull'organizzazione dei dipartimenti, che verranno discusse con il Ministro.

Avviandosi alla conclusione, il professor De Maio ribadisce l'esigenza di una forte integrazione con il mondo universitario, deplorando la cesura verificatasi in passato. In particolare, ritiene che l'università debba avere una strategia coerente con le prospettive di concentrazione di risorse del CNR, come del resto si sta iniziando a verificare nelle regioni meridionali. Ritiene altresì che CNR e università debbano essere posti in competizione scientifica, onde far emergere un'offerta di eccellenza.

Quanto alle risorse, egli sottolinea la necessità di finanziamenti pluriennali e sollecita sul punto una vasta intesa, al di là degli schieramenti politici. Richiama inoltre l'esperienza positiva dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), ed in particolare dei meccanismi di selezione e di carriera del personale, che a loro volta impongono certezza nei finanziamenti.

Accenna infine ai problemi operativi, fra cui la riduzione del personale amministrativo e l'esigenza di una sua ricollocazione territoriale conseguente al decentramento di funzioni, rimarcando al riguardo le difficoltà che incontrano le procedure di mobilità.

Ritiene peraltro che le procedure giungano a valle di un processo che parte dall'individuazione della strategia da adottare e prosegue con la definizione dell'organizzazione.

Il professor RIZZUTO ricorda anzitutto il proprio impegno personale nell'istituzione dell'INFM e nel coinvolgimento dell'Italia nei laboratori sul sincrotrone di Trieste e Grenoble. Al riguardo, rammenta l'istituzione dei gruppi nazionali di ricerca all'interno del CNR negli anni Sessanta e, indi, la frattura fra CNR e università degli anni Settanta. Rammenta altresì

come, a seguito dell'approvazione del DPR n. 382 del 1980, le università ebbero la possibilità di godere di fondi propri e come ciò determinò l'uscita dal CNR di alcuni settori di ricerca indi riaggregatisi in centri interuniversitari, successivamente trasformati in consorzi. Fra questi, ricorda proprio l'esperienza dell'INFM e la sua attività sulle grandi infrastrutture.

L'idea del Sincrotrone è nata invece in Europa a cavallo degli anni Settanta-Ottanta su impulso della Fondazione europea per la scienza. Fu subito convenuto di creare due impianti complementari, di cui uno dedicato ai raggi x duri e l'altro dedicato al visibile fino ai raggi x molli.

I risultati sono stati all'altezza delle indicazioni impartite: il laboratorio di Trieste fu realizzato nel 1993, nei tempi e nei costi previsti. Da allora, fino al 2001 esso si è sviluppato per fornire le linee di luce necessarie. In parallelo si è sviluppato il laboratorio di Grenoble, che dispone oggi di circa 40 linee (a fronte della ventina di Trieste).

Al successo dei laboratori ha senz'altro contribuito l'istituzione di reti di ricerca che hanno coinvolto l'università e il CNR nel rendere efficace l'utilizzazione di tutte le potenzialità delle macchine. Sono state infatti rafforzate alcune linee di ricerca ed è stato favorito il rientro dall'estero di ricercatori italiani, attraverso l'applicazione del principio di «ritorno competitivo», che imponeva ai ricercatori di vincere nella competizione internazionale per ottenere l'accesso gratuito ai laboratori. La sfida internazionale è stata così usata per far crescere il livello dell'apporto italiano.

In quest'ottica, l'OGG è uno degli strumenti che offre base operativa a ricercatori italiani che trovano difficoltà nelle piccole dimensioni dei gruppi di lavoro in Italia.

L'aggregazione dell'INFM nel CNR rappresenta dunque un'operazione positiva, che riporta nell'ambito del CNR una costola che se ne era staccata e che può ora riversare nella casa madre l'esperienza positiva maturata all'esterno.

Il processo di riordino non è tuttavia esente da qualche profilo critico.

Quanto alle risorse, i calcoli di costo sono stati svolti sulla base delle decisioni adottate fra il 1987 e il 1991. Ne è scaturita la legge n. 644 del 1994, che ha stanziato 40 miliardi annui per i laboratori di Trieste e Grenoble. Dopo il 1991, si è tuttavia registrata una forte svalutazione che ha reso tali stanziamenti insufficienti. Fino al 2001 sono intervenute iniziative-tampone, che hanno assicurato 25 milioni di euro all'anno, che tuttavia hanno esaurito la propria operatività.

Con riferimento a Grenoble, l'Italia è quindi indietro nei pagamenti per 3 milioni di euro. A fronte di un impegno annuo pari a 10 milioni di euro, ne risultano infatti coperti solo 7,5.

Per Trieste, la situazione è ancor più drammatica, atteso che la copertura finanziaria assicurata è inferiore di 14 milioni di euro all'anno rispetto alle esigenze. Al 2003, la perdita è pari a 17 milioni di euro, sicchè il laboratorio rischia la chiusura se non vi saranno interventi strutturali entro l'autunno. Si tratta tuttavia di un'ipotesi da scongiurare, anche in considerazione della visibilità internazionale che tale laboratorio assicura all'Italia.

Seguono quesiti e richieste di chiarimento.

Il senatore MODICA *(DS-U)* lamenta che il professor De Maio si sia intrattenuto più sulle modalità operative che intende adottare nella fase di transizione che sui risultati di quanto realizzato finora. Propone comunque di procedere ad una nuova audizione al termine del processo di analisi sui progetti, al fine di poter sviluppare un confronto sulle effettive prospettive di rilancio dell'ente. Esprime tuttavia un giudizio positivo sulla scelta di una vasta consultazione della comunità scientifica e, con riferimento al pur condivisibile rapporto delineato dal commissario fra dipartimenti ed istituti, osserva che si tratta comunque di opzioni che trascendono il disegno riformatore.

Rileva altresì che l'illustrazione svolta dal professor De Maio testimonia la condizione di difficoltà dell'ente, che certamente non poteva essere risolta con il mero commissariamento, come a suo tempo proclamato da parte governativa.

Anche con riferimento alla rivalutazione dell'INFM, ne prende atto con soddisfazione pur osservando che la prospettiva appare del tutto ribaltata rispetto alle intenzioni della riforma.

Egli invita poi i rappresentanti del CNR a non trascurare il tema delle risorse, a suo giudizio centrale per la riforma. A tale riguardo, chiede quindi loro se ritengono che con l'attuale dotazione finanziaria il CNR sia in grado di portare a termine la sua missione.

Esprime infine stupore per la mancanza di qualunque commento sull'istituzione di un nuovo ente di ricerca (l'Istituto italiano di tecnologia) con una dotazione di 1,5 miliardi di euro, sottolineando l'incoerenza di reclamare maggiori finanziamenti senza contestare il finanziamento di un ente parallelo.

Il senatore TESSITORE *(DS-U)* chiede anzitutto chiarimenti in ordine alla tempistica della riorganizzazione.

Associandosi alle considerazioni già svolte in tema di finanziamenti, si sofferma indi sul tema del personale chiedendo ragguagli in ordine alla politica che si intende adottare per affrontare non solo i problemi legati alla mobilità, ma anche quelli connessi agli esuberi.

Chiede infine quali strategie si intendono adottare per superare in concreto la dimensione disciplinare in senso multidisciplinare.

Il senatore COMPAGNA *(UDC)* si sofferma sulla decisione della Corte dei conti e, con riferimento alla istituzione dell'Istituto italiano di tecnologia, sollecita un'audizione specifica con i Ministri competenti.

Il senatore MONTICONE *(Mar-DL-U)* chiede un approfondimento sul rapporto con le università, dal punto di vista non tanto dei progetti quanto della crescita del personale e alle possibilità di interscambi.

Sollecita altresì un chiarimento sul rapporto con il Piano nazionale della ricerca.

Ai quesiti risponde il professor DE MAIO, il quale ribadisce anzitutto l'esigenza prioritaria di una approfondita conoscenza dei problemi che, sola, può condurre all'approntamento degli opportuni strumenti di riordino. L'analisi condotta ha peraltro confermato che la qualità media della ricerca svolta dal CNR, rispetto a parametri di valutazione internazionali, è buona con alcune punte di eccellenza ed altre, evidentemente, di minore valore.

Quanto all'aggregazione dell'INFM nel CNR, egli rivendica di averla sempre caldeggiata, ritenendo che non si potessero sviluppare tematiche approfondite sui materiali senza l'apporto dell'INFM. La mancata aggregazione avrebbe pertanto comportato l'esclusione di quest'area di ricerca dal CNR, ipotesi sulla quale egli esprime il più netto dissenso.

L'INFM presenta del resto aspetti positivi e negativi. L'intento della riforma è evidentemente quello di recuperare gli aspetti positivi, fra cui senz'altro la qualità del personale, oltre che i meccanismi di finanza e contabilità, sia pure con i necessari aggiustamenti.

Osserva poi che la consultazione della comunità scientifica è senz'altro costata in termini di tempi, ma è stata necessaria ai fini dell'efficacia della riforma che, del resto, ha solo avuto avvio con il decreto n. 137. Per ora, si tratta infatti solo di impostare il processo di cambiamento che, con particolare riferimento agli accorpamenti e alla concentrazione di risorse umane e finanziarie, richiederà anni e non si esaurirà di certo con il periodo di commissariamento.

Quanto all'articolazione della struttura, egli ribadisce che i dipartimenti dovranno essere assai snelli, volti al coordinamento dei progetti ed organizzati sulla committenza. Consistenti risorse dovranno altresì essere garantite, a suo avviso, alla ricerca *curiosity driven*.

Passando al tema dei finanziamenti, egli informa di aver richiesto una quantificazione per aree del minimo necessario per sviluppare i rispettivi progetti, sulla base della quale potranno poi essere fatte le scelte di merito.

Rispondendo al senatore Tessitore, sostiene indi che il superamento della dimensione disciplinare avverrà proprio attraverso i progetti.

Al senatore Modica, ricorda di aver già assunto pubblicamente la propria posizione sull'Istituto italiano di tecnologia, in merito al quale le università sono state al contrario fin troppo silenti.

Risponde infine al senatore Monticone confermando l'impegno del CNR ad una forte interscambiabilità con le università, con particolare riguardo ai dottorati di ricerca.

La senatrice ACCIARINI *(DS-U)* contesta il richiamo effettuato dal professor De Maio a posizioni assunte in altra sede in merito all'Istituto italiano di tecnologia. Lo invita pertanto ad esprimersi chiaramente nella sede formale in corso.

Il professor DE MAIO conferma la propria soddisfazione per lo stanziamento di ulteriori risorse in favore della ricerca, sulle quali il CNR intende competere sulla base di programmi.

Ha indi la parola il professor PISTELLA, il quale si sofferma in particolare sulle tematiche relative al personale. Al riguardo, esprime compiacimento per la nuova tabella della dotazione organica che, fermo restando il totale di 8.200 unità, ne ha spostate 1.000 dal personale di supporto ai ricercatori, in un'evidente ottica di rilancio.

Registra altresì con favore il superamento dell'ancoraggio rigido ai settori universitari che, in passato, ha creato steccati insormontabili ed ha determinato uno sterminato contenzioso. Giudica quindi positivamente la creazione di un aggregato più sintetico, pari ad appena 40 classi, cui si aggiungono altre professionalità che non hanno corrispondenza nel comparto universitario. I dipendenti sono infatti uno snodo essenziale per la gestione programmatica e la collaborazione con il mondo esterno.

Egli sollecita infine ad abbandonare l'ormai obsoleta distinzione nelle tre reti di ricerca ed invita a inquadrare il ruolo della ricerca italiana nel contesto europeo. A tale ultimo riguardo, ritiene che solo la selezione e l'impegno su alcuni specifici settori può consentire alla ricerca italiana di continuare ad eccellere.

Il dottor ROFFI tiene a sottolineare che la ricerca italiana è considerata con grande rispetto all'estero.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia i rappresentanti del CNR, che invita a partecipare nuovamente ai lavori della Commissione una volta conclusa la fase di analisi dei progetti, e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

329ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(2175-B/*bis*) *Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione,* approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo con l'illustrazione delle proposte di limitazione della discussione, sospesa nella seduta del 1° aprile scorso.

Il senatore ZANDA *(Mar-DL-U)* fa preliminarmente presente la necessità che la Commissione affronti urgentemente il caso dell'Alitalia, il cui fallimento è pronosticato dal suo stesso presidente nel giro di uno o due mesi, stabilendo una scala di priorità delle questioni da esaminare in Commissione. A tale riguardo infatti, sarebbe meglio posticipare l'esame del disegno di legge «Gasparri», subordinandolo a questioni di rilevanza ben maggiore. Procede poi illustrando nel merito la sua proposta di limitazione alternativa a quella del Presidente. Osserva, a tale proposito, che il disegno di legge in esame ben meriterebbe di essere chiamato, in

termini giornalistici «legge Berlusconi-Mediaset» anziché «legge Gasparri», se è vero che il presidente di Mediaset ha affermato che il suo gruppo beneficerà di un incremento del fatturato di circa quattromila miliardi di lire, a seguito della sua approvazione. Fa presente inoltre la sua propensione alla tesi secondo cui è necessario esaminare tutto il provvedimento e non limitare il riesame soltanto ad undici dei ventinove articoli che lo compongono. Ritiene infatti che la scelta di limitare l'esame riduca il ruolo della Commissione a mero strumento del Governo per l'accelerazione dell'*iter* del provvedimento, i cui contenuti tecnici sono stati discussi in una sede imprenditoriale, anzichè politica. Dichiara poi di non condividere il modo in cui la presidenza della Commissione ha affrontato l'esame del provvedimento: si sarebbe infatti aspettato dal presidente Grillo un atteggiamento più equilibrato ed equidistante rispetto alle posizioni della maggioranza e dell'opposizione. Inoltre giudica non imparziale la scelta del Presidente di assumere le funzioni di relatore su un provvedimento così politicizzato. Sottolinea quindi che soltanto il comportamento responsabile dell'opposizione ha consentito di evitare, almeno in Commissione, gli scontri politici stigmatizzati dal presidente Pera in una recente intervista ad un quotidiano nazionale. Ritiene infatti che le modalità con cui l'esame delle proposte di limitazione dell'esame è stato condotto avrebbe giustificato un atteggiamento intransigente da parte dell'opposizione, considerate le improvvise convocazioni notturne della scorsa settimana che non hanno certo messo i componenti della Commissione in condizione di poter svolgere al meglio l'illustrazione delle proposte anzidette. L'accelerazione della discussione sembra essere invece giustificata soltanto dalla necessità di completare l'esame del provvedimento prima della pronuncia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla verifica della diffusione della tecnologia digitale. Propone infine di sottoporre all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del Regolamento, la limitazione della discussione alle parti del provvedimento che riguardano gli articoli 2, comma 1 lettera g), 3, 5, comma 1, lettere a) ed l), 15, 23, comma 14, 24, comma 3, 25 e 28, comma 1, lettere c) ed f).

La senatrice DONATI *(Verdi-U)* fa presente che se è vero che il disegno di legge in titolo rappresenta, come sostiene anche il Presidente, una grande legge di sistema è allora necessario approfondire l'esame dell'intero testo di legge e non limitarlo alle parti espressamente oggetto dei rilievi del messaggio del Presidente della Repubblica. Un altro aspetto da tenere in considerazione è l'incoerenza della proposta del presidente Grillo di limitare il riesame ai primi sei commi dell'articolo 15 senza riesaminare il comma 7 dello stesso articolo in materia di telepromozioni. Il messaggio del Presidente della Repubblica è a tale riguardo pregnante laddove paventa l'inaridimento delle risorse finanziarie della carta stampata conseguente alla inflazione delle telepromozioni. La sua proposta di riesame prevede quindi di riconsiderare anche il comma 7 dell'articolo 15. Ritiene inoltre necessario affrontare più compiutamente l'articolo 25, in tema di rispetto del pluralismo informativo e di garanzia della *par condicio,* non-

chè la questione attinente all'efficiente utilizzo dello spettro delle frequenze, previsto dall'articolo 12, e la questione delle licenze degli operatori di rete, concesse in base al principio del generale assentimento di cui all'articolo 23. A tale proposito sottolinea che il meccanismo di assegnazione delle frequenze non è equo e trasparente e la necessità di intervenire non soltanto sul comma 14 di questo ultimo articolo ma sull'intera disposizione. Propone infine di sottoporre all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del Regolamento, la limitazione della discussione alle parti del provvedimento che riguardano gli articoli 2, comma 1, lettera g), 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28.

Il senatore MONTINO *(DS-U)* polemizza sul fatto che la discussione di un disegno di legge così importante avvenga in coincidenza di una importante riunione del suo partito non consentendo così la partecipazione ai lavori della Commissione dei senatori del Gruppo dei Democratici di sinistra. Ritiene inoltre un segnale inquietante la limitazione della discussione del provvedimento. Fa presente quindi la necessità di approfondire talune questioni ben oltre la ristretta discussione proposta dal presidente Grillo, in particolare con riferimento al piano nazionale delle frequenze che richiederebbe invece una valutazione complessiva del piano attualmente esistente. A tale proposito osserva che non si giustifica in alcun modo l'assenza di un limite temporale per l'assegnazione delle frequenze in tecnica digitale. Sottolinea inoltre la questione relativa alla conversione alla tecnologia digitale degli impianti di trasmissione attualmente esistenti. Gli impianti in questione devono risultare infatti conformi agli assetti urbanistici vigenti: la loro trasformazione presenta profili di illegittimità laddove tali impianti insistano su zone tutelate dal punto di vista urbanistico. Propone infine di sottoporre all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del Regolamento, la limitazione della discussione alle parti del provvedimento in esame che riguardano gli articoli 2, 5, 15, 19, 23, 24, 25 e 28.

Il senatore D'ANDREA *(Mar-DL-U)* osserva preliminarmente che la scelta del relatore di limitare l'esame a taluni articoli oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica risponde fondamentalmente all'esigenza di non modificare quanto già deciso dalla Camera dei deputati. Prevale quindi una logica politica, in luogo della corretta impostazione del riassetto del sistema radiotelevisivo nazionale. Ritiene che la legge contenga disposizioni chiaramente incostituzionali anche dopo gli interventi successivi al messaggio presidenziale. Propone infine di sottoporre all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del Regolamento, la limitazione della discussione alle parti del disegno di legge che riguardano gli articoli 2, comma 1, lettera g), 3, 4, 5, 15, 16, 23, comma 14, 24, comma 3, 25 e 28, comma 1, lettera c) ed f).

Su richiesta del senatore Montino, il presidente Grillo propone di sospendere per dieci minuti la seduta onde consentire la presenza in Commissione dei senatori iscritti a parlare.

La Commissione conviene.

La seduta sospesa alle ore 12,15 riprende alle ore 12,25.

Il presidente GRILLO, verificatane l'assenza, dichiara decaduti dalla facoltà di parlare i senatori IOVENE *(DS-U)*, VERALDI *(Mar-DL-U)*, Paolo BRUTTI *(DS-U)* , SCALERA *(Mar-DL-U)* , FABRIS *(Misto-AP-Udeur)* , TOIA *(Mar-DL-U)* , BASTIANONI *(Mar-DL-U)* , BATTISTI *(Mar-DL-U)* e DATO *(Mar-DL-U)* Dichiara conseguentemente decadute anche le proposte di limitazione della discussione, alternative a quella presentata dal Presidente, presentate dai predetti senatori. Dichiara infine conclusa la fase dell'illustrazione delle proposte di limitazione della discussione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del Regolamento ed aggiorna il seguito della discussione alla seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

330ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2175-B/*bis*) ***Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente relatore GRILLO *(FI)*, dopo aver riassunto i contenuti dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, invita i senatori presenti, uno per ciascun Gruppo, ad intervenire ai sensi del comma 4 sulle proposte di limitazione dell'esame del disegno di legge in titolo alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, secondo quanto stabilito dall'articolo 136, comma 2.

Il senatore VERALDI *(Mar-DL-U),* ricordando l'atteggiamento costruttivo che l'opposizione ha tenuto nel corso dell'illustrazione delle diverse proposte di limitazione del disegno di legge alternative a quella illustrata dal Presidente, ritiene che le modifiche introdotte limitino di fatto il pluralismo in favore degli interessi del gruppo Mediaset. Osserva poi che il disegno di legge in questione ha sicuramente goduto di una corsia preferenziale, risultando in cima alle priorità dell'azione di Governo. Tale attenzione non è stata invece riservata a questioni di rilevanza sociale ben più consistente, quale ad esempio la vicenda dei novecento operai tessili, licenziati, di Castrovillari che, ancora oggi, nella indifferenza generale, continuano ad occupare la loro fabbrica. Rimangono inoltre tuttora aperti problemi gravi nell'ambito del riassetto del sistema radiotelevisivo, quali la questione delle telepromozioni, le modalità per garantire un'effettiva libertà di stampa, la definizione del sistema integrato delle comunicazioni e il grado di copertura del territorio assicurato dalla tecnologia del digitale terrestre. Ritiene quindi che sia stata persa un'importante occasione per approvare una legge migliore che consentisse il radicamento del pluralismo nel nostro Paese e fa presente la volontà del suo Gruppo di ribadire in Assemblea le considerazioni emerse in sede di Commissione e votare contro la proposta di limitazione avanzata dal Presidente.

Il senatore CREMA *(Misto-SDI)* fa presente che, nonostante la volontà del suo Gruppo di far coincidere i tempi ristretti per l'esame con la volontà di redigere una buona legge, non può non constatare il modo in cui la questione preliminare, relativa alla limitazione dell'esame del disegno di legge, abbia sostanzialmente estromesso qualsiasi apporto costruttivo da parte dei gruppi dell'opposizione. Per quanto riguarda i profili strettamente procedurali fa presente poi che la Camera dei deputati ha provveduto a modificare parti del testo che non colgono appieno le osservazioni del messaggio presidenziale ed ha, viceversa, lasciato invariate altre parti che avrebbero richiesto invece rilevanti modifiche. Sottolinea inoltre che il provvedimento è stato, come nessun altro nel corso di questa legislatura, oggetto dell'attenzione della Presidenza della Repubblica dapprima con un messaggio e successivamente con il rinvio alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione. Stigmatizza infine la necessità di apportare i necessari interventi correttivi al testo del disegno di legge in esame al fine di evitare eventuali pronunce di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale nonchè le possibili eccezioni da parte della Corte di giustizia europea sottolineando, pertanto, che il suo Gruppo inter-

verrà a sostegno delle proposte di limitazione più ampie di quella illustrata dal Presidente.

Il senatore Paolo BRUTTI *(DS-U)* annuncia anzitutto il voto contrario del proprio Gruppo alla proposta del presidente Grillo. Pur comprendendo le difficoltà della maggioranza ad apportare ulteriori modifiche al testo pervenuto dalla Camera dei deputati che avrebbero l'effetto di ritardare un provvedimento particolarmente atteso, ricorda tuttavia che tale situazione è stata comunque determinata dall'atteggiamento intransigente del Governo che non ha voluto dare seguito ai suggerimenti dell'opposizione. Ritiene poi che il disegno di legge in molte sue parti possa con tutta probabilità essere dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale. È di tutta evidenza infatti che tale disegno di legge disattende i richiami del Presidente della Repubblica sul pluralismo delle fonti di informazione e le precedenti sentenze della Corte. La competizione pubblicitaria risulta inoltre fortemente distorta dalle regole dettate dalla cosiddetta «legge Gasparri» che finirà per limitare definitivamente gli investimenti pubblicitari in carta stampata. Per sopperire a tale incresciosa situazione sarebbe bastato prevedere semplicemente l'estensione della discussione anche al comma 7 dell'articolo 15, in materia di telepromozioni. Infine, poiché le procedure previste dall'articolo 23, comma 5, del disegno di legge saranno definite soltanto dopo l'approvazione della legge stessa, paventa, a tale riguardo, la creazione di vere e proprie barriere all'entrata a scapito del pluralismo informativo.

La senatrice DONATI *(Verdi-U)* ribadisce anzitutto la propria contrarietà alle limitazioni contenute nella proposta del Presidente Ritiene al contrario che la discussione del disegno di legge in titolo debba essere estesa a questioni importanti tuttora irrisolte quali i principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale, l'accesso trasparente ai nuovi canali resi disponibili dal digitale terrestre, la regolamentazione delle posizioni dominanti nel sistema integrato delle telecomunicazioni, l'esame della normativa sulle telepromozioni e la necessità di garantire adeguate risorse finanziarie alla carta stampata. La proposta di limitazione del Presidente nasce infatti non da considerazioni di merito, ma da esigenze di adattamento alle decisioni già prese dalla Camera dei deputati, al fine unico di accelerare l'*iter* del procedimento di approvazione del disegno di legge. Ritiene infine necessario estendere la discussione anche alla disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale e alla definizione delle abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, il presidente GRILLO *(FI)*, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di limitazione dell'esame del disegno di legge n. 2175-B/*bis*, formulata ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del Regolamento da lui avanzata. All'esito dei voti la proposta del Presidente è approvata, risultando pertanto precluse le

proposte alternative dei senatori Cortiana, Cavallaro, Acciarini, Viserta Costantini, Montalbano, Turroni, Falomi, Modica, Tonini, Donati, Zanda, Montino e D'Andrea.

La Commissione dà pertanto mandato al presidente Grillo, relatore, ad illustrare all'Assemblea la proposta di limitazione dell'esame del disegno di legge n. 2175-B/*bis* testé approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

227ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2483) ***DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica,*** fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio scorso.

Il presidente RONCONI informa che sono stati presentati due emendamenti al disegno di legge (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), sui quali le Commissioni parlamentari competenti debbono esprimere il proprio parere.

Apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA MISSIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA IN RUSSIA

Il presidente RONCONI informa la Commissione che, nei giorni dal 29 marzo al 2 aprile, una Delegazione della Commissione agricoltura si è recata nella Federazione russa per una missione nel quadro del Protocollo

di Cooperazione tra il Senato della Repubblica italiana e il Consiglio della Federazione dell'Assemblea Federale della Federazione russa.

Precisa che tale missione – che si inserisce nel clima di intensa cooperazione interparlamentare sviluppatosi sia a livello di rapporti tra i vertici istituzionali dei due organismi parlamentari, sia a livello di Commissioni parlamentari – ha consentito di approfondire le prospettive di sviluppo della cooperazione agricola ed agroalimentare fra i due Paesi e di acquisire elementi di valutazione sul cammino delle riforme legislative da realizzare e da completare nel quadro della nuova legislatura recentemente eletta, contribuendo ulteriormente a rafforzare le positive relazioni bilaterali esistenti fra i due Paesi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2483

Art. 1.

1.1
MINARDO, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole da: «Al fine di ridurre» *fino a*: «organismi allevati» *con le seguenti:* «Al fine di promuovere un equilibrato inserimento nell'ambiente delle attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, ed incentivare il miglioramento della qualità e del benessere degli organismi allevati».

1.2
MURINEDDU

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Ambiente, ove se ne ravvisi la necessità, è autorizzato ad integrare i punti 1.4, 7.9 e 7.13 dell'allegato I alla presente legge».

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

191ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2717) ***Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione,*** approvato dalla Camera dei deputati

(1840) ***SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicità ingannevole***

– e petizione n. 272 ad essi attinente
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SEMERARO *(AN)* osserva che i disegni di legge in esame – di cui il primo approvato dalla Camera dei deputati – contengono alcune modifiche alla disciplina vigente in materia pubblicitaria, al fine di introdurre strumenti più efficaci per inibire l'esercizio di forme di pubblicità ingannevole. A tal proposito, i provvedimenti in titolo contengono una riformulazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 1992 che, allo stato, non consente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di intervenire per reprimere il comportamento scorretto degli operatori pubblicitari, in quanto non prevede la possibilità di irrogare sanzioni di carattere pecuniario, ma unicamente provvedimenti di inibizione della prosecuzione di diffusione del messaggio pubblicitario. Occorre inoltre ricordare che eventuali sanzioni penali possono essere comminate solo in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori.

In particolare, il disegno di legge n. 2717 stabilisce che l'Autorità competente possa irrogare sanzioni di carattere pecuniario sia in ipotesi di accoglimento del ricorso che di inottemperanza ai provvedimenti d'ur-

genza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti. Sono previste, inoltre, sanzioni per le ipotesi di inottemperanza alle richieste di fornire informazioni o eventuali documentazioni.

Il disegno di legge n. 1840 si compone invece di un unico articolo che attribuisce, in primo luogo, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la possibilità di operare anche d'ufficio, mentre la lettera *b)* prevede la trasmissione televisiva nell'eventuale pronunzia di condanna. Vengono inoltre aumentate le ammende per l'operatore pubblicitario che non ottemperi ai provvedimenti di urgenza o a quelli inibitori ovvero di rimozione degli effetti, mentre la lettera *d)* prevede un aumento della sanzione amministrativa a carico del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni richieste dall'Autorità.

Il relatore prosegue osservando che sarebbe opportuno precisare in modo adeguato la definizione di pubblicità ingannevole. In caso contrario, le modifiche proposte alla disciplina vigente rischiano di non ottenere risultati utili. Occorre infatti che siano individuati precisi limiti entro cui si possa oggettivamente parlare di pubblicità ingannevole. Auspica, pertanto, che il prosieguo dell'esame possa fornire utili contributi in tal senso.

Il senatore COVIELLO *(Mar-DL-U)* condivide le valutazioni di carattere generale proposte dal relatore. Fa presente, tuttavia, che una definizione sostanzialmente soddisfacente della pubblicità ingannevole è ricavabile dalla normativa europea che integra, del resto, le disposizioni del codice civile sulla concorrenza sleale. È poi compito dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato applicare tali norme ai casi concreti.

Il senatore TRAVAGLIA *(FI)* ritiene che, anche alla luce delle opportune considerazioni svolte dal relatore, sia indispensabile approfondire la portata delle norme contenute nei provvedimenti in esame. Sarebbe quindi utile procedere ad alcune audizioni, ad esempio dell'UPA (Utenti pubblicità associati) e del Giurì di autodisciplina pubblicitaria, per acquisire adeguati elementi conoscitivi.

Il senatore CHIUSOLI *(DS-U)* condivide le perplessità manifestate dal relatore sulla definizione di pubblicità ingannevole che, in effetti, appare non del tutto univoca. Esprime poi il convincimento che per rendere efficaci le norme che ne regolano la disciplina si debbano inasprire le pene previste e non addivenire ad una depenalizzazione che finirebbe per essere controproducente.

Il presidente PONTONE prende atto degli orientamenti emersi e propone di definire in Ufficio di Presidenza un calendario di audizioni da svolgersi prima di procedere alla discussione generale dei disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la seduta sarà sospesa per procedere in Sottocommissione alla espressione dei pareri sui disegni di legge nn. 2846 e 2175-B/*bis*.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2175-B/*bis*) ***Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati

(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PONTONE comunica che nel corso della Sottocommissione per i pareri, testè riunitasi, è stata richiesta la rimessione alla sede plenaria dell'esame del disegno di legge in titolo. L'ordine del giorno della seduta odierna è pertanto integrato con tale argomento.

Riferisce quindi sull'*iter* di tale provvedimento e sulle modifiche che sono state apportate in seguito al rinvio del Presidente della Repubblica. Ritiene che, per ciò che attiene ai profili di competenza della Commissione, non vi siano particolari osservazioni da formulare e pertanto propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore COVIELLO *(Mar-DL-U)* dichiara il proprio voto contrario.

La Commissione, infine, previa sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

246ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2058) ***Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria***, approvato dalla Camera dei deputati

(421) ***MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione***

(1393) ***VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo***

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 427, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° aprile scorso.

Il PRESIDENTE avverte che proseguirà la votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1 del disegno di legge n. 2058, a partire dalla proposta emendativa 1.115.

Il senatore MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*, dopo aver espresso il proprio rammarico per il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento 1.115, preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine allo stesso, evidenziando che la notevole diminuzione del potere d'acquisto

delle pensioni, verificatasi recentemente, rende indispensabile l'estensione alle stesse dei miglioramenti retributivi definiti in sede contrattuale.

La senatrice PILONI *(DS-U)* dopo aver sottoscritto l'emendamento 1.115, fa presente che i senatori del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo voteranno a favore dello stesso, atteso che i meccanismi di adeguamento delle pensioni risultano del tutto incongrui, poiché sono incentrati su un «paniere» inadeguato rispetto alle spese sostenute effettivamente dai pensionati e non riescono a coprire nemmeno gli effetti economici dell'inflazione.

Posto ai voti l'emendamento 1.115 viene respinto.

Il senatore RIPAMONTI *(Verdi-U)*, nell'annunciare a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.116, rileva che l'obiettivo dell'armonizzazione dei regimi contributivi, ampiamente condiviso dalle forze politiche della maggioranza e dell'opposizione, può essere conseguito solo sulla base di puntuali e precisi principi di delega, orientati verso la creazione di condizioni di trattamento uniformi per tutte le gestioni.

Posto ai voti, l'emendamento 1.116 viene respinto.

Con successiva votazione viene poi respinto l'emendamento 1.71.

Il senatore BATTAFARANO *(DS-U)* preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.119, che risponde alla fondamentale esigenza di garantire la continuità contributiva per i lavoratori precari e discontinui.

Il senatore TREU *(Mar-DL-U)*, nell'annunciare che i senatori del gruppo Margherita-DL-l'Ulivo voteranno a favore dell'emendamento 1.119, evidenzia il carattere strutturale della rilevante disposizione contenuta in esso.

Il senatore RIPAMONTI *(Verdi-U)* preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.119, rilevando che le nuove tipologie di lavoro flessibile, recentemente introdotte, rendono necessaria l'adozione di adeguate misure, volte a garantire la continuità contributiva per i lavoratori discontinui e precari.

Il senatore MALABARBA *(Misto-RC)* dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 1.119, a favore del quale voterà.

Posto ai voti, l'emendamento 1.119 viene respinto.

A seguito di una richiesta di chiarimento della senatrice PILONI *(DS-U)*, relativamente all'emendamento 1.377, soppressivo della lettera *g)* del comma 1, il relatore alla Commissione MORRA *(FI)* precisa che il principio di delega ivi contenuto è stato elaborato anteriormente all'emanazione del decreto-legge n. 269 del 2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo dei conti pubblici. Tale decreto, all'articolo 45, ha equiparato l'aliquota dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti.

La senatrice PILONI *(DS-U)* precisa che l'estensione delle prestazioni e delle garanzie a carattere sociale e formativo, prevista dal principio di delega in discussione, va ben oltre la prescrizione di cui all'articolo 45 del sopracitato decreto-legge n. 269 del 2003.

Il PRESIDENTE propone di accantonare temporaneamente la votazione dell'emendamento 1.377, nonché degli emendamenti 1.155, 1.269, 1.120, 1.144 e 1.145, relativi tutti alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene su tale ultima proposta.

Il senatore MALABARBA *(Misto-RC)* a nome della componente di Rifondazione comunista del gruppo Misto, raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 1.76, che introduce un periodo fisso di contribuzione figurativa a favore dei disoccupati, ponendola a carico della fiscalità generale. Tale misura risulta necessaria soprattutto alla luce della diffusione di diverse forme di lavoro discontinuo, recentemente disciplinate dalla legge n. 30 del 2003, che comportano l'alternanza di periodi lavorativi e periodi di inattività.

Posto ai voti, l'emendamento 1.76 viene respinto.

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto proprio l'emendamento 1.262, lo riformula nel senso indicato dal relatore nella seduta notturna del 30 marzo.

L'emendamento 1.262 (nel testo 2), posto ai voti, viene accolto dalla Commissione.

Il senatore RIPAMONTI *(Verdi-U)* preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.156, finalizzato ad eliminare la distinzione tra lavori usuranti e lavori particolarmente usuranti, del tutto arbitraria, e suscettibile di creare ingiustificate disparità di trattamento, nonché a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale, modificando anche i relativi limiti di reddito.

Posto ai voti, l'emendamento 1.156 viene respinto.

Con successiva votazione, viene respinto l'emendamento 1.157.

Il senatore MALABARBA *(Misto-RC)* preannuncia a nome della componente di Rifondazione comunista del gruppo misto, il voto favorevole sull'emendamento 1.77, rilevando che lo stesso è volto ad agganciare l'andamento dei trattamenti pensionistici alla dinamica dei redditi.

La senatrice PILONI *(DS-U)* e il senatore MONTANIGNO *(Mar-DL-U)* aggiungono la firma all'emendamento 1.77 che, posto ai voti, viene respinto.

Dopo che il senatore RIPAMONTI *(Verdi-U)* ha preannunciato a nome del gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sull'emendamento 1.158, lo stesso, posto ai voti, viene respinto.

Con successiva votazione, viene respinto l'emendamento 1.159.

Il senatore DI SIENA *(DS-U)* preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.271, volto ad estendere la platea dei beneficiari dell'elevazione delle pensioni minime. Si tratta, come è noto, di una promessa sbandierata dall'attuale Presidente del Consiglio durante la campagna elettorale del 2001, ma rimasta in seguito sostanzialmente disattesa.

Il senatore PAGLIARULO *(Misto-Com)*, il senatore MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*, il senatore MALABARBA *(Misto-RC)* e il senatore PETERLINI *(Aut)* aggiungono la firma all'emendamento 1.271.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 1.271 e 1.160, di identico tenore, vengono respinti.

Posto ai voti, viene accolto l'emendamento 1.9 (testo 2).

Il PRESIDENTE dichiara quindi preclusi gli emendamenti 1.162, 1.285, 1.163, 1.44 e 1.284, tutti relativi alla lettera *a)* del comma 2, soppressa conseguentemente all'accoglimento dell'emendamento governativo 1.0.1, nella seduta pomeridiana del 31 marzo.

La senatrice PILONI *(DS-U)* aggiunge la firma all'emendamento 1.98, preannunciando a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine allo stesso, volto ad assicurare il mantenimento dei requisiti attualmente vigenti per il pensionamento per i lavoratori interessati da programmi di ristrutturazione aziendale.

Il senatore MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*, dopo aver aggiunto la firma all'emendamento 1.98, fa presente che il gruppo della Margherita-

DL-l'Ulivo voterà a favore dello stesso, evidenziando che la disciplina prevista dall'articolo 1-*quinquies*, introdotto con il sub-emendamento del Governo 1.0.1/1000, già accolto nella citata seduta pomeridiana del 31 marzo, risulta del tutto inadeguata, e suscettibile di dar luogo a profonde ed ingiustificate disparità di trattamento.

Il senatore MALABARBA *(Misto-RC)*, dopo aver aggiunto la firma all'emendamento 1.98, preannuncia, a nome della componente di Rifondazione comunista del gruppo Misto, il voto favorevole in ordine allo stesso: occorre infatti ricordare che risultano esclusi dalla disciplina transitoria di cui al citato articolo 1-*quinquies* i lavoratori attualmente in cassa integrazione e in attesa di essere collocati in mobilità, con tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti da tale ingiusta e paradossale esclusione, che penalizza in modo particolare i lavoratori anziani.

I senatori TREU *(Mar-DL-U)*, RIPAMONTI *(Verdi-U)*, DI SIENA *(DS-U)*, BATTAFARANO *(DS-U)* e PETERLINI *(Aut)* dichiarano di aggiungere la firma all'emendamento 1.98.

Il relatore MORRA *(FI)*, dopo aver sottolineato l'importanza della tematica trattata nell'emendamento 1.98, prospetta l'opportunità di riformulare lo stesso, in modo tale da ampliare, sotto il profilo temporale, l'ambito di applicabilità della disciplina in questione. Una eventuale reiezione di tale proposta, pertanto, assumerebbe un significato meramente tecnico, e potrebbe consentire di avviare una riflessione per pervenire ad un'adeguata riformulazione, nel caso della ripresentazione dell'emendamento per la discussione in Assemblea.

Il senatore VANZO *(LP)* dichiara di condividere l'ipotesi formulata dal relatore, riguardo all'emendamento 1.98.

Il senatore TOFANI *(AN)* sottolinea la fondatezza del problema posto dal senatore Malabarba relativamente alla posizione dei lavoratori in cassa integrazione, che rischiano di essere ingiustamente penalizzati dalla disciplina contemplata dall'articolo 1-*quinquies*. Permane quindi l'oggettiva esigenza, condivisa da tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, di individuare un'adeguata soluzione e, a tal fine, potrebbe essere opportuno accantonare la trattazione dell'emendamento 1.98, per disporre del tempo necessario per approfondire la questione e delineare una proposta il più possibile condivisa, da sottoporre quanto prima al vaglio della Commissione.

Il PRESIDENTE, aderendo alla proposta del senatore Tofani, sulla quale si pronunciano in senso favorevole anche il relatore MORRA *(FI)* e il senatore VANZO *(LP)*, dispone il temporaneo accantonamento della votazione sull'emendamento 1.98.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 1.286 risulta, nella parte dispositiva, identico all'emendamento 1.164, riformulato dai proponenti con la soppressione della clausola di copertura finanziaria e già inviato alla Commissione bilancio per l'espressione del parere, non ancora pervenuto. Sull'emendamento 1.286, peraltro, permane il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, motivato per il disaccordo sui mezzi indicati dai proponenti al fine di reperire le risorse per fare fronte a nuove spese, che appaiono, in questo caso, del tutto ipotetiche. Il voto sull'emendamento 1.164 (testo 2) resterà invece sospeso fino all'acquisizione dell'avviso della 5ª Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.286 viene respinto.

Il PRESIDENTE avverte quindi che sono preclusi gli emendamenti 1.169, 1.165, 1.287, 1.288, 1.166, 1.167, 1.289, 1.61, 1.168 e 1.170, tutti relativi alla lettera *b)* del comma 2, anch'essa soppressa con l'accoglimento dell'emendamento 1.0.1.

Il senatore MALABARABA *(Misto-RC)* preannuncia, a nome della componente di Rifondazione comunista del gruppo Misto, il voto favorevole sull'emendamento 1.79, evidenziando che la misura attinente alla liberalizzazione dell'età pensionabile, contemplata all'articolo 1, comma 2, lettera *c)* del disegno di legge in titolo, è suscettibile di aggravare il problema della disoccupazione giovanile.

La senatrice PILONI *(DS-U)*, nell'annunciare il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 1.79, al quale aggiunge la firma, osserva che il principio di delega che figura alla lettera *c)* desta forti perplessità nella parte in cui fa salve per le lavoratrici le norme in materia di pensionamento di vecchiaia mentre consente ai lavoratori i cui trattamenti siano liquidati secondo il sistema contributivo, la facoltà di proseguire la propria attività lavorativa fino a 65 anni.

Il senatore RIPAMONTI *(Verdi-U)* dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 1.79 che, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Con successiva votazione viene respinto l'emendamento 1.172.

Il senatore RIPAMONTI *(Verdi-U)* preannuncia a nome del gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sull'emendamento 1.171.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.171 e 1.290, entrambi volti a sopprimere la stessa parte della lettera *c)*.

Con successiva votazione congiunta, vengono respinti gli emendamenti 1.173 e 1.291, di analogo contenuto.

Successivamente con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 1.174, 1.175 e 1.62.

Poste congiuntamente ai voti, vengono quindi respinte le proposte emendative 1.176, 1.43 e 1.292, di identico tenore.

Il senatore BATTAFARANO *(DS-U),* preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.359, che si propone di dar vita ad uno specifico correttivo all'elevazione generalizzata dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento voluta dal Governo, con la introduzione di una disciplina speciale, più favorevole, relativamente alla maturazione del diritto di conseguire la pensione per i genitori di soggetti disabili.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.359.

Successivamente il PRESIDENTE dichiara l'assorbimento della proposta emendativa 1.376, per effetto dell'introduzione di un principio di delega di analogo contenuto, nell'ambito del già citato emendamento governativo 1.0.1.

Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 1.95.

Il senatore MALABARBA *(Misto-RC)* dichiara, a nome della componente di Rifondazione comunista del gruppo Misto, il voto favorevole sull'emendamento 1.80, evidenziando che la misura dell'abolizione del divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro è inaccettabile, soprattutto per l'incompatibilità della stessa con le esigenze inerenti all'occupazione giovanile.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.80 e 1.45, entrambi soppressivi della lettera *d).* Viene quindi respinto l'emendamento 1.177.

Il senatore RIPAMONTI *(Verdi-U)* preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.178, evidenziando che i nuovi requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di anzianità rendono inopportuna la limitazione della cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro in funzione della anzianità contributiva e dell'età.

L'emendamento 1.178, posto ai voti, è respinto.

Il senatore BATTAFARANO *(DS-U)* preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.179, sottolineando l'opportunità di consentire la cumulabilità delle pre-

stazioni di inabilità e di invalidità, liquidate dall'INPS in conseguenza di infortunio sul lavoro, con la rendita vitalizia erogata dall'INAIL.

Il senatore PETERLINI *(Aut)* dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 1.179.

Il relatore MORRA *(FI)* precisa brevemente che la disposizione di copertura finanziaria, prevista nell'emendamento in questione, risulta incompatibile con le linee politiche generali seguite dall'Esecutivo, sottolineando tuttavia l'importanza della tematica trattata nella proposta emendativa 1.179, della quale pertanto propone la reiezione, finalizzata però a consentire un ulteriore approfondimento, nella successiva fase dell'esame in Assemblea.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 1.179 e 1.293, di analogo tenore.

La senatrice PILONI *(DS-U)* preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.180, rilevando che lo stesso è volto a ripristinare il diritto individuale all'integrazione al trattamento minimo.

Il senatore MONTAGNINO *(Mar-DL-U)* dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 1.180.

Successivamente, posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, vengono respinti gli emendamenti 1.180 e 1.294.

Il PRESIDENTE ricorda che, in una precedente seduta, il relatore e il rappresentante del Governo si erano riservati di esprimere il parere sull'emendamento 1.11.

Il relatore MORRA *(FI)* formula parere contrario sull'emendamento 1.11, in quanto esso reca un disciplina più generica di quella, più puntuale, contemplata nell'emendamento 1.114 A, riformulato dai proponenti in un nuovo testo, privo della clausola di copertura finanziaria – pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 1º aprile – e al momento in attesa del parere della 5ª Commissione permanente.

Il sottosegretario BRAMBILLA dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore, in ordine all'emendamento 1.11.

Il senatore PETERLINI *(Aut)* dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 1.114 A.

Posto ai voti, l'emendamento 1.11 viene respinto.

La senatrice PILONI *(DS-U)* preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 1.378, a firma del relatore, evidenziando che, a fronte dell'aumento delle aliquote contributive per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 – introdotto con il decreto-legge n. 269 del 2003 – occorre garantire a tali categorie un rafforzamento delle tutele previdenziali ed assistenziali.

Il PRESIDENTE, aderendo alla richiesta rivoltagli dal relatore MORRA *(FI)*, dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.378, soppressivo della lettera *f)* del comma 2, nonché degli emendamenti 1.81, 1.121, 1.122, 1.187, 1.124, 1.181, 1.182, 1.295, 1.183, 1.184, 1.296, 1.123, 1.185 e 1.297, tutti relativi alla medesima lettera *f)*.

Il senatore RIPAMONTI *(Verdi-U)* preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.186, sottolineando la necessità di ampliare le tutele a favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a seguito dell'aumento dell'aliquota contributiva introdotto dall'articolo 45 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Il senatore BATTAFARANO *(DS-U)* fa presente che i senatori del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo voteranno a favore dell'emendamento 1.298, dichiarando di condividere le considerazioni testé espresse dal senatore Ripamonti, relativamente all'esigenza di ampliare le tutele dei lavoratori con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa.

Il PRESIDENTE avverte che, ove accolti, gli emendamenti 1.186 e 1.298 dovranno essere riformulati, eventualmente in sede di coordinamento formale del testo, sostituendo il rinvio alla lettera *f)* in essi contenuto con il riferimento esplicito ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995.

Il senatore PETERLINI *(Aut)* dichiara di aggiungere la firma a entrambi gli emendamenti in votazione.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.186 e 1.298, di identico tenore, vengono respinti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone di accantonare temporaneamente la votazione degli emendamenti 1.188 e 1.299.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il senatore MONTAGNINO *(Mar-DL-U)* fa presente che il gruppo della Margherita-DL-l'Ulivo voterà a favore dell'emendamento 1.125,

volto ad ampliare la possibilità di totalizzazione dei contributi maturati, esprimendo rammarico per il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo in ordine a tale proposta emendativa.

Il relatore MORRA *(FI)* si riserva di valutare, in relazione ad altri emendamenti presentati, l'opportunità di introdurre una riduzione dei requisiti minimi di permanenza presso una stessa gestione – fissati in cinque anni – previsti dal disegno di legge all'esame per potere accedere alla totalizzazione dei contributi; a suo avviso, risulta comunque inopportuno eliminare del tutto il riferimento a un periodo minimo di iscrizione, necessario per potere fruire di tale istituto, come invece previsto nella proposta in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.125 è respinto.

Con successiva votazione, viene respinto l'emendamento 1.127.

Il senatore BATTAFARANO *(DS-U)* preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.126, sottolineando la necessità di estendere la possibilità di totalizzazione delle posizioni assicurative, anche alla luce dell'attuale situazione di precarietà riscontrabile nel mercato del lavoro.

Posto ai voti, l'emendamento 1.126 viene respinto.

Con successiva votazione, viene respinto l'emendamento 1.128.

L'emendamento 1.260 viene quindi dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto proprio l'emendamento 1.264 – al fine di non dichiararne la decadenza per l'assenza del proponente, impossibilitato ad essere presente nella seduta odierna –, lo stesso posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ SETTE APRILE

Il PRESIDENTE avverte che, in accoglimento della richiesta avanzata da alcuni componenti della Commissione, le sedute già convocate per oggi alle 20,30 e per domani alle 14,30 non avranno più luogo.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta odierna, per l'esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile e del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058

Art. 1.

1.115

MONTAGNINO, D'ANDREA, MALABARBA, PILONI

Al comma 1, dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e*-bis) estendere i miglioramenti degli stipendi e dei salari, stabiliti dalle contrattazioni negoziali dei settori pubblico e privato, al trattamento economico dei pensionati delle corrispondenti categorie;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *e*-bis) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* deI decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.116

RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, D'ANDREA, TREU, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e*-bis) nell'ambito del processo di armonizzazione dei regimi contributivi vigenti, prevedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto delegato attuativo della presente disposizione, a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti a gestioni previdenziali obbligatorie istituite presso l'INPS, ivi compresi i Fondi speciali di previdenza, si applichino, ai fini del calcolo degli importi pensionistici, condizioni di trattamento uniformi per tutte le gestioni, con particolare riguardo: alle aliquote di rendimento da applicare, con esclusivo riferimento ai periodi di contribuzione posteriori alla data suddetta; all'arco temporale cui si riferiscono le retribuzioni da considerare per calcolare la retribuzione pensionabile; ai metodi di perequazione adottati».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *e*-bis) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.71

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.119

RIPAMONTI, TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO, MALABARBA

Al comma 1, lettera f)*, dopo le parole:* «periodi assicurativi» *inserire le seguenti:* «, con particolare riguardo all'esigenza di sostenere la continuità contributiva dei lavoratori precari e discontinui,».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.377

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.155

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g)*, sopprimere le parole da:* «, in modo che sia comunque garantito» *fino alla fine della lettera.*

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.269

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, MALABARBA

Al comma 1, lettera g)*, sopprimere le parole da:* «, in modo che sia comunque garantito» *fino alla fine della lettera.*

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 649;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.120

RIPAMONTI, TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole da*: «in modo che sia comunque garantito» *fino alla fine del periodo con le seguenti parole*: «, nel quadro di una generale estensione a tali lavoratori degli istituti di sostegno e integrazione del reddito.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *g)* del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 mano 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.144

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «prevedendo in particolare che:

1) in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto

1995, n. 335, e successive modifiche e integrazioni, vengano estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti;

2) in costanza di rapporto, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, venga mantenuto il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

3) le quantità economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come stabilito dal decreto ministeriali 12 gennaio 2001 vengano estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, saranno individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 così come integrata dalla presente disposizione;

4) il premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 relativo all'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali, venga esteso anche nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, è venga posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione».

Consegeuentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *g)*, del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.145

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo, in particolare, adeguati strumenti di protezione per i periodi di in occupazione, disoccupazione e in genere per i periodi di discontinuità nei rapporti di lavoro;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *g)*, del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

1.76

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)*. Garantire che indipendentemente dal valore dei contributi versati, ogni armo di contribuzione produca un minimo di pensione pari ad un quindicesimo di trattamento minimo; che vengano riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa a carico della fiscalità generale se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire dalla maggiore età.».

Conseguentemente:

Compensazione n. 1

Alla lettera *c)* alinea 1 lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31.12.2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

Compensazione n. 2:

All'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

o) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

p) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

q) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

r) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

s) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

t) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

u) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.262

TREMATERRA

Al comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente lettera:*

«g-*bis).* prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui alla precedente lettera *g),* di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme».

1.262 (testo 2)
TREMATERRA, ZANOLETTI

Al comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente lettera:*

«g-*bis).* prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme».

1.156
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente lettera:*

«g-*bis*) all'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 è soppressa, ovunque ricorra, la parola: 'particolarmente'e dopo la parola: 'usuranti'sono aggiunte, ovunque ricorra, le parole: 'e pesanti', garantendo che si provveda conseguentemente a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare i limiti di reddito».

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in f ne le seguenti parole: «*fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g-*bis*), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.157

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* assicurare che, indipendentemente dal valore dei contributi versati, ogni anno di contribuzione produca un minimo di pensione pari ad un quinto del trattamento minimo».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g-*bis*), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.77

MALABARBA, SODANO Tommaso, PILONI, MONTAGNINO

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente*:

«g-*bis*. Garantire che le prestazioni pensionistiche, dal 1.1.2004, siano subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento; che non faccia parte del reddito la casa di abitazione; che il rapporto tra salario e pensione sia garantito in base ad una verifica annuale con conseguente rivalutazione della pensione.»

Conseguentemente:

Compensazione n. 1

Alla lettera *c)* alinea 1 lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31.12.2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

Compensazione n. 2

All'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

v) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

w) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

x) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

y) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

z) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

aa) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

bb) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.158

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere, la seguente lettera:*

g-*bis.)* garantire che le prestazioni pensionistiche, dal 1º gennaio 2004, siano subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento; che non faccia parte del reddito la casa di abitazione; che il rap-

porto tra salari e pensioni sia garantito in base ad una verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g-*bis*), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.159

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere, la seguente lettera:*

g-*bis.)* stabilire che, a partire dal 1° gennaio 2004, il minimo di pensione sia fissato in 690 euro al mese; a sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo sia riconosciuta una *una tantum* di 600 euro.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g-*bis*), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,

per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.271

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, MALABARBA, MONTAGNINO, PAGLIARULO, PETERLINI

Al comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente:* «g-*bis)* estendere la platea dei beneficiari dell'elevazione delle pensioni al minimo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g-*bis)*, comma 1 dell'articolo 1 cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.160

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI, MALABARBA, MONTAGNINO, PAGLIARULO, PETERLINI

Al comma 1, dopo la lettera, g) *aggiungere la seguente lettera:* «g-*bis.)* estendere la platea dei beneficiari dell'elevazione delle pensioni al minimo»;

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *g*-bis), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.9

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, dopo le parole: «il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1,» *inserire le seguenti parole:* «fatte salve le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento di Bolzano, previste dai relativi Statuti, dalle norme di attuazione e dal Titolo V della Costituzione».

1.9 (testo 2)

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, dopo le parole: «il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1,» *inserire le seguenti parole:* «fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento di Bolzano, previste dai relativi Statuti, dalle norme di attuazione e dal Titolo V della Costituzione».

1.162

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* «garantire al lavoratore» *aggiungere le seguenti:* «, anche dipendente delle pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente all'articolo 7 comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a)*, del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.285

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS, MALABARBA, MONTAGNINO

Al comma 2 lettera a), *dopo le parole:* «garantire al lavoratore» *inserire le seguenti:* «, anche dipendente delle pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a)*, comma 2 dell'articolo 1 cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 5 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.163

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole da:* «; i periodi di anzianità contributiva maturati» *fino a:* «data predetta» *con le seguenti:* «, nonché alla salvaguardia del relativo sistema di calcolo in vigore alla data della suddetta certificazione e di ogni altro criterio che possa avere riflessi diretti o indiretti sul computo e sull'ammontare dell'erogazione previdenziale certificata».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a)*, del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1. articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2. articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4. articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6. articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7. articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.44

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole da:* «; i periodi di anzianità contributiva maturati» *fino a:* «data predetta» *con le seguenti:* «, nonché alla salvaguardia del relativo sistema di calcolo in vigore alla data della suddetta certificazione e di ogni altro criterio che possa avere riflessi

diretti o indiretti sul computo e sull'ammontare dell'erogazione previdenziale certificata.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da:* «escludere fino a: obbligatoria; *dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

Art. 7-*bis*.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-*ter*.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Art. 7-*quater*.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.284

GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole da:* «i periodi di anzianità contributiva maturati» *fino a:* «data predetta» *con le seguenti:* «, nonché alla salvaguardia del relativo sistema di calcolo in vigore alla data della suddetta certificazione e di ogni altro criterio che possa avere riflessi diretti o indiretti sul computo e sull'ammontare dell'erogazione previdenziale certificata».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.98

VANZO, PILONI, TREU, MONTAGNINO, MALABARBA, PETERLINI, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO

Al comma 2, aggiungere dopo lettera a) *la seguente:*

«a-bis), garantire ai lavoratori interessati a programmi per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale già adottati ed in presenza di reali situazioni di crisi, il mantenimento dei requisiti per la pensione».

1.286

GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:* «a-*bis)* individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contribu-

tivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera a-*bis)* del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.169

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* «di proseguire l'attività lavorativa» *aggiungere le seguenti:* «senza prevedere limiti relativi al posticipo dell'accesso al pensionamento».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *b)*, del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo S della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.165

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b)*, sopprimere le parole da:* «, il quale può decidere» *fino a:* «deducibilità fiscale,».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *b)*, del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"*a)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.287

GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO, MALABARBA

Al comma 2, lettera b)*, sopprimere le parole da:* «, il quale può decidere» *fino a:* «deducibilità fiscale».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.288

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO, MALABARBA, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera b)*, sopprimere le parole:* «e che la parte rimanente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *b)*, comma 2 dell'articolo 1 cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"*a)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.166

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera b)*, sopprimere le parole:* «e che la parte rimanente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro».

1.167

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «alla riduzione del costo del lavoro» *con le seguenti:* «alle regioni di residenza dei lavoratori e finalizzata al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *b)*, del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"*a)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.289

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, MALABARBA

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «alla riduzione del costo del lavoro» *con le seguenti:* «alle regioni di residenza dei lavoratori e finalizzata al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"*a)* articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.61

FABBRI, IZZO

Al comma 2, lettera b) *dopo le parole:* «, e che la parte rimanente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro» *aggiungere le seguenti:* «ed alla riduzione del costo del lavoro».

1.168

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b)*, sopprimere le parole da:* «prevedere che l'opzione sia esercitabile» *fino alla fine della lettera».*

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *b)*, del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"*a)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazione, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.170

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b)*, in fine, sostituire le parole:* «che la retribuzione successiva all'esercizio dell'opzione sia» *con le seguenti:* «condizioni economiche almeno equivalenti e con retribuzione.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *b)*, del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"*a)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.164

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera 0-*c)*, del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"*a)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento. *b)* sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.164 (testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni».

1.79

MALABARBA, SODANO Tommaso, PILONI, RIPAMONTI

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera c).

1.172

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo» *con le seguenti:* «prevedere».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera 2), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"*a)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.171

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera c), *sopprimere le parole:* «prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *c)*, del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.290

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO, MALABARBA

Al comma 2, lettera c), *sopprimere le parole:* «prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa».

1.173

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole da:* «e facendo comunque salva» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «salvo scelta contraria del medesimo lavoratore, come previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *c)*, del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.291

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole da:* «e facendo comunque salva» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «salvo scelta contraria

del medesimo lavoratore, come previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.174

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera c), *in fine, sopprimere le parole da:* «di proseguire in modo automatico» fino *alla fine della lettera.*

Conseguentemente all'articolo 7 comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *c)*, del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692; 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 71;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.175

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PRETIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera c), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «senza la richiesta del preventivo accordo del datore di lavoro».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1.62

FABBRI, IZZO

Al comma 2, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ad eccezione dei casi di ristrutturazione aziendale o crisi aziendale anche per difficoltà economiche e di mercato».

1.176

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) garantire la fruizione ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di

procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *c*-bis), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.43

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da:* «escludere» *fino a* «obbligatoria»; *dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

«Art. 7-*bis*.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-*ter*.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Art. 7-*quater*.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.292

MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS, MALABARBA

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera *c*-bis) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.359

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 2, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di accedere al trattamento pensionistico al raggiungimento del requisito di 35 anni di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria, a prescindere dall'età anagrafica».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *c*-bis) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84».

1.376

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravita di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che trasformino il rapporto di lavoro da tempo totale a tempo parziale ai fini dell'assistenza familiare, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva consentendo, in particolare, la contribuzione figurativa compensativa fino al raggiungimento della piena contribuzione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *c*-bis) del comma 2, dell'articolo 1), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e ll-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.95

VANZO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis) rivedere l'istituto della pensione di reversibilità, prevedendo una maggior tutela dei figli di primo letto privi o a basso reddito ovvero disabili in sede di ripartizione dell'assegno di reversibilità qualora debbano concorrere col coniuge superstite non genitore;».

1.80

MALABARBA, SODANO Tommaso

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

1.45

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.177

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* «ampliare progressivamente la possibilità di», *con le seguenti:* «prevedere la».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1.178

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* «in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento».

1.179

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PETERLINI

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) consentire la cumulabilità tra le pensioni di inabilità e di invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;»

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *d*-bis), del comma 2, dell'articolo 1,

cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1. articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2. articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4. articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6. articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7. articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.293

BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS, PETERLINI

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) prevedere la cumulabilità tra le pensioni di inabilità e ai invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *d*-bis), comma 2 dell'articolo 1 cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.180

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MONTAGNINO

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) ripristinare il diritto individuale all'integrazione al trattamento minimo;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *d*-bis), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.294

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, MONTAGNINO

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) ripristinare il diritto individuale all'integrazione al trattamento minimo;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *d*-bis), comma 2 dell'articolo 1 cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.11

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) promuovere forme di lavoro flessibile e di *part time* per favorire la partecipazione dei lavoratori anziani e dei pensionati al mercato del lavoro, anche per solo poche ore al giorno;».

1.378

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.81

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

1.121

RIPAMONTI, BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, sostituire la lettera f) *con la seguente: «f)* ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo l'innalzamento fino al 20 per cento delle aliquote vigenti per i lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e l'estensione ai medesimi lavoratori della tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria prevista per i lavoratori subordinati».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono

stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.122

BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, RIPAMONTI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, sostituire la lettera f) *con la seguente: «f)* ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo un graduale innalzamento delle aliquote vigenti per i lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria finalizzate al finanziamento di prestazioni a carattere sociale e formativo a favore dei medesimi lavoratori, con particolare riguardo all'esigenza di garantire:

1) una tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria di livello equivalente a quella prevista per i lavoratori subordinati, prevedendo che costituisca presupposto per l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto;

2) il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di informazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.187

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole:* «l'applicazione graduale delle aliquote vigenti» *con le seguenti:* «l'applicazione delle vigenti aliquote di computo per il calcolo della pensione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *f),* del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.124

TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole da:* «prevedendo l'applicazione» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «, prevedendo la graduale elevazione dell'aliquota contributiva relativa a tale tipo di prestazione, nel quadro di un processo di armonizzazione ed avvicinamento delle aliquote di contribuzione relative a tutte le tipologie di prestazione lavorativa;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.181

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole da:* «prevedendo» *fino a:* «l'INPS», *con le seguenti:* «, con effetto dal 1º gennaio 2004, l'aumento

di un punto percentuale ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *f),* del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.182

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera f), *dopo le parole:* «aliquote vigenti», *aggiungere le seguenti:* «, incluse quelle per il computo delle erogazioni previdenziali,».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *f),* del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.295

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera f), *dopo le parole:* «aliquote vigenti», *aggiungere le seguenti:* «, incluse quelle per il computo delle erogazioni previdenziali,».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.183

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera f), *dopo le parole:* «non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria», *aggiungere le seguenti:* «, riportando l'aliquota di computo alla percentuale dell'aliquota contributiva».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *f),* del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.184

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da:* «escludere», *fino a:* «obbligatoria».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *f),* del comma 2, dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.296

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da:* «escludere», *fino a:* «obbligatori».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 mano 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.123

TREU, MONTAGNINO, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, lettera f), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «prevedere che l'intero incremento dell'aliquota di contribuzione sia destinato al finanziamento di prestazioni a carattere sociale e formativo, con particolare riguardo all'esigenza di garantire a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza:

1) una tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria di livello equivalente a quella prevista per i lavoratori subordinati, prevedendo che costituisca presupposto per l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto;

2) il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di informazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 mano 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.185

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «*sia destinata a», *con le seguenti:* «nei limiti di una spesa minima pari ad un'aliquota contributiva dell'un per cento, sia destinata a finanziare le».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *f)*, del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.297

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole:* «sia destinata a» *con le seguenti:* «nei limiti di una spesa minima pari ad un'aliquota contributiva dell'1 per cento, sia destinata a finanziare le».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.186

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PETERLINI

Al comma 2, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) prevedere che l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, sia esteso ai soggetti di cui alla lettera *f*); prevedere un incremento delle risorse a disposizione del Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva di cui all'articolo 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; stabilire, per i medesimi soggetti, il diritto ad un'integrazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della differenza tra le aliquote di computo della gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti; prevedere altresì: la copertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; l'indennizzo al datore di lavoro o al committente di eventuali assenze facoltative

connesse alla maternità o alla paternità che determinino interruzione del lavoro, della collaborazione o della consulenza; il finanziamento di permessi retribuiti per allattamento; l'erogazione di un'indennità proporzionata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di malattia; modifiche e integrazioni della disciplina dell'assegno familiare, in modo da estenderne l'ambito di applicazione e il novero dei beneficiari; prevedere per questi soggetti l'applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45; estendere a favore dei medesimi soggetti la possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contributi previdenziali pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *f*-bis), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.298

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, MALABARBA, PETERLINI

Al comma 2, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«f-*bis*) prevedere che l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, sia esteso ai soggetti di cui alla lettera *f*); prevedere un incremento delle risorse a disposizione del Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva di cui all'articolo 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; stabilire, per i medesimi soggetti, il diritto ad un'integrazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della differenza tra le aliquote di computo della gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti; prevedere altresì: la copertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; l'indennizzo al datore di lavoro o al committente di eventuali assenze facoltative connesse alla maternità o alla paternità che determinino interruzione del lavoro, della collaborazione o della consulenza; il finanziamento di permessi retribuiti per allattamento; l'erogazione di un'indennità proporzionata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di malattia; il finanziamento di permessi retribuiti per allattamento; modifiche e integrazioni della disciplina dell'assegno familiare, in modo da estenderne l'ambito di applicazione e il novero dei beneficiari; prevedere per questi soggetti l'applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45; estendere a favore dei medesimi soggetti la possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contributi previdenziali pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f-*bis*), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.188

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-*bis*) prevedere che, al fine di assicurare il diritto alla formazione permanente e all'identità professionale dei medesimi soggetti, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, così come previsto dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia costituito un apposito fondo il quale finanzi misure di sostegno al reddito dei lavoratori impegnati in attività di formazione ed i piani di formazione programmati dalle regioni; prevedere che tale fondo sia finanziato con una quota pari allo 0,30 per cento della retribuzione, da scomputare dall'aumento del contributo dovuto di cui alla lettera *f)*, nonché, eventualmente, da contributi a carico della fiscalità generale dello Stato, da risorse del Fondo sociale europeo, dal cofinanziamento delle regioni;»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f-*bis*), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.299

PILONI, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-*bis*) prevedere che, al fine di assicurare il diritto alla formazione permanente e all'identità professionale dei medesimi soggetti, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, così come previsto dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia costituito un apposito fondo il quale finanzi misure di sostegno al reddito dei lavoratori impegnati in attività di formazione ed i piani di formazione programmati dalle regioni; prevedere che tale fondo sia finanziato con una quota pari allo 0,30 per cento della retribuzione, da scomputare dall'aumento del contributo dovuto di cui alla lettera *f)*, nonché, eventualmente, da contributi a carico della fiscalità generale dello Stato, da risorse del Fondo sociale europeo, dal cofinanziamento delle regioni;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera f-*bis*) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.125

DATO, MONTAGNINO, TREU

Al comma 2, dopo la lettera f), *inserire la seguente:*

«f-*bis*) per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedere la possibilità di totalizzazione dei contributi maturati nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f-*bis*) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.127

BATTAFARANO, MONTAGNINO, D'ANDREA, TREU, DATO, RIPAMONTI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, dopo la lettera f), *inserire la seguente:*

«"f-bis) disciplinare l'estensione della tutela in caso di malattia ed infortunio per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, utilizzando come parametro di riferimento quanto stabilito in materia per il lavoro dipendente;»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f-*bis*) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.126

BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, RIPAMONTI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, dopo la lettera f), *inserire la seguente:* «f-*bis*) nell'ambito del processo di omogeneizzazione dei diversi regimi previdenziali, prevedere la possibilità di ricongiunzione e totalizzazione delle posizioni assicurative frazionate o realizzate con enti differenti, secondo le modalità previste dall'attuale disciplina per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di cui alla lettera f-*bis*) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.128

RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, TREU, DATO, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, dopo la lettera f), *inserire la seguente:*

«*f*-bis) nell'ambito dell'attuazione della disciplina istitutiva del "Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva dei lavoratori discontinui", di cui all'articolo 69, comma 9, della legge n. 388 del 2000, prevedere o ampliare la possibilità di riscatto e prosecuzione volontaria per i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo parziale e dei lavoratori iscritti gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *f*-bis) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.260

COLETTI

Al comma 2, dopo la lettera f), *inserire la seguente*

«*f*-bis) prevedere la possibilità, per gli imprenditori agricoli in pensione che abbiano maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, di accedere ad una riduzione, nella misura del 50 per cento, degli oneri contributivi dovuti per i maggiori periodi di attività lavorativa;».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.264

TREMATERRA, ZANOLETTI

Al comma 2, dopo la lettera f), *inserire la seguente:*

«*f*-bis) il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, secondo le modalità fissate dalle parti sociali attraverso la contrattazione collettiva nazionale».

Conseguentemente alla successiva lettera g) *sopprimere i punti 1) e 2).*

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

200ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2873) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica***
(Rinvio dell'esame)

Il presidente TOMASSINI comunica che la Commissione Affari costituzionali non ha ancora espresso il proprio parere sui presupposti di necessità e di urgenza, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, relativamente al disegno di legge in titolo. Propone pertanto di rinviare l'esame alla prossima seduta.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

312ª Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2874) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia***
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SPECCHIA *(AN)*, riferisce alla Commissione sul decreto-legge in titolo che, alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, proroga al 31 luglio del 2004 il termine per la presentazione della domanda volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato. A tale riguardo, va ricordato che il comma 15 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 aveva fissato al 31 marzo 2004 il termine relativo alla suddetta domanda, da presentare alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 proroga poi al 31 luglio 2004 il termine, di cui al comma 32 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, per la presentazione al comune della domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio.

In conseguenza delle due suddette proroghe, la lettera b) del comma 1 proroga al 30 settembre 2004 il termine per il pagamento della seconda rata dell'oblazione e della seconda rata dell'anticipazione degli oneri di concessione e proroga al 30 novembre 2004 il termine per il pagamento della terza rata dell'oblazione e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori.

Al di là del circoscritto oggetto del decreto-legge in esame, occorre prendere atto che esso costituisce un provvedimento obbligato in seguito al contenzioso insorto tra lo Stato e le regioni in merito all'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003. In particolare, tanto lo Stato quanto le regioni avevano in primo luogo richiesto in via cautelare la sospensiva dei rispettivi provvedimenti impugnati; tuttavia nello scorso mese di marzo tanto lo Stato quanto le regioni hanno rinunciato a tale richiesta di sospensiva, preferendo attendere la pronuncia sul merito da parte della Corte Costituzionale. Tuttavia, in attesa che la suprema Corte si pronunci nel prossimo mese di maggio, molti cittadini non hanno ritenuto opportuno presentare la domanda, proprio per evitare di autodenunciarsi nell'ipotesi di una futura declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione concernente il condono edilizio. Inoltre, bisogna tener conto che nel frattempo diverse regioni hanno adottato iniziative legislative su tali tematiche; ad esempio, la regione Puglia, in una legge *ad hoc* ha previsto che occorresse una prenotazione entro il mese di gennaio del 2004, pena l'esclusione dalla possibilità di presentare la domanda entro il successimo mese di marzo.

Dopo avere ricordato che i tecnici del Dicastero delle infrastrutture stanno predisponendo una circolare interpretativa in merito a talune questioni aperte e al di là del profilo concernente l'ammissibilità di eventuali emendamenti – che dovrebbero comunque tener conto dell'oggetto assai circoscritto del decreto-legge in titolo – dichiara fin da ora il proprio giudizio favorevole sul decreto-legge n. 82 del 2004, cogliendo l'occasione per richiamare l'attenzione dei comuni e dei prefetti sulla disposizione, contenuta nell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, riguardante il trasferimento delle competenze in materia di demolizione delle opere abusive dai comuni ai prefetti; infatti sembra evidente che molti prefetti sono ancora scarsamente informati su tale disposizione, la quale, se applicata, si renderebbe assai utile nella repressione dell'abusivismo edilizio. Infine, richiama la necessità di predisporre nel più breve termine possibile il provvedimento previsto al comma 12 dell'articolo 32 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, avente ad oggetto la costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo per le demolizioni delle opere.

Il presidente NOVI fa presente che il decreto-legge n. 82 del 31 marzo 2004 proroga al 31 luglio 2004 il termine – previsto dall'articolo 32, comma 15, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 - per la presentazione della domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile o il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato; è prorogato al 31 luglio 2004 anche il termine – previsto dall'articolo 32, comma 32, del citato decreto-legge n. 269 del 2003 – per la presentazione della domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio. Alla proroga dei due suddetti termini si affianca poi anche la proroga – entro il 30 settembre 2004 ed entro il 30

novembre 2004 – per effettuare, rispettivamente, il pagamento della seconda ed il pagamento della terza rata dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, secondo le modalità indicate dall'allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Conseguentemente, considerato l'ambito di intervento del decreto-legge, gli emendamenti non attinenti alla proroga dei menzionati termini in materia edilizia saranno dichiarati improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, il quale recita: «Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione...». La Giunta per il Regolamento, nel parere reso l'8 novembre 1984, ha precisato che, in sede di conversione di un decreto-legge, la norma dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso, che tenga conto anche della indispensabile preservazione dei caratteri di necessità e di urgenza già verificati.

Pertanto, in considerazione del fatto che gli emendamenti presentati andranno comunque sottoposti alle Commissioni 1ª e 5ª per il prescritto parere, e tenuto conto altresì che ai sensi dell'articolo 78, comma 5, del Regolamento il disegno di legge di conversione è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento e che in tale lasso di tempo i lavori del Senato saranno sospesi per le festività pasquali, propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti entro le ore 19 di domani, mercoledì 7 aprile 2004, anche al fine di consentirne la più rapida trasmissione alle Commissioni chiamate ad esprimere il relativo parere.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per la prossima settimana.

Il presidente NOVI, tenuto conto della richiesta avanzata dal senatore Giovanelli, propone quindi che il termine della presentazione degli emendamenti sia fissato entro le ore 12 di venerdì 9 aprile.

La Commissione conviene.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale.

Ad avviso del senatore GIOVANELLI *(DS-U)* dietro l'apparente semplicità del decreto-legge n. 82 del 2004 – che si limita a prorogare una serie di termini in materia di condono edilizio – si nasconde in realtà il fallimento delle attese riposte sul condono edilizio varato con il decreto-legge n. 269 del 2003 il quale, come era nelle aspettative, si sta rivelando peggiore rispetto ai condoni varati negli anni precedenti. Infatti, l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 è intervenuto in un momento nel quale non sono solo mutati gli assetti delle competenze tra lo Stato e le regioni, ma è maturata soprattutto la coscienza del Paese rispetto all'enne-

simo condono edilizio. A queste considerazioni bisogna aggiungere che su tale materia si è innescato un contenzioso fra lo Stato e le regioni; infatti, appare intollerabile che lo Stato decida unilateralmente le condizioni della sanatoria edilizia giacchè, ferma restando la sua competenza esclusiva in ordine agli effetti penali, non può invece intervenire in merito alla regolazione degli effetti del condono edilizio nei diversi ambiti territoriali. Questa confusione tra i due profili ricordati costituisce uno dei maggiori punti deboli delle disposizioni varate con decreto-legge n. 269 del 2003; inoltre, il condono edilizio, insieme alla dismissione del patrimonio immobiliare, costituiva una delle principali fonti di gettito dell'ultima legge finanziaria. Ma, anche dal punto di vista economico, il condono edilizio non ha prodotto i risultati sperati.

Infine, il rappresentante del Governo dovrebbe chiarire i contenuti di una circolare interpretativa – che, secondo notizie di stampa, sarebbe in via di predisposizione – con la quale si intenderebbe estendere la portata del condono edilizio; è evidente che tale soluzione sarebbe assai criticabile poiché un'eventuale interpretazione autentica delle norme in esame dovrebbe essere prevista *ex lege*. Sulla base delle argomentazioni richiamate, il Gruppo dei Democratici di sinistra esprime il proprio giudizio negativo sui contenuti del decreto-legge in esame.

Il senatore RIZZI *(FI)* ritiene che il relatore abbia con grande chiarezza esposto gli esatti termini dei contenuti del decreto-legge n. 82 del 2004; in tal senso, le obiezioni sollevate dal senatore Giovanelli rientrano nel gioco delle parti, non potendo l'opposizione che criticare le scelte dell'Esecutivo.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE *(UDC)*, dopo aver ringraziato il relatore Specchia dichiara di condividere quanto appena affermato dal senatore Rizzi in ordine alla insussistenza delle critiche espresse dal senatore Giovanelli, anche in considerazione del fatto che il decreto-legge in titolo ha ad oggetto la proroga di termini in materia di condono edilizio, condono che si è reso necessario per favorire la correzione dell'andamento dei conti pubblici. Peraltro, i dubbi avanzati dal Gruppo dell'UDC circa la possibile estensione del condono sulle aree vincolate e di maggior pregio naturalistico sono stati fugati nel corso dell'*iter* parlamentare. Pertanto, in attesa che la Corte costituzionale si pronunci nel merito dei ricorsi presentati su tali norme, il Governo ha ritenuto opportunamente di prorogare i termini di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Il sottosegretario SOSPIRI tiene a puntualizzare che la circolare cui ha fatto cenno il senatore Giovanelli è in via di predisposizione e comunque essa ha valenza esplicativa rispetto ai dubbi sollevati dai cittadini e dai comuni in ordine alle disposizioni relative al condono edilizio.

Il presidente NOVI, preso atto del chiarimento fornito dal sottosegretario Sospiri, ritiene che le questioni poste dalla circolare esplicativa *in fieri* devono restare distinte rispetto al contenuto del decreto-legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI avverte che la seduta di domani 7 aprile 2004, già prevista per le ore 8,30, avrà inizio alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

41ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2742) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004***

(*Doc.* LXXXVII, n. 4) ***Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di mercoledì, 31 marzo 2004, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2742.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* il quale sottolinea che l'articolo 7 del disegno di legge n. 2742 delega il Governo a recepire la direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003, in ordine alla quale è in corso di esame avanzato presso il Senato il disegno di legge n. 2650, recante proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.

Il ministro BUTTIGLIONE assicura che svolgerà le opportune verifiche.

La senatrice DONATI *(Verdi-U)* invita l'esecutivo a compiere analoga verifica con riferimento ad altre direttive.

Il PRESIDENTE assicura che saranno svolte idonee verifiche e che, nel frattempo, si procederà ad accantonare la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Invita indi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, allegati nel presente resoconto.

Ha la parola il relatore BASILE *(FI)*, il quale esprime anzitutto parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.22, 1.5 e 1.20, poiché indipendentemente dalla durata della delega, sottolinea che rimane comunque ferma l'attività del Dipartimento delle politiche comunitarie di continuo sollecito nei confronti dei Ministeri competenti per il recepimento delle direttive, attraverso il collaudato meccanismo della cabina di monitoraggio.

Quanto agli identici emendamenti 1.6 e 1.24 la sua contrarietà è motivata con l'aggravamento dei tempi necessari per il recepimento delle direttive inserite nell'allegato B, osservando che oltretutto il Governo ha sempre giudicato opportuno attendere l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari anche successivamente alla scadenza del termine loro assegnato.

Relativamente all'emendamento 1.1, che recepisce le osservazioni e condizioni poste dalla 2ª Commissione, egli dichiara di rimettersi alla Commissione.

Esprime altresì parere contrario nei confronti degli emendamenti 1.7 e 1.8, di analogo contenuto, rilevando che in caso di inadempimento o ritardo da parte delle Commissioni parlamentari verrebbe ingiustamente chiamato a rispondere il Governo, in quanto responsabile delle procedure di contenzioso comunitario derivanti dalla mancata o ritardata trasposizione delle direttive nell'ordinamento italiano.

Il relatore esprime poi orientamento contrario sull'emendamento 1.26, atteso che esso imporrebbe un ulteriore aggravio, a suo avviso ingiustificato, della procedura di recepimento della normativa comunitaria nei casi nei quali il Governo esercita la potestà legislativa sostitutiva e cedevole nei confronti dell'inerzia delle regioni nel recepire le direttive nelle materie di loro competenza esclusiva.

Anche con riferimento all'emendamento 1.25, egli si esprime in senso contrario, poiché la riduzione del periodo di proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa nel caso in cui quest'ultimo scada successivamente alla richiesta dei pareri alle Commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-regioni, rischierebbe di rendere più difficile il sollecito l'esercizio della stessa delega.

Invita indi la Commissione ad accogliere l'emendamento 1.29, di cui è proponente, presentato in ossequio alle condizioni espresse dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Quanto all'emendamento 1.9, egli dichiara la propria contrarietà giudicando illogico privare il Governo di uno strumento che si è dimostrato valido in molte occasioni per correggere ed integrare gli originari provvedimenti di recepimento delle direttive, a seguito delle carenze emerse nella fase di applicazione.

Relativamente alle identiche proposte emendative 1.4 e 1.23, esprime indi parere contrario giudicando inopportuna la riduzione a dodici mesi del termine entro cui adottare provvedimenti correttivi ed integrativi.

Raccomanda indi l'approvazione dell'emendamento 1.30, che egli stesso ha presentato, anche in questo caso, in ossequio alle condizioni imposte dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime altresì la propria contrarietà nei confronti dell'emendamento 1.28, nonché dell'emendamento 1.21. Quest'ultimo è – a suo avviso – non condivisibile, atteso che si tratta di un potere sostitutivo che il Governo è chiamato ad esercitare nel caso di inerzia da parte di singole regioni al fine di porre in essere una disciplina temporanea, la quale presenta oltretutto carattere di cedevolezza.

Con riferimento all'emendamento 1.27, egli esprime invece parere favorevole condizionandolo tuttavia ad una sua riformulazione, che il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* dichiara successivamente di accogliere, riformulando di conseguenza l'emendamento (1.27 testo 2, allegato al presente resoconto).

Il relatore esprime indi parere contrario sull'emendamento 1.10, mentre si rimette alla Commissione per gli identici emendamenti 1.All.A.5 e 1.All.A.14, nonché per gli emendamenti 1.All.A.12, 1.All.A.18, 1.All.A.7 e 1.All.A.16, 1.All.A.8, 1.All.A.11, 1.All.A.6, 1.All.A.2, 1.All.A.10, 1.All.A.9/1 e 1.All.A.9, rinviando alle argomentazioni svolte dal Ministro nel corso della discussione generale in ordine allo spostamento delle direttive dall'allegato A all'allegato B (da cui consegue una procedura aggravata).

Egli invita indi ad accogliere i seguenti emendamenti, di cui è proponente 1.All.A.20, 1.All.A.21 (identico a 1.All.A.4 e 1.All.A.13) 1.All.A.22, 1.All.A.23 (identico a 1.All.A.19), 1.All.A.1 (identico a 1.All.A.17), 1.All.A.24, 1.All.A.25 (identico a 1.All.A.3 e 1.All.A.15), 1.All.A.26.

Quanto alle proposte emendative 1.All.B.1 e 1.All.B.4, egli esprime parere favorevole. Esprime invece orientamento contrario in ordine all'emendamento 1.All.B.3, atteso che è ormai prossimo il recepimento della direttiva in via amministrativa, e 1.All.B.6, sottolineando che esso prevede l'inserimento nell'allegato B di direttive relative agli abusi di mercato, la cui disciplina è tuttavia stata inserita nel disegno di legge sulla tutela del risparmio attualmente in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il ministro BUTTIGLIONE esprime parere conforme al relatore, con la sola eccezione dell'emendamento 1.29, in merito al quale dichiara la propria assoluta contrarietà, giudicando inopportuno introdurre norme che estendono l'obbligo della relazione tecnica alle direttive ivi recate.

Stabilendo che su di essi sia reso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, la norma opera altresì una lesione delle prerogative Costituzionali che riservano alle singole Camere

la scelta in ordine all'individuazione delle Commissioni alle quali spetta l'esame dei provvedimenti.

Si tratta infine di una disposizione, a suo avviso, ultronea, atteso che già la maggior parte dei decreti legislativi richiedono la predisposizione di una relazione tecnica e sono assegnati alle Commissioni competenti per le questioni finanziarie.

Il presidente GRECO *(FI)* ribadisce che l'emendamento 1.29 è stato presentato dal relatore in ossequio ad una delle condizioni poste dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore COVIELLO *(Mar-DL-U)* sottolinea la necessità di recepire le indicazioni della 5ª Commissione, rilevando peraltro che l'attuale disciplina non prevede che la Commissione bilancio sia chiamata ad esprimersi su tutti gli schemi di decreto legislativo di attuazione delle direttive, ma solo su quelli che hanno rilevanza finanziaria.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.3, interviene il senatore BEDIN *(Mar-DL-U),* il quale giudica illogica la motivazione addotta dal relatore a giustificazione del proprio parere contrario, ribadendo invece l'opportunità di ridurre il termine entro cui il Governo è chiamato a recepire le direttive comunitarie.

Il senatore PIZZINATO *(DS-U)* annuncia a sua volta il voto favorevole sull'emendamento, associandosi alle dichiarazioni rese dal senatore Bedin.

Anche la senatrice DONATI *(Verdi-U)* dichiara il proprio voto favorevole. Coglie altresì l'occasione per sottolineare l'opportunità di approvare gli emendamenti che rendono obbligatori e vincolanti i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti in merito agli schemi di decreto legislativo di attuazione delle direttive.

Ella sottolinea altresì l'opportunità di estendere l'obbligo di redigere la relazione tecnica a tutte le direttive recate nel disegno di legge in esame e non solo quelle indicate nella proposta emendativa 1.29.

Auspica infine sin d'ora l'approvazione degli emendamenti 1.All.A.5 e 1.All.A.3.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione pone ai voti e respinge l'emendamento 1.3, nel quale è assorbito l'emendamento 1.22.

Per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.5 e 1.20, ha la parola il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)*, il quale osserva che

essi vanno proprio nella direzione, condivisa dal Ministro, di assicurare un sollecito recepimento delle direttive comunitarie.

Per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti 1.5 e 1.20, interviene anche il senatore PIZZINATO *(DS-U)*, il quale coglie l'occasione per invitare il Governo a presentare un apposito *sub*-emendamento, che – nel ridurre il termine entro cui il Governo è tenuto a recepire la normativa comunitaria – preveda altresì la possibilità di proroghe, in relazione a difficoltà che possano verificarsi nella fase di concertazione con le istituzioni coinvolte, come ad esempio la Conferenza Stato-regioni.

Il ministro BUTTIGLIONE sottolinea che il parere contrario sull'emendamento è dovuto all'opportunità di evitare che i ridotti termini entro cui il Governo è chiamato a recepire le direttive determinino un grave ritardo nel recepimento delle stesse, atteso che nel momento in cui detti termini scadono, l'Esecutivo deve attendere una successiva delega legislativa.

Quanto all'invito del senatore Pizzinato, egli osserva che la soluzione prospettata coglie solo una parte del problema connesso ai ritardi nell'attuazione delle direttive comunitarie. Non esclude tuttavia di potersi rendere promotore di un iniziativa in tal senso nel corso dell'esame in Aula del provvedimento.

Posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 1.5 e 1.20 sono respinti.

Per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.6 e 1.24, interviene il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)*.

Pur ribadendo il parere precedentemente espresso, il ministro BUTTIGLIONE, al fine di evitare ulteriori ritardi nel recepimento della normativa comunitaria, afferma che un eventuale accoglimento dell'emendamento dovrebbe comunque essere subordinato al trasferimento dall'allegato B all'allegato A delle direttive che investono la competenza esclusiva delle regioni.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.6 e 1.24 sono respinti.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, interviene il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)*, il quale aggiunge la propria firma e dichiara di ritirare l'emendamento 1.26, atteso che esso reca un contenuto sostanzialmente analogo.

Anche i senatori COVIELLO *(Mar-DL-U)*, MAGNALBÒ *(AN)*, MONTI *(LP)* e PIZZINATO *(DS-U)* aggiungono la propria firma all'emendamento 1.1.

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 1.1, mentre respinge gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.25.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.29, ha la parola il senatore COVIELLO *(Mar-DL-U)* il quale – dopo aver ribadito l'opportunità di accogliere la condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – dà altresì conto del contenuto dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge n. 468 del 1978.

Anche il senatore PIZZINATO *(DS-U)* annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.25, associandosi alle considerazioni svolte dal sen. - Coviello..

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.29.

In sede di votazione dell'emendamento 1.9, il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* chiede la verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE, accertata la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, rinvia l'esame congiunto alla seduta già convocata per questa sera, alle ore 21.

La seduta termina alle ore 15,35.

42ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(2742) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004***

(*Doc.* LXXXVII, n. 4) ***Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE, la Commissione aveva iniziato la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del

disegno di legge n. 2742, pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta. Avverte che si proseguirà indi con la votazione dell'emendamento 1.9.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.9, nonché gli identici 1.4 e 1.23, accoglie l'emendamento 1.30 e respinge l'emendamento 1.28.

Con riferimento all'emendamento 1.21, dopo che il PRESIDENTE ha dato conto del parere contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali, per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore BEDIN.

Posto ai voti, l'emendamento 1.21 non è accolto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.27 testo 2, ha la parola il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)*, il quale ricorda di aver riformulato il proprio emendamento originario, che giudica comunque preferibile, secondo i suggerimenti del relatore e del Ministro. Ribadisce comunque la propria intenzione di riproporre nel corso dell'esame in Aula la questione in termini più soddisfacenti.

Con distinte votazioni, la Commissione: accoglie quindi l'emendamento 1.27 testo 2, respinge l'1.10. Accoglie altresì i seguenti emendamenti: 1.All.A.5 (identico all'emendamento 1.All.A.14), 1.All.A.20, 1.All.A.21 (identico agli emendamenti 1.All.A.4 e 1.All.A.13), 1.All.A.22, 1.All.A.12, 1.All.A.18, 1.All.A.23 (identico all'1.All.A.19), 1.All.A.1 (identico al 1.All.A.17), 1.All.A.7, 1.All.A.24, 1.All.A.16, 1.All.A.25 (identico agli emendamenti 1.All.A.3 e 1.All.A.15), 1.All.A.8, 1.All.A.11, 1.All.A.6, 1.All.A.2, 1.All.A.10, 1.All.A.26. Con distinte votazioni la Commissione approva quindi il sub-emendamento 1.All.A.9/1, nonché l'emendamento 1.All.A.9, come modificato dall'approvazione del sub-emendamento. Dopo che il Presidente GRECO ha ricordato che sull'emendamento 1.All.B.1 la Commissione Bilancio ha formulato un parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione, che respinge altresì l'emendamento 1.All.B.3. La Commissione accoglie invece l'emendamento 1.All.B.4, e respinge l'emendamento 1.All.B.6.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore BASILE *(FI)* esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.7 testo 2, mentre esprime un parere contrario sugli emendamenti 2. 5 e 2.4, in quanto in tutti i casi nei quali si prevedano sanzioni penali nei decreti legislativi il Governo è comunque tenuto a sottoporre gli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari. Sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.1, che recepiscono rilievi contenuti nella relazione presentata dalla 2ª Commissione, si rimette alla Commissione, mentre formula parere

contrario sull'emendamento 2.6, in quanto il periodo che si vuole sopprimere appare essere previsto per garantire una compiuta tutela del principio di eguaglianza.

Il ministro BUTTIGLIONE formula un parere analogo a quello del relatore, salvo che sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.1, rilevando che l'ordinamento penale vigente già prevede, per tutte le ipotesi di reato, i casi e le modalità con le quali possono essere previste le sanzioni alternative.

Su proposta del presidente Greco la Commissione accantona la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore BASILE *(FI)* formula un parere contrario sull'emendamento 3.3, in quanto la riduzione dei termini della delega appare inopportuna nella fattispecie in esame, nonché sugli emendamenti 3.1, 3,2 e 3.4, poiché il doppio passaggio in Commissione e la prescrizione dell'obbligatorietà dei pareri parlamentari non sembrano giustificati nel caso in oggetto, trattandosi di aggravamenti sproporzionati di una procedura già complessa, che rischia di generare ulteriore ritardo nell'adempimento degli obblighi comunitari.

Dopo che il ministro BUTTIGLIONE ha formulato un parere conforme a quello del relatore, la Commissione, con distinte votazioni, respinge tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente relatore GRECO *(FI)* illustra infine uno schema di proposta di relazione generale all'Assemblea sul documento LXXXVII n. 4, nella quale ha inteso recepire le principali osservazioni emerse nel corso del dibattito ed il contributo offerto dalle altre Commissioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Greco avverte che la seduta di domani, mercoledì 7 aprile, già convocata per le ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 21,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2742

Art. 1.

1.3

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti*: «dodici mesi».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti*: «dodici mesi».

1.22

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma primo, sostituire la parola: «diciotto» *con la seguente* «dodici».

1.5

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

1.20

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alle direttive il cui termine di recepimento è scaduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, i tempi di emanazione dei decreti di cui al presente comma ed al comma 4, sono ridotti della metà».

1.6

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

1.24

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 3, sostituire la parola: «quaranta» *con la seguente*: «sessanta».

1.1

TIRELLI, CAVALLARO, BEDIN, MAGNALBÒ, COVIELLO, MONTI, PIZZINATO

Al comma 3, dopo le parole: «entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari.» *inserire le altre:* «Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.», *nonché sostituire le parole:* «Decorso tale termine.» *con le altre:* «Decorso tale ultimo termine.» *e, conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi ai competenti organi parlamentari per l'espressione dei pareri con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1».

1.7

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere»

1.26

BEDIN, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 3, sostituire le parole: «Decorso tale termine», *con le seguenti:* «Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni. Decorso tale ultimo termine».

1.8

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere» *con le seguenti*: «L'acquisizione del parere è obbligatoria ai fini della emanazione definitiva dei decreti».

1.25

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 3, sostituire le parole: «novanta» *con la seguente:* «trenta».

1.29

IL RELATORE

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE e 2003/10/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari».

1.9

DONATI

Sopprimere il comma 4.

1.4

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

1.23

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 4, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti*: «dodici mesi».

1.30

IL RELATORE

Al comma 4, le parole: «commi 2 e 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 2, 3 e 3-*bis*».

1.28

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 5, sostituire le parole da: «eventualmente adottati», *fino a:* «Trento e di Bolzano», *con le seguenti:* «che incidono nelle materie di competenza legislativa delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati previo parere della Conferenza Stato-regioni, ed».

1.21

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, in sede di adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo tiene conto degli atti normativi eventualmente già approvati a livello regionale nelle stesse materie».

1.27 (testo 2)

BEDIN, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro delle politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per l'attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro delle politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome».

1.27

BEDIN, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro per gli affari comunitari provvede ad informare, ogni quattro mesi, le competenti commissioni parlamentari sullo stato di esercizio delle deleghe previste dalla presente legge. Analogamente, il Ministro per gli affari regionali provvede a comunicare alle medesime commissioni i dati relativi all'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome».

1.10

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Governo provvede a comunicare, ogni tre mesi, alle competenti commissioni parlamentari le eventuali procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 226 primo comma del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché lo stato delle procedure in corso e le iniziative assunte in conseguenza».

1.All.A.5

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

1.All.A.14

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, COVIELLO, CAVALLARO

Nell'allegato A, sopprimere la direttiva 2001/42/CE.

Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell'allegato B.

1.All.A.20

IL RELATORE

Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva: «2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate».

Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.

1.All.A.4

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

1.All.A.13

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO, LIGUORI, VALLONE

1.All.A.21

IL RELATORE

Nell'Allegato A sopprimere la direttiva: «2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia».

Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.

1.All.A.22

IL RELATORE

Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva: «2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile».

Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.

1.All.A.12

BEDIN, COVIELLO, CAMBURSANO, CAVALLARO

Al comma 1, spostare dall'allegato A all'allegato B, ivi richiamati, la seguente direttiva:

«2003/51 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione».

1.All.A.18

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, spostare dall'allegato A all'allegato B, ivi richiamati, la seguente direttiva:

«2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società».

1.All.A.19

TIRELLI

1.All.A.23

IL RELATORE

Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva:

«2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio».

Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.

1.All.A.1

IL RELATORE

1.All.A.17

MONTAGNINO, BEDIN, COVIELLO, CAVALLARO

All'Allegato A, sopprimere il capoverso:

«2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori».

1.All.A.7

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Nell'allegato A, sopprimere la direttiva:

«2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni animali».

Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell'Allegato B.

1.All.A.24

IL RELATORE

Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva:

«2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 891531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE».

Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.

1.All.A.16

BEDIN, CAVALLARO, DONATI, COVIELLO

Al comma 1, spostare dall'allegato A all'allegato B, ivi richiamati, la seguente direttiva:

«2003/86 CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare».

1.All.A.3

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

1.All.A.15

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

1.All.A.25

IL RELATORE

Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva:

«2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio».

Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.

1.All.A.8

PIZZINATO, BUDIN

All'Allegato A, di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, sopprimere la seguente voce:

«2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario».

Conseguentemente, all'Allegato B, di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, dopo la penultima voce, inserire la seguente voce:

«2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario».

1.All.A.11

MONTAGNINO, BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, spostare dall'allegato A all'allegato B, ivi richiamati, la seguente direttiva:

«2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro».

1.All.A.6

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Nell'allegato A, sopprimere la direttiva:

«2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari».

Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.

1.All.A.2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Nell'allegato A, sopprimere la direttiva 2003/92/CE.

Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell'allegato B.

1.All.A.10

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, spostare dall'allegato A all'allegato B, ivi richiamati, la seguente direttiva:

«2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità».

1.All.A.26

IL RELATORE

Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva:

«2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio».

Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.

1.All.A.9/1

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

All'emendamento 1.All.A.9, sostituire le parole: «allegato A»*, con le seguenti:* «allegato B».

1.All.A.9

IL GOVERNO

Nell'allegato A, dopo la direttiva 2003/99/CE, inserire le seguenti:

«2003/105 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea;».

1.All.B.1

TURRONI, BEDIN, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Nell'allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio».

1.All.B.3

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Nell'allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio».

1.All.B.4

IL GOVERNO

Nell'allegato B, dopo la direttiva 2003/55/CE, inserire la seguente:

«2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;».

1.All.B.6

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, D'AMICO, GIARETTA, BASTIANONI, CASTELLANI, DONATI

Al comma 1, all'allegato B, ivi richiamato, aggiungere le seguenti direttive:

«2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);

2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione di mercato;

2003/125/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse».

1.9
DONATI

Sopprimere il comma 4.

1.4
DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

1.23
BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 4, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi».

1.30
IL RELATORE

All'articolo 1, comma 4, le parole: «commi 2 e 3» *sono sostituite dalle parole:* «commi 2, 3 e 3-*bis*».

1.28
BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 5, sostituire le parole da: «eventualmente adottati», *fino a:* «Trento e di Bolzano», *con le seguenti:* «che incidono nelle materie di competenza legislativa delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati previo parere della Conferenza Stato-regioni, ed».

1.21
BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, in sede di adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo tiene conto degli atti normativi eventualmente già approvati a livello regionale nelle stesse materie».

1.27 (testo 2)

BEDIN, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro delle politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per l'attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro delle politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome».

1.27

BEDIN, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro per gli affari comunitari provvede ad informare, ogni quattro mesi, le competenti commissioni parlamentari sullo stato di esercizio delle deleghe previste dalla presente legge. Analogamente, il Ministro per gli affari regionali provvede a comunicare alle medesime commissioni i dati relativi all'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.».

1.10

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Governo provvede a comunicare, ogni tre mesi, alle competenti commissioni parlamentari le eventuali procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 226 primo comma del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché lo stato delle procedure in corso e le iniziative assunte in conseguenza».

1.All.A.5
DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

1.All.A.14
BEDIN, LIGUORI, VALLONE, COVIELLO, CAVALLARO

Nell'allegato A, sopprimere la direttiva 2001/42/CE.

Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell'allegato B.

1.All.A.20
IL RELATORE

Nell'Allegato A sopprimere la direttiva:

«2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate».

Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.

1.All.A.4
DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

1.All.A.13
BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO, LIGUORI, VALLONE

1.All.A.21
IL RELATORE

Nell'Allegato A sopprimere la direttiva:

«2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia».

Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.

1.All.A.22
IL RELATORE

Nell'Allegato A sopprimere la direttiva:

«2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile».

Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.

1.All.A.12
BEDIN, COVIELLO, CAMBURSANO, CAVALLARO

Al comma 1, spostare dall'allegato A all'allegato B, ivi richiamati, la seguente direttiva:

«2003/51 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione».

1.All.A.18
BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, spostare dall'allegato A all'allegato B, ivi richiamati, la seguente direttiva:

«2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società».

1.All.A.19
TIRELLI

1.All.A.23
IL RELATORE

Nell'Allegato A sopprimere la direttiva:

«2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti

di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio».

Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.

1.All.A.1
IL RELATORE

1.All.A.17
MONTAGNINO, BEDIN, COVIELLO, CAVALLARO

All'Allegato A sopprimere il capoverso:

«2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.»

1.All.A.7
DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Nell'allegato A sopprimere la direttiva:

«2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni animali».

Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell'Allegato B.

1.All.A.24
IL RELATORE

Nell'Allegato A sopprimere la direttiva:

«2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 891531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE».

Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.

1.All.A.16

BEDIN, CAVALLARO, DONATI, COVIELLO

Al comma 1, spostare dall'allegato A all'allegato B, ivi richiamati, la seguente direttiva:

«2003/86 CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare».

1.All.A.3

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

1.All.A.15

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

1.All.A.25

IL RELATORE

Nell'Allegato A sopprimere la direttiva:

«2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio».

Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.

1.All.A.8

PIZZINATO, BUDIN

All'Allegato A, di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, sopprimere la seguente voce: «2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario».

Conseguentemente, all'Allegato B, di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, dopo la penultima voce, inserire la seguente voce: «2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario».

1.All.A.11

MONTAGNINO, BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, spostare dall'allegato A all'allegato B, ivi richiamati, la seguente direttiva: «2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro».

1.All.A.6

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Nell'allegato A, sopprimere la direttiva:

«2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari».

Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.

1.All.A.2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Nell'allegato A, sopprimere la direttiva 2003/92/CE.

Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell'allegato B.

1.All.A.10

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, spostare dall'allegato A all'allegato B, ivi richiamati, la seguente direttiva:

«2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità».

1.All.A.26

IL RELATORE

Nell'Allegato A sopprimere la direttiva:

«2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio».

Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.

1.All.A.9/1

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

All'emendamento 1.All.A.9 sostituire le parole: «allegato A»*, con le seguenti:* «allegato B».

1.All.A.9

IL GOVERNO

Nell'allegato A dopo la direttiva 2003/99/CE inserire la seguente:

«2003/105 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea;».

1.All.B.1

TURRONI, BEDIN, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Nell'allegato B aggiungere la seguente direttiva:

«direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio».

1.All.B.3

DONATI, BEDIN,BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Nell'allegato B aggiungere la seguente direttiva:

«direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio».

1.All.B.4

IL GOVERNO

Nell'allegato B dopo la direttiva 2003/55/CE inserire la seguente:

«2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;».

1.All.B.6

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, D'AMICO, GIARETTA, BASTIANONI, CASTELLANI, DONATI

Al comma 1, all'allegato B, ivi richiamato, aggiungere le seguenti direttive:

«2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);

2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione di mercato;

2003/125/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse».

Art. 2.

2.7 (testo 2)
BEDIN, MANZELLA, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «per evitare disarmonie», *con le seguenti:* «ai fini di un migliore coordinamento».

2.7
BEDIN, MANZELLA, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «per evitare disarmonie», *con le seguenti:* «ai fini di mero coordinamento».

2.5
BEDIN, ZANCAN, MANZELLA, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole da:* «salva l'applicazione», *fino a:* «In tali casi sono previste:», *con le seguenti:* «al di fuori dei casi già previsti dalle norme penali vigenti, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, prevedere sanzioni amministrative e, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, sanzioni penali. In tali casi, prevedere:».

2.4
BEDIN, ZANCAN, MANZELLA, CAVALLARO, COVIELLO, DONATI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «salva l'applicazione delle norme penali vigenti», *con le seguenti:* «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti».

2.2
TIRELLI, CAVALLARO

Al comma 1, lettera c)*, terzo periodo, dopo le parole:* «danno di particolare gravità» *inserire le altre:* «Nelle predette ipotesi, in luogo all'ar-

resto, potranno essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace».

2.3

TIRELLI, CAVALLARO

Al comma 1, lettera c)*, quarto periodo, dopo le parole:* «interessi diversi da quelli sopra indicati» *inserire le altre:* «, e comunque in tutti i casi in cui tale sanzione amministrativa ha un'efficacia dissuasiva adeguata, rispetto all'esigenza di tutela dell'interesse protetto.».

2.6

BEDIN, ZANCAN, MANZELLA, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere l'ultimo periodo.*

2.1

TIRELLI, CAVALLARO

Al comma 1, lettera c)*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.».

Art. 3.

3.3

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma primo, sostituire la parola: «due», *con la seguente:* «uno».

3.1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3 sopprimere le parole: «Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».

3.4

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO, DONATI

Al comma 3, sostituire le parole: «Decorso inutilmente il termine» *con le seguenti:* «Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi alle commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro venti giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine».

3.2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3 sostituire le parole: «Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati» *con le seguenti:* «I decreti legislativi non possono essere emanati in assenza del prescritto parere».

PROPOSTA DI RELAZIONE GENERALE PER L'ASSEMBLEA PREDISPOSTA DAL RELATORE SULLA RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA NEL 2003 (*Doc.* LXXXVII n. 4)

La Relazione annuale presentata dal Ministro per le politiche comunitarie, relativa alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2003, illustra l'attività svolta nei tre pilastri dell'Unione e analizza alcune tematiche orizzontali di cruciale importanza con le quali l'Italia si è confrontata nel corso del semestre di presidenza.

La Relazione è prevista dall'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (legge La Pergola), secondo cui entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia.

L'Unione è una ricchezza di diversità, che hanno bisogno di essere interpretate e rappresentate per continuare ad essere una ricchezza e non motivo di antagonismo. Dalla Relazione del Governo il Parlamento e quindi i cittadini si aspettano di sapere come sono stati valorizzati gli interessi italiani in Europa, cosa devono aspettarsi dai cambiamenti, come il Governo italiano ha preparato l'Italia ai cambiamenti. È una esigenza di trasparenza democratica, visto che l'Unione è oggi uno dei luoghi in cui si esercita la sovranità popolare.

È importante ricordare, come ha fatto il Ministro Buttiglione nel corso dell'esame in 14ª Commissione, che, con riferimento allo stato di

attuazione delle direttive comunitarie, l'Italia è salita dal decimo al nono posto dello scoreboard comunitario, continuando così in quel trend di miglioramento, peraltro già evidenziato all'interno della Relazione.

1. *La Strategia di Lisbona*

La Strategia di Lisbona è stata varata nel corso del Consiglio europeo di Lisbona del 2000 e mira a realizzare, entro il 2010, una maggiore coesione delle politiche economiche per rendere l'economia europea la più dinamica e competitiva al mondo, con alti tassi di crescita e di occupazione ed una elevata coesione economica e sociale.

Nel corso del 2003 l'Italia si è impegnata per garantire una sempre maggiore realizzazione della «Strategia di Lisbona», accogliendo le sfide lanciate dal Consiglio europeo di primavera e dal Consiglio europeo di Salonicco, entrambi sotto Presidenza greca.

Nel corso del Consiglio di primavera, sono state fissate una serie di priorità per l'economia, volte ad accrescere l'occupazione e la coesione sociale (attraverso una politica di riforme del mercato del lavoro e dei sistemi previdenziali), a realizzare pienamente il mercato unico europeo, a sviluppare sistemi integrati di rete e a promuovere uno sviluppo sostenibile. È stata inoltre creata una *task force* con il compito di studiare la questione occupazionale, mentre in ambito pensionistico, il Consiglio ha indicato alcuni principi guida per la realizzazione delle riforme a livello nazionale.

Nel corso del Consiglio di Salonicco, invece, è stato approvato un «pacchetto di indirizzi» volti al rilancio della Strategia di Lisbona, che comprendono i Grandi Orientamenti di Politica Economica (GOPE) e le linee-guida per l'occupazione. I primi definiscono una serie di priorità precise su cui dovranno concentrarsi gli Stati membri, mentre le linee-guida definiscono, in materia di occupazione, tre obiettivi fondamentali e complementari tra loro: piena occupazione, qualità e produttività sul luogo di lavoro, coesione e integrazione sociale.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nei GOPE, l'Italia ha presentato, alla vigilia del suo semestre di Presidenza, un «Piano relativo a un'Azione europea per la Crescita». In esso viene sottolineata la necessità, al fine di garantire una ripresa economica, di nuovi investimenti pubblici nelle infrastrutture di trasporto, nelle reti materiali e in quelle immateriali, quali il capitale umano, la tecnologia e la ricerca, aspetto quest'ultimo sottolineato dalla 7ª Commissione. In tale contesto viene proposto lo sviluppo di uno strumento finanziario europeo, da veicolare tramite la BEI, in modo da non appesantire le finanze pubbliche dei singoli Stati. Il piano proposto dall'Italia aveva di mira dunque un miglioramento delle reti europee, favorendo così una sempre maggiore integrazione del mercato unico, soprattutto in vista dell'ormai imminente allargamento.

Nel corso del semestre di Presidenza l'iniziativa italiana è stata ulteriormente sviluppata: il Consiglio europeo di ottobre ha approvato la

relazione del Consiglio Ecofin, contenente proposte concrete per la sua attuazione, e nel corso del Consiglio europeo di dicembre, grazie all'impegno dell'Italia, si è giunti all'approvazione formale dell'Iniziativa per la Crescita, assieme a un «programma di avvio rapido», contenente 56 progetti, applicabili in due o tre anni, nei settori dei trasporti, dell'energia e della ricerca. Nel corso del dibattito in 14ª Commissione sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per l'anno 2004 (COM(2003) 645 definitivo), sul Programma operativo del Consiglio per il 2004, presentato congiuntamente dalla Presidenza irlandese e dalla Presidenza olandese, e sul Programma strategico pluriennale del Consiglio 2004-2006 presentato dalle prossime sei Presidenze (Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Austria e Finlandia) sono stati valutati con soddisfazione questi progetti. È anche emerso un orientamento volto a riconoscere carattere prioritario all'insieme degli interventi previsti nell'ambito del corridoio 8 Bari-Durazzo-Varna – sollecitando al riguardo le istituzioni coinvolte a dare il necessario sostegno ai programmi di infrastrutturazione ad esso attinenti, comprese, in particolare, le opere di raccordo fra Bari e Brindisi – e alla concreta realizzazione delle opere ricomprese nel corridoio 5 e sulla direttrice Monaco di Baviera-Palermo, essenziale nella prospettiva della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Tra questi progetti risultano anche di particolare rilievo, secondo il parere della 10ª Commissione, quelli per la realizzazione di infrastrutture per le interconnessione elettriche con i partner transalpini e dei gasdotti con l'Algeria e la Grecia.

2. *Il processo di allargamento*

Nel corso del 2003 particolare rilievo ha assunto il processo di allargamento dell'Unione, varato nel 1997 dal Consiglio europeo di Lussemburgo e culminato ad Atene il 16 aprile 2003 con la firma del Trattato di Adesione, del quale è stato subito avviato l'iter di ratifica in tutti i Paesi firmatari. In Italia la ratifica è avvenuta con la legge 24 dicembre 2003, n. 380. Per il numero dei paesi coinvolti (ben 10) e per le conseguenze che avrà in termini economici, politici e giudiziari, nonché per le scelte istituzionali che esso comporta, questo allargamento rappresenta il più significativo della storia dell'Europa, che attraverso di esso sancirà la propria riunificazione.

In vista dell'entrata in vigore del Trattato, l'attività dell'Unione si è concentrata sul monitoraggio del recepimento dell'*acquis* comunitario da parte dei Paesi aderenti, attività alla quale l'Italia ha fornito il suo ampio sostegno. Lo scorso 5 novembre la Commissione ha pubblicato il suo Rapporto, dal quale emerge un giudizio positivo sullo stato di preparazione dei suddetti Paesi, che sono stati invitati, nel corso del Consiglio europeo di Bruxelles, a rimediare alle carenze riscontrate entro il prossimo il 1º maggio.

2.1. *Romania, Bulgaria e Turchia*

Per quanto concerne le candidature di Romania e Bulgaria, durante il semestre di Presidenza italiana sono stati riscontrati notevoli progressi, evidenziati nel Documento di strategia presentato lo scorso 5 novembre dalla Commissione europea. Sulla scia di tali progressi, il Consiglio europeo di Bruxelles ha ribadito le prossime tappe del processo di adesione di questi due Paesi. Nel 2004 saranno conclusi i negoziati; nel 2005 saranno firmati i Trattati per l'adesione, che avrà luogo nel 2007. L'Italia ha seguito molto da vicino i preparativi condotti da questi Paesi sulla via dell'adesione e nel corso del semestre di Presidenza sono stati conclusi alcuni negoziati importanti, come quello relativo al capitolo «giustizia e affari interni» con la Bulgaria e ai capitoli «libera circolazione delle persone», «trasporti» e «controllo finanziario» con la Romania. Nel 2004 l'Italia continuerà a fornire il proprio sostegno a tali Paesi affinché possano concludere tutti capitoli negoziali per le date previste. Su questo punto è utile ricordare i risultati di una missione svolta da una delegazione della 14ª Commissione in questi paesi e l'azione svolta, attraverso i rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per ottenere, con successo, una correzione al testo del rapporto del Parlamento europeo sull'adesione della Romania all'Unione, approvato l'11 marzo a Strasburgo.

Per quanto riguarda la Turchia, alla cui candidatura l'Italia ha sempre fornito il suo pieno sostegno, durante il semestre di Presidenza sono state registrate in questo Paese alcune importanti riforme volte a garantire il rispetto dei criteri di Copenhagen, condizione necessaria affinché si possa decidere se procedere all'avvio dei negoziati (la decisione sarà presa alla fine del 2004). Altro sforzo richiesto alla Turchia è quello di risolvere la questione cipriota, obiettivo per il raggiungimento del quale l'Italia ha fornito il suo contributo, come riconosciuto anche nelle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles.

3. *Conferenza Intergovernativa*

Lo scorso 4 ottobre si sono aperti a Roma i lavori della Conferenza intergovernativa, riunitasi per esaminare il progetto di Trattato elaborato dalla Convenzione europea.

Sin dall'inizio, il metodo di lavoro della Presidenza italiana, enunciato nella «Dichiarazione di Roma» del 4 ottobre, si è basato sulla massima visibilità e trasparenza, attraverso la pubblicazione di tutti i documenti sul sito internet e con una serie di contatti periodici con i rappresentanti dei parlamenti nazionali. Inoltre, i lavori hanno visto la piena partecipazione del Parlamento europeo. La Presidenza italiana si è impegnata attivamente in una difficile opera di mediazione, affinché si potessero ridurre quanto più possibile i temi controversi, senza tuttavia accettare dei compromessi al ribasso o soluzioni minimaliste. Particolarmente importanti le intese concernenti il ruolo e le funzioni del futuro Ministro degli

Esteri dell'Unione, nonché la cooperazione strutturata in materia di Difesa.

Nonostante gli sforzi profusi, non è stato possibile registrare un accordo totale sul progetto di Trattato, soprattutto a causa del perdurare di posizioni contrastanti riguardo al sistema del calcolo della maggioranza qualificata all'interno del Consiglio, collegato alla questione del «peso» dei vari Stati membri all'interno di esso.

Circa le critiche sollevate in riferimento al presunto fallimento della Conferenza intergovernativa nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, è stato fatto correttamente osservare come occorra considerare che, dopo la guerra in Iraq, Francia e Germania, hanno assunto un atteggiamento che ha determinato una non omogeneità di vedute all'interno del fronte europeo, impedendo così la formazione di una posizione comune. In tale contesto, quindi, il Governo italiano ha preferito mantenersi in una posizione prudente, e comunque contraria ad ogni compromesso al ribasso, circostanza peraltro ribadita dal Ministro Frattini nel corso dell'audizione tenutasi giovedì 1° aprile alla Camera. Pertanto, pur essendovi in astratto le condizioni per una firma del progetto di Costituzione per l'Europa, il Governo italiano ha deciso di non chiudere questo importante capitolo, attendendo che maturassero condizioni migliori e, soprattutto, soluzioni migliori. Ora, i fatti stanno dando ragione a questa impostazione, viste le positive aperture sulla questione del calcolo della maggioranza in Consiglio espresse dal nuovo Premier spagnolo e dalla stessa Polonia. Quindi, non si può certo parlare di fallimento in quanto il Governo italiano si è adoperato affinché si creassero le condizioni minime per un rilancio dei temi connessi alla realizzazione della futura Costituzione europea. Il tutto naturalmente su un piano che comportasse una Costituzione realmente efficace in un'Europa a 25.

I lavori della Conferenza intergovernativa sono pertanto ripresi sotto la Presidenza irlandese, alla quale l'Italia ha però fornito una solida base su cui riprendere il confronto.

4. *Primo pilastro: mercato interno e politiche comuni*

4.1. *Mercato interno*

Lo scorso mese di maggio la Commissione ha pubblicato un piano triennale relativo ad una strategia volta al miglioramento della competitività e del funzionamento del mercato. Il documento, che analizza il nuovo scenario europeo nella prospettiva dell'allargamento e della conseguente necessità di integrazione dei mercati, fissa alcune priorità, tra cui realizzare la libera circolazione dei servizi, rimuovere gli ostacoli al commercio dei beni, garantire alle imprese un contesto più favorevole (sostenendo l'innovazione), prevedere una migliore «architettura legislativa» per il mercato interno.

Per quanto concerne la semplificazione normativa, nel dicembre 2003, su iniziativa italiana, è stato approvato il Programma di Roma per il biennio 2004-05, che prevede un accordo interistituzionale sulla better regulation il cui obiettivo è quello di migliorare la qualità della legislazione comunitaria e il suo recepimento a livello nazionale. Tale programma servirà da guida per le prossime presidenze dell'Unione, nell'ambito della cooperazione tra le amministrazioni pubbliche.

L'Italia è stata inoltre attenta alle esigenze delle piccole e medie imprese (PMI), fornendo il suo sostegno all'iniziativa Solvit, volta a ridurre gli ostacoli transfrontalieri causati da una non corretta applicazione dei principi del mercato interno da parte delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri.

L'Italia si inoltre impegnata nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, collaborando alla nuova stesura di una apposita proposta di direttiva – sulla quale dovrebbe essere raggiunto l'accordo politico nel corso della Presidenza irlandese – volta a combattere il fenomeno della contraffazione, sempre più diffuso in Europa.

Per quanto concerne la libera circolazione delle persone, grazie all'impegno dell'Italia, lo scorso dicembre è stata raggiunta una posizione comune sulla proposta di direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Essa prevede il diritto di soggiorno permanente per chi ha trascorso cinque anni in uno Stato. Inoltre, abolisce il permesso di soggiorno per i cittadini comunitari e i loro familiari; dopo un periodo superiore a tre mesi, essi avranno solo l'obbligo di registrazione negli Stati che lo richiedono, e a tal fine sarà necessario il possesso di un documento di identità o di un passaporto.

Sempre in materia di libera circolazione, la Commissione aveva presentato nel 2002 una proposta di direttiva per il riconoscimento delle qualifiche professionali, che sostituisca le 15 direttive vigenti che regolano il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi professionali. La Presidenza italiana, grazie ad un intenso lavoro di mediazione, ha presentato un testo consolidato contenente una serie di modifiche apportate sulla base degli emendamenti presentati dal Parlamento europeo; l'approvazione di tale proposta rappresenta ora una delle priorità della Presidenza irlandese.

Per quanto riguarda il diritto societario, la Commissione ha approvato un piano d'azione per l'ammodernamento del settore, contenente misure a medio e a lungo termine. Pur riconoscendo l'importanza di tale piano, l'Italia si impegnerà per difendere la validità delle scelte operate nell'ambito della recente riforma del diritto societario avviata nel nostro paese, al fine di evitare ulteriori interventi di modifica che potrebbero turbare la funzionalità delle nostre imprese. Richiamando il parere reso dalla 6ª Commissione, si condivide la proposta di direttiva comunitaria elaborata dalla Commissione europea relativa all'attività di revisione dei conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, volta a introdurre un nucleo di prescrizioni uniformi concernenti tale problematica, di estremo rilievo anche alla

luce delle valutazioni espresse nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio. Sul diritto societario si accoglie, inoltre, la sollecitazione della 6ª Commissione volta a proporre l'avvio dell'elaborazione di una disciplina che prevede per gli Stati membri una normativa più rigorosa in tema di contrasto al fenomeno dei paradisi fiscali e legali.

Tra gli altri risultati conseguiti in questo settore nel corso del 2003, si ricorda che durante il Consiglio competitività del 27 novembre scorso è stato raggiunto all'unanimità un orientamento comune sulle offerte pubbliche di acquisto, dopo ben 14 anni di negoziati.

In tema di appalti pubblici, che movimentano risorse pari al 16 per cento del PIL europeo, durante il semestre di Presidenza è stata conclusa favorevolmente la procedura di conciliazione riguardante le direttive sull'aggiudicazione degli appalti, presentate dalla Commissione nel 2000 e volte a semplificare, modernizzare e rendere più flessibile la normativa vigente. Tale risultato è stato possibile anche grazie all'azione di mediazione svolta dall'Italia. Nelle direttive sono ribaditi quali cardini della materia i principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento, della libera prestazione di servizi, del rispetto della parità di trattamento, della non discriminazione, della proporzionalità e della trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti. La base giuridica delle due direttive è costituita dalle parti del Trattato CE che consentono l'emanazione di norme volte a ravvicinare le legislazioni per l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno (articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95). La normativa comunitaria, in ogni caso, fornisce norme di coordinamento solo per gli appalti di importo superiore alle soglie fissate. Restano comunque fermi i principi sopra esposti per gli appalti sotto soglia, nonché per le concessioni.

4.2. *Industria*

Fattori chiave per lo sviluppo di un'efficace politica industriale, anche in considerazione dell'ampliamento, sono l'innovazione e la competitività, come enunciato in una serie di documenti e comunicazioni presentati dalla Commissione europea nel corso del 2003.

Particolarmente importanti sono il Libro verde «L'imprenditorialità in Europa» e la Comunicazione «Pensare in piccolo in una Europa che si allarga». Nel primo si sottolinea l'importanza di incoraggiare le imprese verso l'innovazione, la creatività e l'espansione, e si insiste sulla necessità di sostenere l'imprenditorialità in quanto fonte di posti di lavoro e quindi fattore di crescita per l'economia dell'Europa. Dopo un esame della situazione in Europa, a seguito del quale sono emerse alcune lacune, il Libro ribadisce la necessità di rilanciare lo spirito imprenditoriale adottando una politica a favore delle imprese, basata sul principio di apprendere le migliori pratiche, eliminando anche gli ostacoli allo sviluppo e alla crescita. La Comunicazione invece si concentra sulle prospettive di sviluppo all'in-

domani dell'allargamento, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona, soffermandosi principalmente sulle esigenze delle piccole e medie imprese.

Ulteriore Comunicazione dedicata al tema dell'innovazione è la «Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio dell'Unione nel contesto della Strategia di Lisbona», presentata dalla Commissione lo scorso 11 marzo. In essa, tra l'altro, viene rivolto l'invito ad una maggiore cooperazione tra Stati membri e Commissione per rafforzare l'innovazione, sebbene essa si realizzi maggiormente a livello nazionale e regionale. Nella riunione del Consiglio industria dello scorso 13 maggio è stato espresso un ampio consenso, anche da parte italiana, a favorire il processo di innovazione e a tal scopo gli Stati membri sono stati invitati ad intraprendere una serie di iniziative riguardanti incentivi e finanziamenti alle imprese.

4.3. *Trasporti*

Per quanto concerne questo tema, strettamente correlato a quello relativo alla piena realizzazione del mercato interno, soprattutto in vista dell'allargamento, il 2003 ha visto l'Italia fortemente impegnata sul progetto di revisione delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T), proposto dal Gruppo Van Miert, sul quale è stato raggiunto un accordo politico in seno al Consiglio trasporti dello scorso 5 dicembre. In tale occasione è stato approvato un pacchetto di 30 progetti prioritari che, per quanto concerne l'Italia, prevedono la realizzazione di alcuni assi ferroviari, tra qui quello Berlino-Verona-Milano-Napoli, la costruzione del ponte sullo stretto di Messina (questo tuttora oggetto di trattativa) e la realizzazione di alcune autostrade del mare. Nel corso del Consiglio europeo di dicembre è stato poi ratificato l'accordo, raggiunto dal Consiglio Ecofin del 25 novembre scorso, sulla decisione, fortemente voluta e promossa dall'Italia, di raddoppiare i contributi dell'Unione per gli interventi sui tratti transfrontalieri.

Un'altra questione di fondamentale interesse per il nostro paese è quella relativa al sistema degli ecopunti. Lo scorso 28 marzo il Consiglio trasporti ha raggiunto una posizione comune, con parere contrario di Italia, Austria, Olanda e Belgio, sulla proposta di Regolamento riguardante un sistema di transito dall'Austria degli automezzi pesanti dopo la scadenza dell'applicazione degli ecopunti, prevista per il 31 dicembre 2003. Tale posizione prevede l'istituzione di un sistema provvisorio per il 2004, in attesa dell'approvazione della proposta di direttiva «Eurobollo», che regolerà la materia. In base a tale sistema dovrebbero circolare liberamente i veicoli meno inquinanti (Euro 4), mentre per i più inquinanti (Euro 0) scatta il divieto a partire dal gennaio 2004, con eccezione per i veicoli prodotti in Grecia ed in Portogallo, data la particolare strutturazione dei parchi macchine in questi due Paesi. Poiché la posizione presentava alcuni punti di divergenza con il parere espresso dal Parlamento europeo sia in prima che in seconda lettura, è stata attivata la procedura di conciliazione,

conclusasi con un accordo raggiunto grazie all'impegno profuso dalla Presidenza italiana durante i negoziati. Tale accordo è stato poi approvato dal Consiglio ambiente dello scorso 22 dicembre, sebbene l'Austria abbia espresso parere contrario.

Per quanto riguarda la proposta di direttiva «Eurobollo», essa prevede l'istituzione di tariffe comuni per l'uso delle infrastrutture stradali. La direttiva, rivolta ai veicoli con un peso superiore alle 3,5 tonnellate, stabilisce i parametri in base ai quali varierà l'importo da erogare. Essi sono la lunghezza del percorso, il tipo di infrastruttura, l'ubicazione, l'indice di inquinamento del veicolo, il livello di congestione del traffico. L'Italia si è subito attivata aprendo un tavolo di discussione al fine di approfondire il dibattito e raggiungere un compromesso tra le varie posizioni.

Tra le altre iniziative si ricorda poi la proposta di direttiva sull'utilizzazione generalizzata e l'interoperabilità dei sistemi di tele-pedaggio, e quella relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie, entrambe fortemente volute dalla Presidenza italiana. Per quanto concerne quest'ultima, sono stati avviati intensi negoziati che hanno portato a modificare alcune parti della proposta iniziale per tenere in considerazione le esigenze delle regioni alpine, tra cui l'Italia. Sempre in tema di sicurezza è da segnalare la Comunicazione della Commissione «Ridurre di metà le numerose vittime della strada nell'Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa», il cui obiettivo è quello di dimezzare il numero degli incidenti attraverso nuove regole di sicurezza stradale, veicoli più sicuri e miglioramento delle infrastrutture. Tale Comunicazione è stata accolta con favore dai Ministri dei trasporti dell'Unione, che lo scorso 6 maggio hanno varato un piano d'azione, ulteriormente sviluppato poi dall'Italia nel corso del Consiglio informale di Verona. In tale sede è stata approvata una «Dichiarazione in materia di sicurezza», che invita ad apprestare una serie di misure, tra cui lo scambio di best practices al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dalla Commissione.

Per quanto concerne i trasporti aerei, un altro importante risultato è stata l'approvazione, in fase di conciliazione, di un pacchetto di provvedimenti che prevede l'istituzione di un Cielo unico europeo a partire dal 2004. Anche in questo ambito l'Italia ha giocato un ruolo determinante, conducendo con successo i negoziati.

Il 2003 è stato poi l'anno che ha visto concretizzarsi il progetto Galileo, destinato a creare uno spazio satellitare europeo di navigazione e posizionamento, alla stregua degli attuali sistemi americano (GPS) e russo (GLONASS). Nel corso dell'anno la Commissione ha proseguito i negoziati con gli Stati Uniti per la firma di un accordo di interoperabilità e compatibilità dei due sistemi e durante la Presidenza italiana è stata raggiunta una intesa sul problema della sovrapposizione del segnale Galileo su quello del GPS. I negoziati si sono conclusi lo scorso 26 febbraio a Bruxelles e il testo dell'accordo sarà pronto per il prossimo vertice UE/USA che si terrà il prossimo giugno.

4.4. *Telecomunicazioni*

Il 2003 ha visto l'Italia impegnarsi per la trasposizione del pacchetto di direttive concernenti le comunicazioni elettroniche (direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE), rispettando la data di scadenza prevista del 24 luglio 2003, secondo quanto previsto anche dalla Comunicazione presentata dalla Commissione in data 11 febbraio 2003 in tema di comunicazioni elettroniche.

L'Italia si è inoltre impegnata a favore della diffusione delle infrastrutture di rete a banda larga, sostenendo l'esigenza di utilizzare i fondi strutturali per le zone remote o a più basso reddito. Grazie al suo intervento, sono stati stanziati 300 milioni di euro per le regioni meridionali del nostro Paese, dove verranno presto sviluppate una serie di infrastrutture.

Un altro tema importante è quello riguardante la transizione verso la televisione digitale terrestre, che garantirà la pluralità e la diversificazione dell'informazione. Di tale argomento si è occupata una Comunicazione della Commissione, datata 17 settembre 2003.

Nel corso del semestre di Presidenza, l'Italia è stata inoltre impegnata sul versante della sicurezza delle reti di comunicazione, sostenendo la necessità di istituire un organo in grado di combattere il fenomeno dei crimini informatici, anche di natura terroristica. Si è impegnata pertanto per portare a compimento la procedura di codecisione per l'approvazione di un regolamento che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti elettroniche e dell'informazione.

4.5. *Agricoltura*

In ambito agricolo il 2003 è stato caratterizzato dal completamento del processo di radicale riforma della politica agricola comune, varata il 26 giugno scorso dai Ministri europei dell'agricoltura. La sostanziale modifica apportata dalla riforma, rispetto all'attuale sistema, consiste nel fatto che ora i pagamenti diretti agli agricoltori non saranno più erogati in base alla quantità prodotta, ma bensì in base al rispetto, da parte di questi ultimi, di norme in materia di salvaguardia ambientale e di sicurezza alimentare. A tal proposito, è stato istituito una sorta di «pagamento unico per azienda». La nuova PAC inoltre tiene conto degli interessi dei consumatori e dei contribuenti e lascia agli agricoltori la scelta di produrre ciò che è richiesto sul mercato.

Con la riforma si è inoltre cercato di rafforzare la posizione negoziale dell'Unione all'interno della Organizzazione mondiale del Commercio, che ha spesso accusato l'Unione europea di distorsione del commercio. Tuttavia, la Vª Conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi a Cancun lo scorso settembre, ha fatto registrare un insuccesso, dovuto al mancato raggiungimento di un accordo sulle tematiche non agricole e al fallimento della proposta italiana di avviare un dialogo con i Paesi in via di sviluppo.

Per superare le fratture venutesi a creare con il fallimento della Conferenza, la Presidenza italiana si è attivata organizzando una riunione informale a Taormina il 21-23 settembre e la Conferenza Euro-mediterranea sull'Agricoltura il 25-27 novembre scorso, nel corso delle quali si è cercato di avviare un dialogo tra le parti aprendo la strada verso possibili soluzioni di compromesso.

Tra le altre iniziative promosse dall'Italia, si segnala l'avvio di un processo di riforma per le produzioni mediterranee di olio di oliva, tabacco e cotone, che dovrà essere completato dalla Presidenza irlandese.

Particolare attenzione è stata poi dedicata alla questione relativa alla sicurezza alimentare, di competenza del Consiglio Agricoltura e pesca, del quale si è ipotizzato un cambio di denominazione al fine di meglio evidenziare il ruolo che tale formazione del Consiglio riveste in tema di qualità degli alimenti.

Un altro tema sostenuto dall'Italia riguarda le conseguenze degli eventi calamitosi, che spesso causano ingenti danni agli agricoltori. Si tratta in questo caso di valutare la gestione dei rischi e di individuare eventuali misure in grado di garantire i redditi dei produttori in presenza di tali eventi naturali eccezionali. Lo scorso 17 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di conclusioni elaborato dal Comitato speciale Agricoltura.

L'Italia ha poi dedicato particolare attenzione alle esigenze dei giovani agricoltori e a quelle delle aziende agricole che vogliono investire sulla qualità e sulla salvaguardia ambientale.

4.6. *Coesione economica e sociale*

Nel corso dell'anno è proseguito il dibattito riguardante la riforma delle politiche di coesione economica e sociale in vista dell'allargamento, al quale l'Italia aveva contribuito presentando il proprio Memorandum. Punti fondamentali del Memorandum sono la riconferma delle regioni come obiettivi principali, in contrapposizione agli Stati, della politica di coesione; un maggior intervento nelle regioni arretrate; la conferma, nell'ambito dell'individuazione dei parametri per la concessione dei fondi strutturali, del criterio riguardante il PIL, che vede ammissibili all'Obiettivo 1 (fondi per regioni arretrate) le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria. Il Memorandum punta inoltre sulla revisione e sul miglioramento dei parametri di riferimento per l'identificazione delle regioni da ricomprendere nell'Obiettivo 1, promuovendo l'inserimento del tasso di occupazione come indicatore di disparità regionale.

Lo scorso 20 ottobre si è tenuta una riunione informale dei Ministri per le politiche regionali a cui hanno partecipato i rappresentanti degli Stati membri, dei paesi aderenti e dei candidati, nel corso della quale è stato concluso il dibattito sulla riforma in vista del prossimo periodo di programmazione 2007-2013. In tale occasione sono state inoltre esposte le linee generali del III Rapporto della Commissione sulla coesione eco-

nomica e sociale, recentemente presentato. L'Italia ha sostenuto la propria proposta di dare particolare attenzione alle aree montane dell'Unione, approfondita nel corso di una riunione ministeriale informale svoltasi lo scorso novembre a Taormina.

In tema di politiche di coesione si sono tenute altre due importati riunioni ministeriali informali, una a maggio sotto la presidenza Greca, e l'altra ad ottobre sotto la presidenza italiana. Nel corso della prima, l'Italia ha ribadito l'importanza di una adeguata politica regionale per il raggiungimento di una coesione economica e sociale all'interno dell'Unione allargata, con particolare attenzione per le regioni arretrate, nonché la necessità di instaurare un legame tra politica di coesione e Strategia di Lisbona; nel corso della seconda, particolare rilievo ha assunto il tema riguardante la relazione tra coesione e competitività, al quale viene espresso pieno appoggio nel documento conclusivo adottato al termine della riunione. Altri punti salienti di tale documento riguardano la scelta di stabilire, in ambito di politica di coesione comunitaria, pochi obiettivi generali di lungo termine e di fissare poi obiettivi specifici a livello nazionale e regionale, nonché la richiesta di migliorare i sistemi di attuazione della politica di coesione, fissando precise responsabilità a livello sopranazionale, nazionale e regionale.

Per quanto concerne la programmazione per il periodo 2007-2013, lo scorso febbraio la Commissione ha presentato il III Rapporto sulla coesione, contenente ipotesi di riforma. Successivamente, la Commissione organizzerà il Forum sulla coesione e nella seconda metà dell'anno divulgherà i suoi orientamenti sulle linee di riforma, che sanciranno l'apertura formale del negoziato.

Nel corso dell'esame in 14ª Commissione è stata ribadita la necessità di accelerare il processo di allargamento e coesione, in particolare rilanciando le regioni povere del bacino mediterraneo, anche nell'ambito delle politiche di solidarietà da attivare nel cosiddetto «Obiettivo 1». A tale riguardo, il Ministro Buttiglione ha precisato che occorrerà verificare quale sia il livello di finanziamento adeguato perché si possa mantenere un sufficiente grado di sostegno a favore delle regioni dell'Italia meridionale.

4.7. *Patto di Stabilità e crescita*

Nel corso del dibattito in 14ª Commissione è stato rilevato da alcuni il silenzio del Governo nella Relazione relativamente al Patto di Stabilità e Crescita. Si è riconosciuto che non tutti gli Stati membri, e tra questi non vi è l'Italia, hanno dimostrato lo stesso grado di impegno nel rispetto della disciplina fiscale e di bilancio. Pertanto, a causa della debole congiuntura, ma in alcuni casi anche di politiche di bilancio espansionistiche, il disavanzo medio dell'Unione ha raggiunto il 2,7 per cento del PIL nel 2003. Si è detto ancora in Commissione che nel bilancio del semestre di presidenza italiana c'è da registrare proprio il mancato accordo sul rispetto del Patto di stabilità e crescita al consiglio Ecofin, che ha determi-

nato una rottura istituzionale tra Consiglio e Commissione, rilevando come sia stato del tutto inusuale per la Presidenza non sostenere le proposte della Commissione, che è garante dei Trattati e dell'interesse comunitario. Si è anche detto che questo non significa che il Patto sia immodificabile. Anzi, la Presidenza italiana avrebbe potuto assumere come linea di mediazione istituzionale l'applicazione delle regole del Patto e immediatamente dopo prevedere il loro adeguamento.

A questa posizione ha replicato il Ministro Buttiglione che, in relazione alle problematiche legate al cosiddetto Patto di stabilità e di crescita, aveva sollevato da tempo una serie di interrogativi sulla stampa tedesca a cui erano seguite critiche e polemiche. Tuttavia, anche in questo caso, i fatti stanno dando ragione a quell'orientamento che prospettava una riforma ed una adeguata interpretazione del Patto di Stabilità, affinché lo stesso non venisse di fatto disapplicato. La Commissione europea si è, però, dimostrata poco lungimirante, insistendo nella decisione di sanzionare Paesi come la Francia e la Germania, che concorrono ampiamente al prodotto interno lordo europeo. Invece di insistere su questa posizione, la Commissione europea avrebbe dovuto tempestivamente agire secondo le linee indicate dal Governo italiano che, sotto questo particolare aspetto, non ha nulla da rimproverarsi.

5. *Secondo pilastro: politica estera e di sicurezza comune*

5.1. *Pesd*

La Relazione presenta un consuntivo dell'attività svolta nel 2003. Nel corso del semestre di Presidenza greca è stata messa a punto un'intesa tra l'Unione europea e la Nato in base alla quale quest'ultima metterà a disposizione i propri mezzi per operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione. Grazie a tali accordi, l'Unione è ora impegnata sia nell'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (missione Concordia) che nel Congo (missione Artemis).

Durante la Presidenza italiana è stato poi approvato un documento, «Europa sicura in un mondo migliore», con il quale viene lanciata una strategia europea di sicurezza, volta a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché il fenomeno del terrorismo in Medio Oriente e in Bosnia-Erzegovina. Per quanto concerne il primo punto è stata raggiunta una posizione comune per il rafforzamento degli accordi di non proliferazione e a tal riguardo è stato deciso di inserire una clausola di non proliferazione in tutti gli accordi tra Unione e Stati terzi. Alla luce del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla suddetta strategia, e considerati i nuovi compiti dell'Unione in ambito Pesd fissati dal progetto di trattato costituzionale, si è inoltre provveduto a tracciare le modalità per il rafforzamento delle capacità militari dell'Unione. A tal fine è stata istituita un'Agenzia europea degli armamenti, con l'intento di sviluppare una capacità di risposta rapida.

Per quanto concerne la relazione strategica UE-Nato, è stato messo a punto un documento relativo alla cooperazione nei Balcani ed è stata anche effettuata una prima esercitazione congiunta. Al fine di migliorare la preparazione delle missioni dell'Unione, il Consiglio europeo di dicembre ha inoltre proposto l'istituzione di una «cellula UE» all'interno del Comando supremo della Nato in Europa, ed ha invitato quest'ultima a intraprendere una cooperazione con lo Stato maggiore dell'UE.

La Presidenza italiana si è inoltre impegnata sul fronte della gestione civile delle crisi, con l'adozione di linee guide per il finanziamento delle operazioni civili e dedicando particolare attenzione alla politica di formazione delle risorse umane, mirata e finalizzata alle esigenze specifiche della Pesd.

5.2. *Pesc*

Nel presentare un consuntivo dell'attività svolta nel 2003 in ambito di politica estera e di sicurezza comune, la Relazione si sofferma sull'impegno profuso dall'Italia a favore del rafforzamento del ruolo dell'Unione europea in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Obiettivo prioritario della Presidenza italiana è stato quello di accrescere il peso dell'UE all'interno di questa organizzazione, soprattutto in vista dell'allargamento.

L'Italia si è inoltre impegnata per definire una collaborazione strutturata tra l'Unione e le Nazioni unite nell'ambito della gestione delle crisi, e in tal senso lo scorso 24 settembre a New York è stata firmata una Dichiarazione congiunta.

In merito alla questione relativa alla guerra in Iraq ed alle posizioni critiche emerse nel dibattito in Commissione, non si può che confermare la posizione secondo la quale il ritiro anticipato delle truppe in quell'area determinerebbe da subito una forte destabilizzazione, non comportando automaticamente la fine della minaccia terroristica, soprattutto a seguito degli eventi dell'11 marzo. Invece di concentrarsi sulla questione del ritiro delle truppe bisognerebbe seriamente interrogarsi sulle concrete prospettive di costruire una democrazia in quel Paese.

Sempre nel settore della PESC, va ricordata l'innovativa proposta presentata dalla Presidenza italiana nel «conclave» di Napoli della Conferenza intergovernativa, volta a prevedere che tutte le decisioni del Consiglio in questa materia siano assunte a maggioranza qualificata su proposta del Ministro degli Affari esteri. Tale proposta è stata apprezzata da molti, ed in particolare del Vicepresidente della Convenzione Giuliano Amato nel corso dei vari dibattiti in Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo.

La Relazione esamina inoltre le politiche comunitarie nei confronti di vari Paesi, e a tal riguardo particolare importanza assumono, soprattutto per il nostro Paese, le iniziative riguardanti i Balcani occidentali ed il Mediterraneo.

Per quanto concerne i Balcani, nel corso dell'anno è stata data massima priorità ai rapporti tra Unione europea e i Paesi dell'area partecipanti al Processo di stabilizzazione e associazione (PSA).

Nel corso del Vertice di Salonicco del 21 giugno 2003 è stato adottato il documento «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: in cammino verso l'integrazione europea», che consentirà loro di passare dalla fase di stabilizzazione a quella di associazione. I Paesi del PSA si sono impegnati a proseguire le loro attività di riforme e la lotta ai fenomeni della criminalità organizzata e dell'immigrazione clandestina. La Presidenza italiana si è fortemente impegnata per realizzare quanto stabilito a Salonicco e per rafforzare il dialogo politico con questa regione.

Tra le iniziative di maggior rilievo l'adozione di una proposta di regolamento per l'istituzione di partenariati europei e l'istituzionalizzazione di un dialogo politico bilaterale tra UE-Bosnia Erzegovina e UE-Serbia e Montenegro. L'Italia si è inoltre impegnata a favore dell'istituzionalizzazione del «Forum UE-Balcani occidentali» che prevede una riunione annuale dei Ministri degli esteri e riunioni ad hoc di Ministri competenti per la giustizia e gli affari interni. Inoltre, nel corso della Presidenza italiana, sono state organizzate una serie di riunioni e conferenze sui temi legati all'associazione di questi Paesi all'Europa. Ancora, è stato avviato un negoziato per l'Accordo di Stabilizzazione e Associazione con l'Albania ed è stata sostenuta un'azione volta alla nuova unione tra la Serbia e il Montenegro, culminata nel 2003 con l'adozione di una nuova Carta costituzionale. L'Italia poi ha dato il suo contributo alla prima missione europea di polizia in Bosnia Erzegovina.

Nel documento «Priorità della Presidenza italiana per i Balcani occidentali» sono contenute le linee guida per un'azione volta a concretizzare gli impegni assunti al Vertice di Salonicco e a rafforzare sempre di più il Processo di stabilizzazione e associazione in prospettiva di una futura adesione dei paesi balcanici all'Unione europea. A ulteriore conferma del desiderio di questi Paesi di avvicinarsi all'Europa si inserisce l'iniziativa della Croazia, che ha presentato la propria domanda di adesione.

Relativamente alla regione Mediterranea, il 2003 è stato caratterizzato dalla preparazione della VIª Conferenza Ministeriale Euro-Mediterranea, svoltasi a Napoli lo scorso dicembre sotto la Presidenza italiana. Nei mesi precedenti tale evento l'Italia ha avviato un'intensa attività negoziale con i 34 partners del Processo di Barcellona, con la Commissione e con il Segretario generale del Consiglio, al fine di definire il proprio programma e i propri obiettivi in ambito euro-mediterraneo.

Dalla Conferenza di Napoli è emerso un nuovo impulso a rafforzare e rilanciare il Processo di Barcellona nei suoi tre strumenti chiave (partenariato politico, economico e culturale). La Conferenza ha inoltre registrato la trasformazione dell'esistente Forum parlamentare euro-mediterraneo in Assemblea parlamentare – organo che è stato incluso, seppur con funzioni consultive, all'interno del Partenariato. L'APEM è ormai una realtà: il 22 e 23 marzo si è svolta ad Atene la sessione inaugurale nel corso della quale si è proceduto alla nomina dei componenti del bureau di presidenza,

nonché dei presidenti delle tre commissioni del Partenariato (politica-sicurezza, economico-finanziaria e scambi culturali ed umani). L'Italia ha ottenuto un gratificante riconoscimento dell'importanza del suo ruolo nelle politiche euromediterranee con la nomina del sottoscritto, in qualità di rappresentante del Senato, come Presidente di quest'ultima commissione.

Nello stesso Forum di Napoli è stata sancita inoltre la nascita della Fondazione per il dialogo tra culture e civiltà, per la cui sede si è candidata, tra le altre, la stessa città di Napoli. Per quanto concerne il Fondo Euro-Mediterraneo d'Investimento e Partenariato (FEMIP) è stata registrata la decisione del Consiglio Ecofin di potenziarne la dotazione finanziaria, con la prospettiva di trasformarlo in filiale autonoma della BEI entro il 2006. Al riguardo, nell'ambito della Conferenza di Napoli – in cui si è confermato il ruolo che l'Italia è chiamata ad assolvere come cerniera tra i paesi dell'Unione europea ed i paesi del bacino mediterraneo – si ricordano talune proposte volte a privilegiare una città meridionale come sede per il suddetto Fondo.

Per tutto il 2003 l'Italia è stata impegnata anche in una serie di relazioni bilaterali con i Paesi dell'area del Maghreb, data l'importanza che questa regione riveste per il nostro Paese, non solo per la sua vicinanza geografica, ma anche in quanto fonte di provenienza della maggior parte dei nostri approvvigionamenti energetici. Inoltre, sono stati intensificati i rapporti con Libia e Tunisia al fine anche di arginare il fenomeno dell'immigrazione clandestina diretta verso il nostro Paese.

L'Italia è stata poi particolarmente attenta agli sviluppi della questione mediorientale, allacciando una serie di rapporti bilaterali che l'hanno vista più volte in visita in Israele, Giordania, Egitto, Libano e Siria. Si è inoltre prodigata per il rilancio del processo di pace, e continuerà a lavorare affinché venga accettata la road map proposta dal Quartetto dei mediatori internazionali. A tal fine, l'Italia è stata promotrice di molte iniziative volte a promuovere il dialogo civile tra israeliani e palestinesi.

6. *Terzo pilastro: giustizia e affari interni*

Nel corso del 2003 l'Unione si è particolarmente impegnata, in considerazione anche dell'imminente allargamento, per la creazione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, concentrandosi sui temi dell'immigrazione, dell'asilo, della lotta al terrorismo e della cooperazione giudiziaria.

6.1. *Immigrazione e gestione delle frontiere esterne*

Questi due temi, strettamente collegati tra loro, hanno rappresentato una delle massime priorità delle presidenze greca e italiana. In particolare, l'Italia, per quanto concerne l'immigrazione, ha adottato un approccio

volto da un lato alla corretta gestione dell'immigrazione legale e dall'altro alla lotta all'immigrazione clandestina.

In ambito di immigrazione legale, nel semestre di Presidenza italiana sono state definitivamente approvate due proposte di direttiva, sulle quali si era raggiunto un accordo politico durante la Presidenza greca, relative rispettivamente al diritto di ricongiungimento familiare e allo status dei cittadini di paesi terzi residenti di lungo periodo. Sono poi proseguiti i lavori relativi alle direttive riguardanti: il titolo di soggiorno di breve durata per le vittime della tratta di esseri umani, che decidono di collaborare con le autorità giudiziarie; le condizioni di ingresso e di soggiorno per motivi di lavoro; le condizioni di ingresso e di soggiorno per motivi di studio.

Per quanto concerne l'immigrazione illegale, lo scorso 6 novembre il Consiglio Giustizia e affari interni ha approvato una decisione riguardante l'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento di immigrati clandestini presenti nel territorio di due o più Stati membri e una decisione riguardante la compensazione dei costi derivanti dall'applicazione della direttiva sul mutuo riconoscimento delle decisioni di espulsione.

Per quanto concerne il problema della regolazione dei flussi, nel mese di settembre il Consiglio aveva autorizzato uno studio sull'opportunità di istituire un sistema di «quote», stabilite da ogni Stato membro. Tale sistema ha incontrato l'appoggio della Commissione europea, che ha portato a termine lo studio. Nonostante il Consiglio europeo abbia rifiutato la proposta, la Presidenza italiana continua ad appoggiarla, poiché ritiene che essa rappresenti la soluzione migliore per convincere gli Stati esterni a collaborare nella lotta all'immigrazione clandestina.

Nel corso della riunione del Consiglio Gai del 27-28 novembre scorso è stato raggiunto un approccio generale sulle due proposte della Commissione europea che istituiscono un modello uniforme per i visti e i permessi di soggiorno, modello che prevede l'inserimento di elementi biometrici. Inoltre, di concerto con la Commissione, si è concordato di inserire le impronte digitali e il riconoscimento facciale come parametri di base, ma non è esclusa la possibilità di adottare in futuro altri elementi biometrici.

Come richiesto poi dal Consiglio europeo di Siviglia, sono state inserite clausole per la gestione comune dei flussi migratori in ogni Accordo di associazione, concluso o in fase di negoziato tra l'Unione e gli Stati terzi. Inoltre, nel corso della riunione del Consiglio Gai del 6 novembre scorso, è stata ribadita l'importanza delle politiche di riammissione. In tale occasione il Consiglio aveva autorizzato la Commissione a stipulare accordi comunitari con 11 Paesi terzi. Attualmente sono in corso i negoziati con Marocco, Russia, Pakistan, Ucraina, Algeria, Cina e Turchia.

In materia di gestione delle frontiere, nella riunione del Consiglio Gai del 26-27 novembre 2003 è stato raggiunto un accordo sulla creazione di un'Agenzia per le frontiere – che entrerà in funzione il prossimo anno – nonché sull'istituzione di un programma operativo per la collaborazione con i paesi terzi nelle azioni di pattugliamento, il cui obiettivo sarà quello di lottare contro l'immigrazione clandestina via mare, soprattutto alla luce

dei tragici episodi ad essa legati. È proseguita con successo l'attività della «Common Unit», un organo comune di esperti – istituito su richiesta del Consiglio europeo di Siviglia – incaricato di coordinare le iniziative in materia di gestione integrata delle frontiere.

6.2. *Asilo*

Nel 2003 è proseguita la discussione sulla proposta di direttiva recante norme minime per il riconoscimento o la revoca dello status di rifugiato. Tuttavia, data la difficoltà dei negoziati, non è stato possibile raggiungere un accordo entro il 31 dicembre 2003, termine fissato dal Consiglio europeo di Siviglia. La Presidenza italiana è però riuscita a ridurre notevolmente le riserve, che sono passate dalle 239 iniziali alle attuali 37. Altra proposta sulla quale si dovrà continuare a lavorare è quella riguardante l'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi e agli apolidi della qualità di rifugiato.

6.3. *Lotta al terrorismo*

Nel corso dell'anno sono stati messi a punto alcuni nuovi strumenti per intensificare la politica europea contro il terrorismo. È nata, su proposta belga, un'iniziativa che prevede la catalogazione, in un unico database, dei nomi di tutti gli informatori rivelatisi inattendibili, al fine di scongiurare il rischi che questi possano vendere informazioni false ad altri Stati. Inoltre, sono state istituite squadre multinazionali ad hoc incaricate di svolgere attività di prevenzione e lo scorso 27 novembre a Bruxelles è stato firmato un protocollo che consente ad Europol di entrarne a far parte, al fine anche di rafforzare il ruolo che si intende dare a quest'ultimo nella lotta al terrorismo.

Nel corso del dibattito in 14ª Commissione è stato ribadita in ogni caso, per una efficace lotta al terrorismo, la necessità di tenere presente la prospettiva del rafforzamento sia della cooperazione transatlantica, sia del partenariato euromediterraneo.

La Relazione annuale non tiene conto degli eventi dell'11 marzo in Spagna ed alle ripercussioni che ne sono immediatamente seguite, soprattutto in materia di lotta al terrorismo. Gli eventi dell'11 marzo infatti hanno condotto l'Unione europea ad intervenire nuovamente, e con maggiore forza, per dotarsi di misure di contrasto sempre più efficaci e dissuasive, ed impostate principalmente sul versante della prevenzione.

A tale riguardo, va sottolineata la decisa posizione assunta dal Consiglio europeo di Bruxelles del 25 e 26 marzo che ha adottato una specifica «dichiarazione sulla lotta al terrorismo». Essa prevede: la creazione di un coordinatore europeo per la lotta al terrorismo, che opererà nell'ambito del Segretariato del Consiglio, coordinerà i lavori del Consiglio nella lotta al terrorismo e, tenendo debitamente conto delle competenze della Com-

missione, manterrà la supervisione di tutti gli strumenti di cui dispone l'Unione; una dichiarazione solenne relativa alla cosiddetta clausola di solidarietà, che riguarda la possibilità per gli Stati membri di offrire assistenza ad un Paese dell'Unione colpito da un attacco terroristico, qualora questo Paese lo richieda; la revisione degli obiettivi del Piano di Azione contro il terrorismo del 2001.

Questi obiettivi sono stati rimodulati sulla base dell'esperienza e dei risultati raggiunti dopo l'11 settembre e sono costituititi dai seguenti:

aumentare il consenso internazionale e potenziare gli sforzi internazionali per combattere il terrorismo;

limitare l'accesso dei terroristi alle risorse finanziare e ad altre risorse economiche;

massimizzare la capacità degli organi dell'UE e degli Stati membri in materia di individuazione, indagine e perseguimento dei terroristi e di prevenzione degli attentati terroristici;

proteggere la sicurezza dei trasporti internazionali ed assicurare sistemi efficaci di controllo alle frontiere;

potenziare la capacità degli Stati membri di far fronte alle conseguenze di un attentato terroristico;

affrontare i fattori che favoriscono il sostegno al terrorismo e il reclutamento nelle sue fila;

focalizzare le azioni nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea sui paesi terzi prioritari di cui occorre rafforzare la capacità antiterrorismo o l'impegno a combattere il terrorismo.

Va segnalato, inoltre, che in materia analoga a quella di lotta al terrorismo il 12 marzo scorso la Commissione europea ha presentato una propria comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo su «Prevenzione della criminalità nell'Unione Europea». Questa comunicazione ha consentito di compiere una analisi dei risultati sia a livello dei singoli Stati che a livello di Unione europea.

A tali fini occorre quindi attuare in tempi rapidi le suddette proposte e ribadire la priorità della questione sicurezza nel nostro Paese.

6.4. *Cooperazione giudiziaria*

6.4.a. *Cooperazione giudiziaria in materia penale*

Un importante risultato riscosso dalla Presidenza italiana è stato il raggiungimento di un accordo politico sulla proposta di decisione quadro in materia di traffico di droga, che fissa alcune norme minime riguardanti gli elementi costitutivi del reato e le sanzioni applicabili, in modo tale da identificare un minimo comun denominatore al quale tutti gli Stati devono necessariamente adeguarsi.

Sempre durante il semestre italiano ha avuto luogo il negoziato sulla proposta di decisione quadro riguardante il mutuo riconoscimento delle

sanzioni pecuniarie all'interno dell'Unione, che mira a colmare una lacuna – che rischiava di oscurare i progressi raggiunti nel processo di integrazione giudiziaria – in base alla quale le persone fisiche o giuridiche potevano farsi scudo dei confini nazionali per non pagare una sanzione. La proposta in oggetto prevede infatti che le sanzioni inflitte da uno Stato membro possano essere applicate nello Stato in cui la persona condannata risiede, detiene dei beni o percepisce un reddito.

Tra gli altri importanti risultati conseguiti nel corso del semestre italiano si segnala l'accordo concluso con la Repubbliche di Islanda e con il Regno di Norvegia per la cooperazione giudiziaria in materia penale; l'adozione formale delle decisioni quadro riguardanti la lotta alla corruzione nel settore privato, l'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, e la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, sulle quali era stato raggiunto un accordo politico nel corso della Presidenza greca. La Presidenza italiana ha inoltre seguito con attenzione lo stato di attuazione da parte dei Paesi membri della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo, in particolare per la delicatezza delle problematiche riguardanti l'incidenza diretta di essa sullo status libertatis dei cittadini dell'Unione. La necessità di dare una sollecita attuazione a questo strumento di cooperazione deve essere, tuttavia, accompagnata da posizioni chiare da parte dei singoli Stati membri. Su questa materia, si segnala che la Commissione giustizia della Camera ha recentemente approvato un disegno di legge, ormai pronto per essere discusso in Aula, insieme con il provvedimento di recepimento della decisione quadro su Eurojust.

In ogni caso, in ambito di cooperazione giudiziaria in materia penale il problema del mandato di arresto non può non essere collegato con alcuni problemi di gestione di singoli casi da parte di alcuni Stati membri rispetto ai quali l'Unione europea dovrebbe intervenire per una corretta e leale gestione conforme allo spirito della decisione quadro.

6.4.b. *Cooperazione giudiziaria in materia civile*

Nel corso del Consiglio Gai del 27 novembre 2003, si è aperta la strada per l'adozione formale della posizione comune del Consiglio sulla proposta di regolamento che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Tale proposta trae origine dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 nel corso del quale era stato approvato il principio del mutuo riconoscimento delle sentenze come strumento essenziale per la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Sulla scorta di tale principio, essa mira a ridurre le procedure intermedie, rispetto a quanto previsto dal Regolamento 44/2001 (Bruxelles I), per ottenere il riconoscimento in uno Stato membro delle sentenze pronunciate in un altro Stato. Questa proposta si inserisce all'interno delle misure miranti ad assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, garantendo la tutela degli interessi dei creditori attraverso la sollecita riscossione dei crediti.

Nel corso della Presidenza italiana è iniziato l'esame della proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (cd. Roma II), che completa il quadro costituito dal regolamento 44/2001 (Bruxelles I), relativo all'individuazione dei tribunali competenti per l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, e dalla Convenzione di Roma del 1980 (Roma I) in materia di obbligazioni contrattuali. La proposta Roma II mira pertanto ad armonizzare le norme di diritto internazionale privato riguardanti la soluzione di conflitti in materia di obbligazioni non nascenti da contratto, prevedendo quale criterio generale quello del luogo ove si verificano i danni conseguenti al fatto illecito.

Sempre nel corso del semestre è stata avviata la discussione sulla proposta di direttiva riguardante l'indennizzo alle vittime di reato. Nel corso Consiglio Gai del 6 novembre 2003, la Presidenza italiana ha però ritenuto necessario avviare il dibattito relativo alla questione della base giuridica della suddetta proposta, al fine di concludere l'esame tecnico. A tal proposito, il Servizio giuridico del Consiglio si era espresso per la insussistenza della base giuridica.

7. *Conclusioni*

A conclusione della presente Relazione, incentrata principalmente sull'analisi della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2003, appare utile riportare quelle che sono state le principali raccomandazioni e gli indirizzi emersi nel corso della discussione in 14ª Commissione, poi trasfusi nella risoluzione approvata all'unanimità nella seduta del 10 marzo 2004.

In quella sede erano stati rimarcati alcuni punti che meritano di essere rinnovati per l'importanza centrale che assumono per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Tra di essi si segnalano:

gli incoraggiamenti rivolti alla Presidenza irlandese affinché predisponga una proposta relativa alla convocazione di una Conferenza intergovernativa incaricata di concludere l'accordo relativo al nuovo Trattato costituzionale dell'Unione, i cui lavori dovrebbero essere organizzati in modo tale da garantire la possibilità di pervenire ad uno sbocco positivo entro l'anno corrente;

per quanto riguarda la cooperazione nell'area mediterranea, il rilancio del processo di Barcellona e la concreta implementazione degli impegni da esso scaturiti, mediante l'instaurazione di un dialogo più assiduo con l'Assemblea parlamentare euromediterranea e con le comunità regionali e locali e promuovendo un loro più diretto coinvolgimento;

la costituzione in tempi brevi della Banca Euromediterranea e della Fondazione Euromediterranea per la promozione del dialogo fra le culture, dando seguito all'istituzione dell'Università del Mediterraneo, nella prospettiva del rafforzamento dei processi di convergenza dei sistemi forma-

tivi universitari, onde realizzare in concreto azioni di rilancio della diffusione della cultura e della ricerca;

l'appoggio ad una candidatura italiana e, se possibile, per una città del Mezzogiorno d'Italia, per la scelta della sede della Banca e della Fondazione;

la promozione di una revisione dei criteri per l'inserimento delle Regioni nelle aree «Obiettivo 1», tali da tener conto delle connotazioni con le quali le situazioni di squilibrio territoriale si presentano nel Mezzogiorno d'Italia, valutando la possibilità di considerare ai fini delle erogazioni, accanto al livello del reddito, anche altri indici, come la percentuale di disoccupazione sul territorio o l'insufficienza delle dotazioni infrastrutturali;

la valorizzazione, nell'ambito della politica agricola comune, delle esigenze dell'agricoltura mediterranea e dello sviluppo rurale, promuovendo altresì un'agricoltura multifunzionale e di qualità rispondente alle esigenze dei consumatori, al fine di compensare la maggiore attenzione che in sede di riforma verrà data alle produzioni agricole continentali, preponderanti nei dieci Paesi che a partire dal 1° maggio 2004 entreranno a far parte dell'Unione;

per quanto riguarda le reti transeuropee di infrastrutture (TEN), il riconoscimento del carattere prioritario all'insieme degli interventi previsti nell'ambito del corridoio 8 Bari-Durazzo-Varna – assicurando da parte della Commissione, della BEI e delle altre istituzioni coinvolte il necessario sostegno ai programmi di infrastrutturazione ad esso attinenti, comprese, in particolare, le opere di raccordo fra Bari e Brindisi – e l'impulso alla concreta realizzazione delle opere ricomprese nel corridoio 5 e sulla direttrice Monaco di Baviera-Palermo, essenziale nella prospettiva della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1916) ***RIPAMONTI. – Istituzione del difensore civico dei minori***

(2461) ***GUBERT ed altri. – Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza***

(2469) ***ROLLANDIN ed altri. – Istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza***

(2649) ***BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Norme quadro per la istituzione dei difensori dei minori e altre norme a tutela degli stessi***

(1275) ***BUCCIERO. – Introduzione del curatore speciale del minore nei procedimenti di separazione e divorzio***

(2703) ***Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1916, 2461, 2469, 2649 e 1275, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2703 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2703, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1916, 2461, 2469, 2649 e 1275 e rinvio. Disgiunzione del disegno di legge n. 1275. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1916, 2461, 2469, 2649 e 1275, rinviato nella seduta del 3 marzo 2004.

Il presidente relatore BUCCIERO *(AN),* prima di passare alla illustrazione del disegno di legge n. 2703 di iniziativa della senatrice Vittoria

Franco ed altri, ne propone la congiunzione, per omogeneità di materia, con i disegni di legge nn. 1916, 2461, 2469 e 2649.

Con riferimento invece al disegno di legge n. 1275 ricorda che la disciplina è contenuta nel disegno di legge n. 2649: pertanto, poiché egli intende ritirare il disegno di legge n. 1275, come preannunciato nella seduta del 28 febbraio 2004, ne propone la disgiunzione rispetto agli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene su entrambe le proposte del Presidente relatore.

Il presidente relatore BUCCIERO *(AN),* dà conto quindi del disegno di legge n. 2703, che prevede e regola l'istituzione del Garante nazionale per i minori, e altresì fissa le norme quadro per l'istituzione dei garanti regionali. Il Garante nazionale è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti delle due Camere, mentre quelli regionali sono nominati secondo le modalità che verranno indicate dalle varie leggi regionali istitutive, che dovranno comunque assicurarne indipendenza ed imparzialità. La durata dell'incarico, rinnovabile una volta, è di quattro anni. Per il Garante regionale è prevista un'organizzazione articolata in sedi decentrate, affidate a delegati. Anche per il Garante nazionale è prevista la possibile nomina di delegati regionali – ma non nelle realtà in cui operi già il Garante regionale – con uffici territorialmente decentrati. Fino all'istituzione dell'ufficio del Garante regionale, le attività relative saranno svolte dal Garante nazionale per il tramite di un suo delegato. I Garanti dovranno possedere comprovata competenza ed esperienza in materia di famiglia e minori, mentre ulteriori requisiti saranno indicati dalle leggi regionali, che determineranno anche le incompatibilità. All'articolo 3 si dettano disposizioni concernenti l'organizzazione degli uffici del Garante nazionale, la sua sede, la composizione del personale ed i relativi requisiti, mentre si demanda alle leggi regionali l'adozione delle corrispondenti disposizioni per i Garanti regionali e l'attribuzione a questi di equi trattamenti economici e giuridici. Le spese per il funzionamento degli uffici sono poste a carico rispettivamente dello Stato e delle regioni.

Le funzioni attribuite al Garante possono essere ricondotte a quattro aree tematiche. Si tratta di: *a)* funzioni di carattere generale volte a diffondere e realizzare una cultura dell'infanzia (diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, vigilare sull'attuazione delle convenzioni internazionali, promuovere programmi di prevenzione, reperire e formare personale per svolgere funzioni di tutela o curatela); *b)* funzioni relative alla produzione delle regole finalizzate a segnalare al Governo l'adozione di opportuni interventi, anche normativi; *c)* funzioni relative allo svolgimento di attività amministrative; *d)* funzioni concernenti il profilo giudiziario.

Nell'ambito delle suddette aree tematiche si segnalano i seguenti scopi, propri dell'attività del Garante: *a)* la necessità di assicurare la tutela

dei bisogni collettivi connessi alla tutela dei minori; *b)* l'esigenza di rimuovere situazioni di pregiudizio in danno di minori derivanti dalla condotta di soggetti non parentali (quali comunità assistenziali, scuole, pubblica amministrazione); *c)* la preparazione e l'aggiornamento di tutori e curatori speciali, nominati per i minori figli di genitori decaduti dalla potestà o in conflitto d'interessi con il figlio; *d)* l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 12 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori; *e)* l'esame di esposti relativi a violazioni dei diritti dei minori con l'attribuzione dei poteri di indagine e di ispezione in relazione a tali violazioni; *f)* l'attività di sensibilizzazione e promozione dei diritti dei minori; *g)* il potere di rivolgere raccomandazioni, proposte, rapporti e di essere consultato in relazione ad iniziative riguardanti la materia minorile; *h)* la possibilità di promuovere e diffondere la mediazione in ogni sua forma.

Il criterio di distinzione delle competenze tra Garante nazionale e regionali è indicato nell'interesse generale o locale che il tema rappresenta. Rientrano in ogni caso nelle funzioni del Garante nazionale quelle relative a diffondere e realizzare la cultura dell'infanzia, a vigilare sull'attuazione delle convenzioni internazionali sull'intero territorio italiano, a segnalare al Governo l'adozione di provvedimenti anche normativi, a promuovere programmi scolastici, a realizzare rapporti con organismi internazionali che si occupino dei diritti dei minori, a promuovere iniziative legislative nazionali in tema di mediazione. Sono invece di assoluta competenza dei Garanti regionali l'esame di denunce per violazione dei diritti dei minori e le funzioni relative alla salvaguardia di minori in situazioni che comportino lo svolgimento di attività amministrative e giudiziarie in merito alle quali però egli non potrà in alcun caso intervenire in giudizio. I poteri di indagine previsti sono infatti finalizzati alla denuncia dei casi presso l'autorità giudiziaria competente. In caso di conflitto di attribuzione della competenza fra garanti, la questione sarà risolta dalla Conferenza nazionale dei Garanti, prevista all'articolo 8. Una più articolata ripartizione delle competenze è rinviata al regolamento di attuazione. All'articolo 7 il disegno di legge dispone l'istituzione di un organismo consultivo, composto da rappresentanti delle forze sociali e del volontariato. Si prevedono forme di partecipazione dei minorenni attraverso la presenza di un loro rappresentante alle riunioni delle consulte regionali. La Conferenza nazionale dei garanti è presieduta dal Garante nazionale e ne fanno parte tutti i Garanti regionali: il suo compito è quello di assicurare il coordinamento tra le attività degli uffici dei Garanti regionali e i loro rapporti con il Garante nazionale. La Conferenza deciderà anche sulle questioni di competenza ed esprimerà parere consultivo su ogni questione che il Garante nazionale o ciascuno di quelli regionali riterrà di sottoporle; individuerà le linee generali per l'attuazione dei diritti dei minori e ne verificherà il grado di attuazione; eseguirà il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato; promuoverà iniziative dirette a favorire il coordinamento ed il lavoro di rete tra organismi regionali e nazionali; individuerà forme di collaborazione con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adole-

scenza e con la Commissione parlamentare per l'infanzia; elaborerà, infine, le linee di fondo del rapporto generale annuale sulle attività svolte e sulle politiche di protezione dei minori, che verrà presentato al Parlamento dal Garante nazionale.

Conclusa l'illustrazione, il Presidente relatore propone la costituzione di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato per i disegni di legge in titolo.

La Commissione all'unanimità conviene.

Il PRESIDENTE invita quindi i rappresentanti dei Gruppi a designare i propri componenti nel Comitato ristretto, facendo pervenire le relative designazioni agli Uffici entro domani, 7 aprile 2004, alle ore 20.

Non facendosi osservazioni in senso contrario così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1611) ***Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile in materia di adozione di persone maggiori d'età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio 2004.

Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora pervenuti i pareri rispettivamente delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. D'intesa con il relatore Pellicini, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta nella quale potrà svolgersi l'illustrazione degli emendamenti stessi.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

(2435) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio 2004.

Il PRESIDENTE ricorda che le varie problematiche emerse in sede di esame del provvedimento in titolo hanno indotto la Commissione ad acquisire ulteriori elementi conoscitivi attraverso audizioni di esperti e operatori dell'infanzia. Conseguentemente, si rende opportuno fissare nuovamente il termine per la presentazione di emendamenti al 4 maggio 2004 alle ore 18.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

(2583) ***Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burani Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio, e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 3 marzo 2004.

Il PRESIDENTE ricorda che nell'ultima seduta era stata aperta la discussione generale e che è stato sollecitato il parere della Commissione Affari Costituzionali.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO interviene brevemente per auspicare la rapida approvazione del provvedimento da tempo atteso, sottolineando che proprio la mancanza di una normativa quadro in materia ha comportato interventi frammentari in sede di legge finanziaria, che sono stati poi oggetto dei noti rilievi da parte della Corte Costituzionale.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni nel senso auspicato dal Ministro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione dei diritti umani

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini sui problemi del lavoro minorile

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia il sottosegretario Grazia Sestini per avere sollecitamente aderito all'invito della Commissione a riferire sulla questione del lavoro minorile in Italia. I problemi dei minori sono, sin dall'inizio dei suoi lavori, al centro delle preoccupazioni della Commissione per i diritti umani. In questo senso lo scorso mese di febbraio ha avuto luogo una missione in Uganda che ha mostrato le difficoltà gravissime che incontrano i minori in quella parte del mondo per vedere riconosciuti i diritti più elementari. Nello stesso quadro si inserisce l'audizione che la Commissione ha svolto con i rappresentanti dell'Associazione Mani Tese di Milano in ordine ai problemi del lavoro minorile nel mondo. L'Associazione Mani Tese ha promosso il mese prossimo il primo *«Children's World Congress on Child Labour»*. La manifestazione avrà luogo a Firenze, nel Palazzo dei Congressi, dal 10 al 12 maggio con la partecipazione di molti minori che potranno dare una testimonianza diretta. I lavori prenderanno le mosse da un importante lavoro di rilevazione condotto dall'Istat in materia di lavoro minorile.

Il sottosegretario Grazia SESTINI sottolinea l'importanza del lavoro dell'Istat conclusosi nel 2002, reperibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dello stesso Istat. Ricorda peraltro che a giugno sarà pubblicato un testo curato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Istituto degli Innocenti. Quest'ultimo testo costituirà un'autentica novità in quanto conterrà per la prima volta un approccio europeo al problema, ed il pregio sta essenzialmente nella disomogeneità dei criteri di raccolta dei dati nei diversi paesi europei, disomogeneità che appare inquietante se si pensa alla prospettiva di allargamento a breve dell'Unione a venticinque stati. Per quanto riguarda l'Italia, il criterio adottato per definire il lavoro minorile è quello adottato dall'OIL, che comprende non solo l'impiego per la produzione di beni destinati al mercato, ma anche talune attività svolte all'interno delle mura domestiche. Il dato numerico parla in questo senso di 144 mila minori che, a livelli diversi, hanno svolto attività lavorative, di cui il 14,7 per cento sono ragazzi tra i 15 e i 18 anni. All'interno di questa percentuale la quota più alta è dei maschi rispetto alle femmine. Solo una piccola parte ha saltato la scuola per lavorare, ma il primo contatto con il lavoro è talvolta assai precoce ed avviene anche prima degli 11 anni. Si tratta per lo più dei figli di imprenditori artigiani o agricoli, commercianti o imprenditori del settore del turismo. È interessante rilevare come la quota dei minori che lavora nel Nord-Est sia maggiore di quella rilevata al Sud, al Centro o al Nord-Ovest. Questo fatto è da mettere in collegamento con una certa cultura familiare diffusa al Nord-Est che attribuisce una importanza maggiore al lavoro rispetto all'istruzione. Tuttavia, diversamente da quanto avviene in altri paesi, per esempio in Gran Bretagna, la quota dei minori che lavora è maggiore nelle famiglie in cui il capo famiglia ha un titolo di studio basso. Nel 2000, su 144 mila minori impiegati in attività lavorative i bambini sfruttati, compresi in un'età tra i 7 e i 14 anni, erano 31.500; di questi 12.300 svolgevano un'attività che si configurava di tipo continuativo. Durante il semestre di Presidenza dell'Unione europea, l'Italia ha promosso una dichiarazione congiunta dei Ministri competenti con l'impegno a mettere in atto strategie volte ad arginare e prevenire il fenomeno. Si tratta di offrire principalmente ai ragazzi percorsi scolastici ed educativi alternativi al lavoro, così come di consentire agli ispettori del lavoro del Ministero di effettuare corsi che consentano loro di comprendere meglio la portata del problema, dotandoli degli strumenti adatti a contrastarlo. Quando però si tratta di minori sfruttati, la prima esigenza è scoprire l'illegalità e permettere il reinserimento in un normale percorso di formazione dei minori. Altro problema intorno al quale si sta concentrando la riflessione del Governo riguarda il lavoro dei minori stranieri. La questione è resa particolarmente difficile dal fatto che non esistono dati sulla questione, né un'anagrafe dei minori stranieri presenti in Italia.

La senatrice TOIA *(Mar-DL-U)*, nel ringraziare il sottosegretario per l'ampia relazione svolta, rileva come la Convenzione OIL 182 imponesse agli stati firmatari, tra cui l'Italia, di formulare un programma d'azione

nazionale. Ricorda di avere presentato sin dallo scorso mese di dicembre la mozione 1-00218 sulla questione, che però non è stata ancora calendarizzata. Il programma d'azione è essenziale per guidare le iniziative contro il lavoro minorile di molte amministrazioni anche locali.

Il senatore FORLANI *(UDC)* auspica che, al di là del programma d'azione nazionale, sia possibile alla Commissione seguitare a monitorare insieme al governo la situazione del contrasto al lavoro minorile. C'è infatti necessità di salvaguardare i diritti dei minori non solo in aree geografiche distanti dalla nostra, ma anche in Italia. Spesso da noi i minori nemmeno vengono costretti al lavoro, ma semplicemente sfruttati, come nel caso dell'accattonaggio nelle strade.

Il senatore IOVENE *(DS-U)* ricorda come qualche anno fa, durante i lavori della prima Conferenza *Global March*, la Cgil presentò un libro bianco sul lavoro minorile in cui si parlava di 300 mila minori coinvolti nel fenomeno: la pubblicazione dell'Istat rappresenta in questo senso un sorpresa positiva sebbene ancora dia conto di una situazione per molti aspetti drammatica. La rilevazione dell'Istat parla di 31.500 minori sfruttati ed ha il merito di offrire una dimensione quantitativa e di fornire una mappa qualitativa del fenomeno. Si pone ora l'interrogativo di come attuare una politica di contrasto rispetto alla legge n. 285 del 1997, e di come inquadrare un'azione coerente di repressione da un lato e di recupero di un percorso formativo dall'altro. Si chiede se a livello internazionale possa funzionare l'ipotesi di imporre alle aziende un codice di condotta.

Il presidente PIANETTA, nel rilevare come la relazione del sottosegretario Grazia Sestini vada apprezzata per l'ampiezza e serietà di approccio, sottolinea come il fenomeno non abbia solo rilevanti implicazioni morali, ma anche un'importanza economica se è vero, come sostiene l'OIL, che l'eliminazione del lavoro minorile consentirebbe di recuperare nel mondo ben 60 milioni di dollari. Tra i dati che particolarmente colpiscono della relazione del Sottosegretario c'è il riferimento al lavoro minorile nel Nord-Est d'Italia, segno evidente che una politica di contrasto del fenomeno deve essere concordata con il mondo della scuola e dell'istruzione in genere.

Il sottosegretario Grazia SESTINI osserva come l'accattonaggio, vale a dire lo sfruttamento diretto dei minori, costituisca una ulteriore frontiera dell'impegno a favore della protezione dei diritti dei minori. Alcune realtà locali, le città di Viterbo e di Bergamo ad esempio, hanno varato non senza fatica progetti ambiziosi ed interessanti da questo punto di vista. Per quanto riguarda il programma d'azione è vero che la Convenzione OIL 182 la prevede, ma è vero anche che l'Italia ha già in materia un piano d'azione nazionale previsto dalla legge. In ogni caso portare in discussione in Aula la mozione della senatrice Toia avrebbe l'importante si-

gnificato di riportare in Parlamento la discussione sul delicato tema del lavoro minorile e questo gioverebbe anche al Governo. I dati del Nord-Est, che segnalano una maggiore incidenza del lavoro minorile, si spiegano con la cultura del lavoro e del guadagno prevalente in quell'area del Paese. La riforma della scuola, con la possibilità di compiere un percorso formativo anche attraverso la formazione professionale, vuole offrire una risposta anche a questo problema. Per quanto concerne la legge n. 285, va sottolineato come essa solo nel 1999 abbia realmente iniziato a funzionare e come, in ogni caso, una riflessione nel merito vada avviata. Sul versante delle imprese, durante il semestre di Presidenza dell'Unione europea, il Governo italiano ha avviato un dialogo, reso difficile dalla internazionalizzazione dei processi produttivi. Non è infatti facile alle imprese controllare se nella fase intermedia del ciclo produttivo, fase magari affidata ad imprese che si trovano in paesi lontani, siano stati impiegati minori oppure no.

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare il Sottosegretario, sottolinea l'importanza di giungere rapidamente alla discussione della mozione presentata dalla senatrice Toia in materia di lavoro minorile e dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato:

Argomento relativo alla esecuzione da parte delle Autorità del Governo della Repubblica popolare cinese della pena di morte nei confronti del religioso tibetano Tenzin Delek Rimpoche

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore FORLANI *(UDC)* rileva preliminarmente come la vicenda del monaco buddista Tenzin Delek Rimpoche si inserisca nel quadro della politica repressiva attuata dal Governo cinese in Tibet. Nell'aprile del 2002 Tenzin Delek Rimpoche, di 52 anni, è stato arrestato insieme ad un altro monaco, più giovane di lui, Lobsan Dondhup, di 28 anni, con l'accusa di detenzione di armi ed esplosivi e di promuovere attività politica separatista finalizzata all'indipendenza del Tibet dalla Cina. Da tempo il religioso era sorvegliato e, arrestato in precedenza, successivamente era stato liberato. Dopo il processo di appello, nel gennaio del 2003, processo condotto senza le garanzie minime a tutela degli imputati, i due monaci sono stati nuovamente condannati. Subito dopo Lobsan Dondhup è stato giustiziato, mentre la condanna nei confronti di Tenzin Delek Rimpoche è stata rinviata di due anni. Il timore è ora che i due anni siano calcolati dal momento dell'arresto, nell'aprile del 2002, e che la condanna possa essere eseguita a giorni anche nei confronti del secondo religioso buddista. La Camera dei deputati ha già approvato una risoluzione in Commissione Affari Esteri. In Senato si intende procedere attraverso una mozione in As-

semblea, una risoluzione in Commissione Affari Esteri ed un appello firmato da parlamentari di tutti i gruppi.

Il senatore IOVENE (DS-U) ricorda di avere appoggiato tutte le iniziative portate avanti in Senato per impedire l'esecuzione della condanna a morte di Tenzin Delek Rimpoche e come esse siano in linea con l'attività svolta dalla Camera Alta per contrastare la pena di morte nel mondo.

Il presidente PIANETTA conferisce al Relatore il mandato di redigere un parere tenendo conto delle osservazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.C. 1411) ***SUSINI. – Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica***

(A.C. 3607) ***PAGLIARINI. – Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica***

(A.C. 3811) ***SANDRI ed altri. – Disposizioni in favore di particolari categorie di locatari soggetti a procedure esecutive di sfratto***

(A.C. 4159) ***FOTI. – Disposizioni in materia di erogazione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e in materia di rilascio degli immobili***

(Parere alla VIII Commissione della Camera dei deputati. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore ZORZOLI, esordisce illustrando il testo risultante dall'unificazione effettuata presso la VIII Commissione permanente della Camera dei deputati delle quattro proposte di legge in titolo, e dell'Atto Camera 2423, recante modifica all'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazione degli immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali, non assegnato alla Commissione per le questioni regionali. Il testo in esame reca disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica.

L'articolo 1 aggiunge un periodo al terzo comma dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. La modifica introdotta prevede che i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione erogati dal Fondo a favore dei conduttori nei casi previsti dalla

legge, nel caso di morosità del conduttore, possono essere erogati direttamente al locatore. Finalità della norma in esame è quella dunque di perfezionare il funzionamento del Fondo, assicurando che i relativi contributi siano effettivamente destinati al pagamento dei canoni di locazione.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativo alle modalità di rilascio degli immobili.

Il vigente articolo 56 stabilisce che con il provvedimento che dispone il rilascio il giudice fissi anche la data della esecuzione. Nel caso previsto dall'articolo 55, in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento. Nella nuova formulazione viene inserito l'obbligo della motivazione al provvedimento del giudice che, disponendo il rilascio dell'immobile locato, fissa la data dell'esecuzione e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta.

L'altra novità introdotta dall'articolo in esame – prosegue il relatore, senatore ZORZOLI – è il nuovo terzo comma dell'articolo 56, che introduce la possibilità di opposizione, sia del locatore che del conduttore, contro i provvedimenti esecutivi di rilascio dell'immobile per finita locazione, limitatamente alla data fissata dell'esecuzione e non inerente quindi il diritto oggetto del provvedimento. La norma prevede la possibilità del ricorso fino a tale data, ed il giudice del gravame è individuato nel tribunale in composizione collegiale.

L'articolo 3 dispone alcune modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in particolare all'articolo 1, comma 3, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione della legge stessa, purché inseriti nei piani di vendita già approvati dalle Regioni, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile, che risultano invece attualmente esclusi dalla normativa vigente. In tal modo si permette l'alienazione di tali alloggi con le particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 sopra menzionata.

L'articolo in esame aggiunge poi il comma 4-*ter* al citato articolo 1, che costituisce un'alternativa all'applicazione del comma 4-*bis*: esso prevede che gli alloggi compresi nei piani di vendita che si rendono liberi siano immediatamente segnalati al Comune che provvede all'assegnazione. Il nuovo comma introdotto attribuisce la facoltà agli enti proprietari di procedere direttamente alla alienazione degli alloggi che si rendano liberi, anziché segnalarne la disponibilità al Comune ai fini di una nuova assegnazione prima della loro vendita effettiva.

L'ulteriore modifica sostituisce l'attuale settimo comma del suddetto articolo 1, prevedendo una soluzione alternativa nei casi in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio ed abbia diritto a rimanervi, in quanto titolare di reddito inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione. In tal caso, se l'assegnatario ha preventivamente espresso il proprio consenso, l'ente proprietario può alienare l'alloggio, a condizione che venga garantita la prosecu-

zione della locazione in altri alloggi dotati di specifiche caratteristiche. In tal modo si concede agli enti suddetti un altro strumento per la realizzazione dei piani di vendita, senza pregiudizio dei diritti riconosciuti a quei soggetti appartenenti alle suddette categorie protette, che non intendano acquistare l'abitazione di cui sono assegnatari.

L'articolo 4 introduce un periodo al primo comma dell'articolo 21-*bis* del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse. Esso dispone, in particolare, che gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei Comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria. Secondo la modifica prevista tali disposizioni, si dovrebbero applicare anche agli alloggi prefabbricati realizzati parzialmente con tecniche di edilizia tradizionale, salva la facoltà del Comune cedente di determinarne un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti.

L'articolo 5 modifica una disposizione della Legge finanziaria per il 2004; in particolare, il comma 112 dell'articolo 3 condiziona l'attuazione dei programmi finalizzati alla nuova costruzione o al recupero di unità immobiliari nei Comuni ad alta tensione abitativa, alla stipula di una specifica convenzione tra le imprese di costruzione ed il Comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi. La modifica prevede che tale convenzione possa essere stipulata anche dalle cooperative edilizie di abitazione.

Le disposizioni della proposta di legge fin qui illustrata attengono – rileva il senatore ZORZOLI – all'esercizio di funzioni tipicamente amministrative in materia residenziale.

Sul punto, la Corte costituzionale si è espressa recentemente con l'ordinanza n. 104 del 2004, confermando la legge della regione Piemonte n. 46 del 1995 nella parte in cui disciplina l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione stessa che, a dire della Corte, costituisce, in linea di principio, espressione della competenza spettante alla Regione in materia. L'ordinanza, che richiama anche pronunce precedenti, tuttavia riconosce contestualmente anche l'esistenza di una legislazione statale di principio, e va letta alla luce dell'insegnamento che la Corte costituzionale ha impartito con la sentenza n. 303 del 2003, alla luce della quale, quando le esigenze di sussidiarietà ed adeguatezza lo rendano opportuno, lo Stato può – con legge – attrarre a sé l'esercizio delle funzioni amministrative e, si deve ritenere, anche la relativa disciplina.

Questo sembra esattamente il caso della proposta di legge in esame, con la quale lo Stato ritiene sussistenti ragioni per intervenire, regolamentando fondamentali aspetti nel settore dell'abitazione in casi ed evenienze di particolare rilievo sociale, tali da giustificare un intervento normativo diretto verso i Comuni, e lo fa esattamente con lo strumento che a tal

fine richiede l'articolo 118 della Costituzione, vale a dire la legge. *Ad adiuvandum* va richiamata la competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane ai sensi della lettera *p)* del secondo comma dell'articolo 117 novellato della Costituzione, nonché, per quanto riguarda in particolare l'articolo 2 in materia di locazioni, le lettera *l)* dello stesso secondo comma che riguarda – tra l'altro – l'ordinamento civile.

Il relatore, senatore ZORZOLI, propone infine che la Commissione esprima parere favorevole per quanto di competenza.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente VIZZINI pone in votazione la proposta che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

137ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell'esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla campagna elettorale per le elezioni dei deputati italiani al Parlamento Europeo prevista per il mese di giugno 2004
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 31 marzo 2004.

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale congiunta del provvedimento in titolo e di quello concernente la regolamentazione della campagna elettorale sulle reti Rai per le elezioni degli organi della regione sarda e per le elezioni comunali e provinciali previste per la stessa data del 12 e 13 giugno 2004.

Ricorda altresì che nella seduta di ieri si è svolta l'audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini della consultazione prevista dall'articolo 4 della legge n. 28 del 2000.

Pertanto si passerà alla discussione e alla votazione degli articoli e degli emendamenti del provvedimento in titolo e, dopo l'approvazione di questo, a quelli relativi alla disciplina delle elezioni regionali e amministrative.

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 1.

Illustra quindi l'emendamento 1.1, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 relativo alle trasmissioni per i sordomuti – trasmissioni che si propone di disciplinare in maniera più particolareggiata in un apposito articolo – con una disposizione che obbliga Rai International a ritrasmettere all'estero alcune delle trasmissioni elettorali, con un complessivo equilibrio tra tutti i competitori.

Il senatore FALOMI illustra il subemendamento 1.1/1, che sostituisce il riferimento alla presenza equilibrata di tutti i competitori, con quello più puntuale, della parità di condizioni.

Egli fa presente che rispetto alla precedente consultazione europea, quest'anno vi è la grande novità del voto garantito a tutti gli italiani residenti all'estero, i quali hanno certamente diritto di seguire la campagna elettorale a parità di condizioni con i residenti in Italia.

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, esprime parere contrario al subemendamento.

Egli osserva che se si considerano i noti problemi di Rai International, e in particolare l'insufficienza dei palinsesti, appare opportuno non regolare in una maniera troppo cogente per la Rai una disposizione che peraltro quest'anno viene introdotta per la prima volta.

Avverte quindi che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1/1.

Il deputato GIORDANO annuncia il voto favorevole di Rifondazione Comunista al subemendamento 1.1./1 nonché all'emendamento 1.1.

Il deputato LAINATI annuncia il voto contrario di Forza Italia al subemendamento 1.1/1 e favorevole all'emendamento 1.1.

Il senatore IERVOLINO annuncia il voto contrario dell'Unione Democratica di Centro al subemendamento 1.1/1 e favorevole all'emendamento 1.1.

Il subemendamento 1.1/1, posto ai voti, non è approvato.

L'emendamento 1.1, posto ai voti, è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il deputato LAINATI ritira gli emendamenti 2.1 e 2.2.
Rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.4 e 2.7.

Il deputato GIORDANO ritira l'emendamento 2.5.

Il senatore FALOMI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.6.

Il RELATORE illustra l'emendamento 2.3 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 2.7.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.4 e 2.6, egli osserva che entrambi riguardano aspetti relativi alla classificazione di programmi di informazione ed approfondimento, e che potranno essere decisi con maggior cognizione di causa dopo la votazione dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti. Ne propone pertanto l'accantonamento.

Dopo gli interventi del deputato GIULIETTI, che si esprime a favore dell'emendamento 2.3, e del deputato CARRA, che lo ritiene condivisibile ma pleonastico, in quanto i notiziari sportivi sono già sotto la responsabilità della Testata giornalistica sportiva, il deputato ROMANI annuncia il voto contrario di Forza Italia.

L'emendamento 2.3, posto ai voti, è quindi respinto.

L'emendamento 2.7, posto ai voti, è approvato.

Gli emendamenti 2.4 e 2.6 e l'articolo 2 nel suo complesso sono quindi accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Stante l'assenza del presentatore, si danno per illustrati gli emendamenti, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.11 e 3.12 del deputato Caparini.

Il deputato LAINATI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.2.

Il deputato GIORDANO rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.8.

Il senatore IERVOLINO rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.9.

Il senatore FALOMI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.10.

Il RELATORE illustra l'emendamento 3.4, diretto ad introdurre un criterio univoco per l'individuazione dei soggetti ammessi alla prima fase della campagna elettorale *ex* lettera *a)* del comma 2. Ciò si rende necessario in considerazione dell'inapplicabilità, nel caso del Parlamento eu-

ropeo, del criterio del Gruppo per indentificare le appartenenze politiche nazionali.

Illustra altresì l'emendamento 3.7, che dispone che per la stessa prima fase la ripartizione dei tempi fra gli aventi diritto avvenga in modo paritario.

A quest'ultimo proposito egli fa presente che la legge n. 28 del 2000, mentre dispone l'assoluta parità di tempi tra i competitori nella fase successiva alla presentazione delle candidature, non reca disposizioni cogenti per la prima fase, che in passato è sempre stata disciplinata con una ripartizione semiproporzionale dei tempi agli aventi diritto.

In questo caso però da un lato va tenuto conto della particolarità delle elezioni europee, nelle quali non vi sono un governo o degli amministratori locali né una corrispondente opposizione che debbano render conto agli elettori con differenziate responsabilità del loro operato, e dall'altro bisogna tener presente che, alla luce delle norme sulle elezioni europee, la prima fase risulta estremamente breve – solo dieci giorni – cosicchè anche per la Rai sarebbe molto difficile organizzare tribune secondo un criterio proporzionale.

Egli esprime quindi parere contrario all'emendamento 3.1.

Propone quindi ai presentatori dell'emendamento 3.2 di valutarlo successivamente alla votazione sull'emendamento 3.7, dal momento che la formulazione per esso proposta per l'individuazione dei soggetti aventi diritto tiene conto del criterio semiproporzionale di ripartizione dei tempi sul quale la Commissione deve ancora pronunciarsi.

Parimenti dovrebbero essere accantonati gli emendamenti 3.3 e 3.4 che propongono criteri di valutazione di ammissibilità alternativi a quelli del 3.2.

Si dichiara quindi contrario agli emendamenti 3.5 e 3.6, mentre si dichiara favorevole agli emendamenti 3.8, 3.9 e 3.10 di contenuto analogo al 3.7.

Si dichiara quindi contrario agli emendamenti 3.11 e 3.12.

Si passa alla votazione.

L'emendamento 3.1, 3.5 e 3.6 decadono per assenza del proponente.

Dopo dichiarazioni di voto contrarie del deputato LAINATI e favorevoli del deputato GIORDANO – il quale osserva come al di là degli specifici aspetti riguardanti le elezioni europee il criterio paritario appaia l'unico corretto e conforme allo spirito della legge sulla *par condicio* - del senatore FALOMI, del senatore IERVOLINO e del deputato GENTILONI SILVERI, il quale osserva che il criterio semiproporzionale adottato in passato è stato oggetto in questi anni di puntuali contestazioni, l'emendamento 3.7, posto ai voti, è approvato.

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 3.8, 3.9 e 3.10, mentre risulta precluso l'emendamento 3.11

L'emendamento 3.12 decade per assenza del proponente.

Si passa quindi ai voti degli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 precedentemente accantonati.

Il deputato ROMANI propone la seguente riformulazione dell'emendamento 3.2, cui aggiunge la sua firma:

«3.2. *Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:* "a) nei confronti delle forze politiche che nelle ultime elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo hanno eletto con il proprio simbolo almeno un deputato. Ciascun deputato che sia detentore legittimo di uno dei suddetti simboli può dichiarare la propria confluenza in una nuova forza politica"».

Il deputato LA RUSSA fa proprio l'emendamento 3.3 del deputato Caparini che riformula come segue:

«3.3. *Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:* "a) nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto con proprio simbolo almento un rappresentante italiano al Parlamento Europeo"».

L'oratore osserva che la formulazione proposta dal Relatore potrebbe favorire dichiarazioni strumentali di appartenenza ad una forza politica, dirette a consentire l'accesso al primo periodo della campagna elettorale a forze politiche che non abbiano ottenuto un mandato popolare al Parlamento Europeo. Oltretutto l'approvazione dell'emendamento 3.7, stabilendo che tutti gli aventi diritto hanno lo stesso tempo, consente una presenza paritaria anche a quelle forze politiche, come per esempio La Margherita, che in base all'emendamento da lui proposto non hanno diritto a partecipare *ex* lettera *a)*, ma che hanno tale diritto *ex* lettera *b)* avendo propri gruppi nei due rami del Parlamento nazionale.

Il RELATORE, pur comprendendo il rischio prefigurato dal deputato La Russa, ritiene che non si possa arbitrariamente impedire la presenza di forze politiche che sono in realtà presenti nel Parlamento Europeo.

Anche il criterio proposto dall'emendamento 3.2 non appare del tutto soddisfacente, dal momento che non è chiaro chi sia il legittimo detentore di un simbolo elettorale.

Egli propone quindi l'accantonamento degli emendamenti e dell'articolo 3 in modo da consentire una più attenta riflessione.

La Commissione concorda.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Senza discussione è approvato l'emendamento 4.1 del Relatore, mentre l'emendamento 4.2 decade per assenza del proponente.

È altresì approvato l'articolo 4 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore FALOMI illustra l'emendamento 5.1.

L'emendamento introduce in primo luogo una classificazione nell'ambito dei cosiddetti programmi di approfondimento, distinguendo fra quelli che hanno una conduzione prevalentemente giornalistica, si pensi a trasmissioni quali «Tv7», «Tg2 Dossier» o «Report», e quelli dove è invece prevalente l'esposizione di valutazioni ed opinioni politiche.

Mentre ai primi sembra corretto applicare le disposizioni sull'informazione, per i secondi è più corretto affermare che si tratti di trasmissioni di comunicazione politica, e che pertanto vadano assoggettate alla disciplina di cui all'articolo 3, concernente appunto le trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla Rai.

L'emendamento inoltre innova la disciplina fin qui seguita per quanto riguarda i notiziari e l'informazione nel corso della campagna elettorale introducendo criteri più particolareggiati e puntuali, non diversamente del resto da quanto avviene negli altri paesi dell'Unione Europea.

L'oratore illustra quindi il subemendamento 5.5/1 con il quale pure, in caso di mancata approvazione dell'emendamento 5.1, si intende ricondurre alla disciplina dell'articolo 3 le trasmissioni di approfondimento che abbiano natura di comunicazione politica.

Il deputato GIORDANO rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.2.

Il RELATORE ritira l'emendamento 5.3 e illustra gli emendamenti 5.4 e 5.5.

Per quanto riguarda quest'ultimo, diretto a introdurre un obbligo di rispetto del pluralismo e del contraddittorio da parte delle trasmissioni di approfondimenti aventi prevalentemente ad oggetto l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, egli fa presente che tale emendamento – che si rifà alla giurisprudenza maturata in questi anni dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla luce peraltro degli orientamenti della Corte Costituzionale – risulta analogo ad una disposizione che, secondo quanto emerso dall'audizione di ieri, l'Autorità stessa si appresta ad emanare per quanto riguarda la regolamentazione della campagna elettorale sulle reti radiotelevisive private.

Sarebbe invero assai singolare se il principio del pluralismo interno venisse osservato in maniera meno rigorosa dal servizio pubblico rispetto alle televisioni private.

Accogliendo un suggerimento della deputata Melandri, il Presidente riformula parzialmente l'emendamento nel senso di sopprimere le parole «, nel corso della campagna elettorale,», e di sostituire alle parole «di tutti» la parola «dei».

Il Relatore esprime quindi parere contrario agli emendamenti 5.1, 5.2 e al subemendamento 5.5/1, osservando che la loro approvazione equivarrebbe di fatto ad una sospensione delle trasmissioni di approfondimento recanti l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.1.

Il deputato GIULIETTI dichiara voto contrario all'emendamento.

Egli osserva come in una situazione di grave compromissione del pluralismo come quella in atto occorre ricercare soluzione realistiche e condivise, come quella indicata dall'emendamento 5.5 del Presidente.

Il deputato LAINATI annuncia il voto contrario di Forza Italia a tutti gli emendamenti dell'articolo 5.

L'emendamento 5.1, posto ai voti, non è approvato.

Sono altresì respinti gli emendamenti 5.2 e 5.4, nonché il subemendamento 5.5/1.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.5 il deputato GENTILONI SILVERI – il quale osserva come l'emendamento non faccia che prescrivere alla Rai comportamenti che questa è già stata costretta a tenere nelle scorse campagne elettorali per effetto di sanzioni irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – il deputato GIULIETTI, il deputato GIORDANO, il senatore FALOMI e il senatore BETTA.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

È altresì approvato l'articolo 5 nel testo emendato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ALLEGATO

Emendamenti al testo sulle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettante all'Italia prevista per i giorni 12 e 13 giugno 2004

Art. 1.

1.1/1
FALOMI

Sostituire le parole: «presenza equilibrata» *con le seguenti:* «parità di condizioni».

1.1
IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano ritrasmesse per l'estero da Rai International, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto».

Art. 2.

2.1
LAINATI BARELLI

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».

2.2
LAINATI BARELLI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «ed ogni altra forma che consenta» *con le parole:* «e forme che consentano».

2.3
IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* «informazione»*, inserire le altre*: «, compresa quella sportiva,».

2.4
LAINATI BARELLI

Al comma 1, lettera c) *sopprimere le parole:* «ed i relativi approfondimenti».

2.5
GIORDANO

Al comma 1, lettera c) *sostituire le parola:* «ed i relativi approfondimenti» *con le altre*: «e tutti gli approfondimenti politici».

2.6
FALOMI

Comma 1, lettera c), *dopo la parola:* approfondimenti *aggiungere le seguenti parole:* «o altri programmi di contenuto informativo a rilevante esposizione giornalistica,».

2.7
LAINATI BARELLI

Al comma 1, lettera d) *al termine, aggiungere le seguenti parole:* «né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici».

Art. 3.

3.1
CAPARINI

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: «secondo le seguenti modalità: a) Tribune elettorali; b) Messaggi autogestiti; c) Conferenze stampa; d) Inviti al voto».

3.2
LAINATI BARELLI

Al comma 2 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* nei confronti delle forze politiche che nelle ultime elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo hanno eletto con il proprio simbolo almeno un rappresentante. Ciascun legittimo detentore di uno dei suddetti simboli può dichiarare la propria confluenza in una nuova forza politica; in caso di confluenza plurima, la consistenza della forza politica è considerata pari alla maggiore delle forze politiche che in essa sono confluite».

3.3
CAPARINI

Al comma 2, lettera a) *dopo le parole:* «almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo» *inserire le seguenti*: «eletto nel medesimo schieramento politico per il quale si presenta alle elezioni».

3.4
IL RELATORE

Al comma 2, alla lettera a) *aggiungere infine la seguente frase*: «Entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i soggetti politici interessati ne fanno richiesta alla Rai e alla Commissione, allegando la sottoscrizione dei deputati al Parlamento europeo che appartengono alla forza politica richiedente. I deputati europei non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica.».

3.5
CAPARINI

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

3.6
CAPARINI

Alla lettera d) *dopo le parole:* «d'intesa fra loro» *sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con le seguenti parole*: «anche nel rispetto della rappresentanza delle minoranze di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui ai punti *a)* e *b),* che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi».

3.7
IL RELATORE

Sopprimere il comma 3. Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«4. Nelle trasmissioni di cui ai commi 2 e 3, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti politici con criterio paritario».

3.8
GIORDANO

Sostituire il comma 3 con il seguente: «nelle trasmissioni di cui al comma 1, il tempo disponibile è ripartito in modo paritario».

3.9
JERVOLINO GIANNI

Sostituire il comma 3 con il seguente: «è ripartito tra i soggetti aventi diritto» *aggiungere le parole*: «in modo paritario» *eliminando il resto.*

3.10

FALOMI

Comma 3, sostituire l'intero comma con il seguente: «Nelle trasmissioni di cui al comma 1, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti aventi diritto in modo paritario».

3.11

CAPARINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il totale del tempo messo a disposizione dalla RAI nel periodo di cui al comma 2, è ripartito nelle Tribune tra i soggetti aventi diritto, per il 50 per cento in proporzione alla loro consistenza, con riferimento ad una prima parte delle trasmissioni contenente un approfondimento giornalistico che fornisca una esposizione completa ed esaustiva della tematica e con l'intervento di tutti i soggetti interessati, e per il restante 50 per cento in modo paritario, con riferimento ad una seconda parte delle stesse Tribune, articolata nella forma di dibattito fra le forze politiche partecipanti».

3.12

CAPARINI

Sopprimere il comma 8.

Art. 4.

4.1

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole «entro i due giorni successivi» *con le altre*: «entro i sette giorni successivi».

4.2
CAPARINI

Al comma 3 dopo le parole: «il richiedente intende avvalersi» *inserire la parola:* «gratuitamente».

Art. 5.

5.1
FALOMI

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Informazione)

1. Si considerano programmi di informazione il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante esposizione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca. Ai programmi di approfondimento politico in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche si applica la disciplina della comunicazione politica. La riconduzione di singole trasmissioni di informazione sotto la responsabilità di un direttore di testata non è da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la nature di trasmissioni di informazione.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i programmi di informazione si conformano, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità, ai seguenti criteri:

a) equità nel coinvolgimento di tutti i soggetti politici chiamati alla rappresentazione e/o illustrazione delle notizie nonché alla trattazione delle diverse tematiche;

b) equità nella ripartizione dei tempi di intervento riservati al contraddittorio;

c) pluralità dei temi oggetti di informazione.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino, anche per il tramite delle tecniche di costruzione della trasmissione nonché della conduzione della stessa, situazione di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. Essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politica ai conduttori o alla

testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato, di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici».

5.2

GIORDANO

Al comma 1 sostituire le parole: «ed i relativi programmi di approfondimento» *con le altre*: «e tutti i programmi di approfondimento politico.».

Aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: «in maniera paritaria».

5.3

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «e che le notizie che li riguardano non siano accompagnate da loro immagini in movimento o dichiarazioni in voce».

5.4

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «e che le notizie che li riguardano non siano accompagnate da loro dichiarazioni in voce».

5.5/1

FALOMI

Sostituire dalle parole: «dovrà essere complessivamente garantita» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «si applica la disciplina della comunicazione politica».

5.5

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

XI COMITATO

Strage di Portella delle Ginestre

Riunione n. 3

Presidenza del Coordinatore
deputato Nitto Francesco PALMA

La riunione inizia alle ore 10,05 e termina alle ore 10,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 49

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La riunione inizia alle ore 20,40 e termina alle ore 21,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria

Esame del documento conclusivo

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione del documento conclusivo)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, svolge la relazione illustrativa della proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva *(vedi allegato)*. Ricorda che la proposta recepisce le indicazioni espresse da alcuni componenti della Commissione nel corso della seduta del 31 marzo 2004.

Intervengono, per esprimere il proprio soddisfacimento per il lavoro svolto dalla Commissione e dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta di documento conclusivo presentata, il senatore Paolo FRANCO *(LNP),* il deputato Giulio SANTAGATA *(MARGH-U)* e il presidente Tommaso FOTI, che ne raccomanda l'approvazione.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di documento conclusivo *(vedi allegato).*

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,20.

ALLEGATO

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Obiettivo dell'indagine

La decisione di avviare una indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria è stata assunta dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria soprattutto al fine di approfondire e sviluppare alcuni spunti di interesse emersi nel corso dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria, svolta dalla Commissione nella fase iniziale della XIV Legislatura e terminata con l'approvazione del documento conclusivo il 12 febbraio 2003.

Detta indagine ha principalmente consentito, in coerenza con l'oggetto del relativo programma, di approfondire la conoscenza della nuova realtà del sistema informativo dell'anagrafe tributaria in conseguenza del passaggio di SO.GE.I. S.p.A sotto il controllo dello Stato e dei nuovi compiti assegnati alla SO.GEI S.p.A.

Nel corso delle audizioni sono, tuttavia, emersi numerosi altri elementi di interesse, relativi al più generale contesto nazionale e internazionale nel quale il sistema di anagrafe opera, che la Commissione ha ritenuto di sottoporre all'attenzione del Parlamento.

In particolare, nel documento conclusivo è stata evidenziata l'esigenza di valutare le implicazioni per l'attività e l'evoluzione del sistema nazionale di anagrafe derivanti dal processo di integrazione europea.

Dagli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti dalla Commissione nell'indagine sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria è emerso, infatti, come la realizzazione di forme di armonizzazione o coordinamento dei sistemi fiscali nazionali, in primo luogo nell'ambito dell'Unione europea, possono avere l'effetto di produrre una più efficace lotta all'evasione fiscale nonchè di circoscrivere i comportamenti volti, mediante tecniche elusive o di arbitraggio fiscale, a superare l'obbligo dell'adempimento tributario. È stato peraltro rilevato come uno dei presupposti indispensabili per il raggiungimento di tale obiettivo si è costituito dal consolidamento di un sistema di scambio di

informazioni diretto ed efficiente tra i vari enti impositori dei singoli Stati. Si è quindi ritenuto di rilevare espressamente nel documento conclusivo della suddetta indagine la necessità di avere a disposizione «una rete efficiente, integrata, flessibile che abbia la possibilità di scambiare informazioni con le corrispondenti istituzioni degli altri Paesi».

Sulla base di queste indicazioni, nonchè sulla scorta di quanto emerso nel corso del dibattito per l'approvazione del relativo documento nelle sedute del 18 dicembre 2002 e 12 febbraio 2003, la Commissione ha deliberato – nella seduta del 2 aprile 2003 e sulla base delle intese istruttorie definite nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 20 marzo 2003 – lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria. Il termine per la conclusione dell'indagine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2003, è stato prorogato fino al 2 aprile 2004.

Obiettivo principale dell'indagine è stato, quindi, quello di operare una ricognizione degli strumenti normativi e amministrativi esistenti nell'ambito dell'Unione europea in materia di scambio di dati fiscali, verificarne l'applicazione sul campo, nonchè effettuare una valutazione sulle prospettive per il rafforzamento e l'ampliamento degli strumenti stessi. Tale attività ricognitiva si è dimostrata di notevole utilità anche in virtù di una certa «carenza pubblicistica» che si è riscontrata nella materia esaminata.

Parallelamente, si è proceduto ad un monitoraggio delle attività svolte dalla società concessionaria del servizio di gestione dell'anagrafe tributaria, anche al fine di evidenziare in che misura le peculiarità del sistema italiano in materia di gestione di dati rilevanti ai fini fiscali possono contribuire alla realizzazione di una rete integrata europea. Tale aspetto ha peraltro consentito una verifica ulteriore circa la nuova funzione della SO.GE.I., i nuovi compiti assegnati al Consiglio di amministrazione della società, nonchè una maggiore conoscenza del ruolo attribuito alla SOGEI IT nello svolgimento di servizi di ICT (*information and communication technology)* a favore di amministrazioni centrali e locali, enti pubblici economici ed altri organismi di diritto pubblico (si ricorda che quest'ultimo aspetto non era stato oggetto di adeguato approfondimento anche in ragione del fatto che la costituzione della società SOGEI IT S.p.a., era avvenuta il 20 maggio del 2002).

In tale contesto, si è inoltre inteso accertare l'esistenza dei presupposti e le eventuali modalità per la realizzazione di una maggiore integrazione tra l'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali, anche ai fini della trasmissione e della utilizzazione incrociata dei dati di cui sono rispettivamente in possesso.

Nel corso dell'indagine sono state svolte 14 audizioni e si è inoltre proceduto, nelle giornate del 28 e 29 gennaio 2004, ad effettuare una missione a Bruxelles, di una delegazione della Commissione che ha incontrato sia il direttore generale della direzione generale TAXUD (Tassazione e unione doganale), Robert Verrue, sia una delegazione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. Delle risul-

tanze di tale missione è stata data notizia alla Commissione tramite le comunicazioni del Presidente rese nella seduta del 18 febbraio 2004.

Il contenuto delle audizioni svolte

Si ritiene utile riportare di seguito una sintesi delle audizioni svolte e dei relativi argomenti affrontati che, insieme alla missione svolta a Bruxelles il 28 e il 29 gennaio 2004, hanno costituito il quadro conoscitivo a disposizione della Commissione per la redazione del presente documento conclusivo.

a) Il ruolo di SOGEI IT tra amministrazione centrale e fiscalità locale

La Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'indagine conoscitiva con un'audizione dei vertici della SOGEI IT S.p.A. al fine di procedere, tra l'altro, ad una verifica del rapporto che intercorre tra il cittadino e l'Amministrazione Finanziaria a livello locale.

Si evidenzia che la missione di SOGEI IT, costituita il 29 maggio 2002, è quella di assumere e realizzare iniziative per la gestione e lo sviluppo del business legato all'*Information Comunication Technology* (ICT), con particolare riferimento all'attuazione della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, nei riguardi di amministrazioni centrali e locali, enti pubblici economici e altri organismi di diritto pubblico, anche a struttura societaria.

Gli elementi emersi a riguardo sono, in estrema sintesi, i seguenti:

la mutata natura della SOGEI IT, conseguente all'acquisizione della SOGEI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze rende necessario che la medesima società operi nel mercato senza usufruire di posizioni di vantaggio rispetto alla concorrenza. In virtù di ciò è stato evidenziato come SOGEI IT non possa avere accesso ai dati dell'anagrafe tributaria, se non attraverso le modalità previste dalla normativa per tutti gli operatori, trattandosi di dati che appartengono allo Stato;

dalla particolare struttura di SOGEI IT, che non prevede articolazioni sul territorio, discende che questa, più che porsi in concorrenza con le imprese locali, debba cooperare con le stesse al fine di esercitare un ruolo propulsivo e di stimolo per la crescita dell'informatica in ambito locale. Tale ruolo potrà essere attuato con imprese locali attraverso operazioni di *partnership* e di integrazione dei sistemi e delle tecnologie, al fine di consentire la progettazione e la realizzazione di soluzioni innovative per la fiscalità locale. È stato precisato altresì come tale funzione di supporto di SOGEI IT al processo di sviluppo della fiscalità locale trovi un puntuale riscontro nello Statuto della società, che dispone che la stessa è tenuta ad operare prioritariamente nel settore fiscale, in ambito sia nazionale sia internazionale, e fa riferimento, da un lato, alla valorizzazione delle competenze maturate sull'anagrafe tributaria e, dall'altro, all'attuazione della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha modificato il Titolo V della parte seconda della Costituzione in senso federale;

relativamente all'attività svolta, è stato evidenziato che nel 2002 la società ha operato sia sui contratti che le sono stati ceduti dalla SOGEI, al fine di instaurare proficui rapporti futuri, sia per la realizzazione di alcune commesse che le sono state affidate dalla SOGEI. Il 2003 è stato invece presentato – giusto il protocollo d'intesa della Conferenza Stato-regioni, che modifica fortemente il sistema complessivo di gestione delle tasse automobilistiche, – come un anno di passaggio dal vecchio al nuovo assetto gestionale delle tasse automobilistiche. La flessibilità e la capacità che la Società dimostrerà saranno fondamentali per supportare le regioni in questo importante percorso di cambiamento;

per quanto concerne in maniera specifica la gestione dei tributi comunali, l'obiettivo è quello di progettare e di realizzare una soluzione integrata ed innovativa per la gestione delle principali imposte comunali (a partire dall'ICI) che consenta di fornire servizi ai comuni interessati anche in modalità ASP, *Application Service Providing*, ossia fornendo tutta l'applicazione in un unico servizio senza che l'ente debba richiedere, ad esempio, l'allestimento di una struttura di servizi connessi. Ciò consentirà di realizzare importanti economie di scala, di contenere i prezzi dei servizi e di offrire una soluzione di livello anche a comuni di dimensione medio-piccole (sotto i 50.000 abitanti). È stato altresì fatto presente come la progettazione di questa soluzione in modalità ASP sia già a buon punto e come sia in corso il completamento dello sviluppo del relativo software per la predisposizione di una versione base che renda disponibili le funzionalità per la bonifica e la costituzione degli archivi per la gestione dell'ICI, la cui scarsa qualità è una delle fonti di maggiore problematicità, sia per le comunicazioni imprecise sia per il calcolo delle rendite. Le ulteriori funzionalità per l'ICI saranno completate nel corso del 2004 e ad esse si aggiungeranno anche le funzionalità per la gestione di TARSU, TOSAP e ICPDPA.

Per quel che riguarda le dimensioni dei Comuni a cui offrire i servizi, è stato precisato che l'area di interesse è quella riferibile ai Comuni con una popolazione compresa tra i ventimila e i cinquantamila abitanti.

Il dibattito sviluppatosi nel corso della audizione ha portato alla formulazione di una ipotesi circa una partecipazione diretta degli Enti Locali al capitale sociale della SOGEI IT, anche al fine di impedire che la società possa assumere posizioni dominanti o di tipo monopolistico nell'espletamento dell'attività. L'opinione espressa dai vertici della medesima società è stata nel senso che tale circostanza, ove si verificasse, sarebbe vista come un'evoluzione positiva.

b) Armonizzazione dei sistemi di Anagrafe tributaria ed armonizzazione dei sistemi fiscali

L'audizione del viceministro dell'economia e delle finanze Mario Baldassarri ha rappresentato anche l'occasione per un approfondimento del tema dell'armonizzazione fiscale in Europa. L'opinione espressa dal viceministro è che un tale dibattito non abbia portato molto lontano in

quanto, ancora oggi non è chiaro l'obiettivo che ci si pone. Non vi è cioè accordo in ordine alla pressione fiscale complessiva che l'Europa debba darsi. È stato ricordato, in proposito, il vertice di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999, nel quale è emersa la differenza di posizioni tra Paesi con una tassazione più bassa e quelli con una tassazione più alta: i primi interpretavano l'armonizzazione nel senso che gli altri dovessero ridurre l'imposizione fiscale; i secondi, nel senso che avrebbero dovuto aumentarla quelli che l'avevano più bassa.

Circa la necessità di una previa armonizzazione dei sistemi fiscali per rendere più efficiente lo scambio di informazioni, l'opinione espressa dal Capo dipartimento per le politiche fiscali avvocato Andrea Manzitti è che – pur non potendosi dare una risposta totalmente esaustiva in senso affermativo o negativo – più si tende all'armonizzazione dei sistemi fiscali, più risulteranno facili gli scambi e le informazioni tra le varie Amministrazioni Tributarie. Ciò renderà infatti più agevole l'ordinamento delle informazioni in «caselle» che siano riconoscibili, come tali, da parte dell'amministrazione richiedente (nel caso di scambio su richiesta) o da quella che, più semplicemente, le riceve (nel caso di scambio automatico o spontaneo). È stato altresì evidenziato che non è necessario arrivare ad un'armonizzazione totale, bensì ad una condivisione di alcuni principi. È stato ricordato, ad esempio, che l'aliquota – una delle componenti fondamentali di un'imposta – non deve essere necessariamente armonizzata nel *quantum* per far sì che vi possa essere un più efficace scambio di informazioni. Ciò che è importante è che un certo tipo di reddito – indipendentemente dalla percentuale di tassazione – sia riconosciuto come reddito rilevante ai fini fiscali dagli ordinamenti coinvolti e che sia rilevabile dai sistemi di intercettazione dell'amministrazione finanziaria.

Un altro aspetto messo in evidenza, in quanto ritenuto politicamente rilevante dal viceministro Baldassarri, riguarda il ruolo di supporto in una prospettiva dinamica – cioè in funzione del processo di allargamento dell'Unione stessa – svolto da una rete integrata per lo scambio di dati fiscali. La difficoltà del passaggio a nuovi sistemi – soprattutto in molti Paesi dell'est europeo – è infatti rappresentata dalla abitudine degli apparati dello Stato ad operare nell'ambito di sistemi desueti. Un efficiente servizio di anagrafe tributaria può costituire un modello di riferimento per i Paesi che intendono aderire all'Unione europea, riducendo i tempi necessari per l'adeguamento di tali Paesi alla nuova realtà.

Dall'intervento del viceministro è emerso quindi come il tema dell'armonizzazione delle tecniche di anagrafe tributaria assuma, da un punto di vista politico, una doppia validità e portata strategica: sia in riferimento ai quindici paesi dell'attuale Unione europea, sia in funzione di supporto ai nuovi Paesi entranti, per poter accorciare i tempi di costruzione di apparati statali conformi alla nuova realtà.

c) La gestione informatica dei tributi in ambito interno e sopranazionale: quadro d'insieme e problemi applicativi

Da parte dei rappresentanti della Corte dei conti è stato evidenziato che in campo fiscale, scambi di informazioni e forme di coordinamento fra i rispettivi sistemi informativi esistono già a livello europeo: si è ricordato a tal proposito il sistema VIES, che permette uno scambio automatico di informazioni sulle cessioni intracomunitarie con la possibilità di ottenere, a richiesta, informazioni sempre più analitiche, quando una delle amministrazioni fiscali sospetti eventuali frodi o irregolarità nel pagamento dell'IVA. Scambi sistematici di informazioni riguardano anche le Dogane, in particolare con il sistema TRANSIT, che permette di seguire la movimentazione delle merci entro i confini dell'UE.

Maggiori difficoltà si pongono, invece, per quanto riguarda le imposte dirette, che coinvolgono anche, e soprattutto, le persone fisiche. In questo caso, non solo manca uno scambio automatico di informazioni, ma non ne esistono neppure i presupposti. E ciò, sia per la mancanza di adeguate previsioni normative, sia perchè, diversamente da quello che si verifica per l'IVA, non esiste un codice identificativo dei contribuenti fruibile a livello europeo.

Relativamente agli Enti Locali sono stati resi noti, da parte dei rappresentanti della Corte dei conti i risultati di una recente indagine della sezione autonomie della Corte dei conti che ha evidenziato il significativo livello di informatizzazione già raggiunto dalla maggioranza degli Enti Locali, anche con riguardo alla gestione dei tributi. Dai dati forniti si evince che per quanto riguarda i 96 Comuni medio-grandi (con più di 60 mila abitanti), la gestione dell'ICI è quella che risulta maggiormente informatizzata (come risulta dalle risposte fornite da 71 Comuni), mentre l'ICIAP risulta informatizzata in 50 Comuni; minore invece risulta il numero di Comuni che ha informatizzato gli altri tributi.

Anche per quanto riguarda i Comuni con popolazione inferiore, la gestione del tributo che risulta informatizzata in misura maggiore è quella dell'ICI (93 per cento dei Comuni interpellati), mentre le gestioni dell'ICIAP e della TARSU risultano informatizzate rispettivamente nel 46 per cento e nel 43 per cento dei Comuni interpellati; molto inferiore è il livello di automazione dell'IRPEF, che raggiunge soltanto il livello del 19 per cento.

A fronte di una eccellenza raggiunta anche dagli Enti Locali nella gestione informatica dei tributi, si è voluto porre attenzione sul fatto che un sistema fiscale di tipo federale, caratterizzato da significative aree di autonomia da parte delle Regioni e degli Enti Locali stessi, pone peraltro l'esigenza di un efficace coordinamento degli aspetti procedurali e informatici per evitare che esso si trasformi in un ginepraio inestricabile per cittadini e operatori.

Risulta peraltro oltremodo difficile potere raffrontare la situazione nazionale con quella degli altri Stati membri atteso che, soprattutto in ambito decentrato, la gestione delle singole fiscalità risulta del tutto disomogenea.

Con riferimento specifico alla situazione nazionale è stata peraltro sottolineata l'esigenza che l'acquisizione delle soluzioni procedimentali da parte delle Regioni e degli Enti locali avvenga in una logica di mercato, fermi restando i requisiti di interconnessione ed interoperabilità.

Devono infatti essere contrastate tendenze monopolistiche ed escluse soluzioni obbligate: la logica deve essere sempre quella del mercato aperto e della concorrenza. In tal senso il servizio offerto da un partner tecnologico centrale può costituire la migliore opportunità, ma mai l'unica opportunità.

A monte di tutto ciò vi deve essere la volontà politica in quanto non si è mancato di sottolineare come, per quanto riguarda la fornitura attraverso SOGEI IT di servizi alla fiscalità locale, il punto centrale è che il patrimonio informativo dell'anagrafe tributaria (al quale il sistema delle autonomie è sicuramente interessato) non è nella disponibilità della SOGEI e, tanto meno, della SOGEI IT ma delle Agenzie fiscali e dello stesso Ministero.

Nell'ambito del processo di consolidamento del federalismo fiscale si è posta inoltre l'attenzione da parte dei rappresentanti della Corte dei conti sulle possibilità offerte dal decreto legislativo n. 300 del 1999, che prevede, fra l'altro, all'articolo 70, che le agenzie fiscali possano procurarsi entrate aggiuntive a quelle derivanti dagli stanziamenti di bilancio proprio, ricevendo corrispettivi per servizi prestati a soggetti pubblici e privati (incluse le amministrazioni statali) per prestazioni non rientranti nella convenzione annualmente stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le intese si devono sviluppare, quindi, anzitutto tra Amministrazione finanziaria e sistema delle Autonomie attraverso i loro organismi rappresentativi che, in tale ottica, potrebbero avere una partecipazione, anche di maggioranza, nella società di servizi, che diverrebbe lo strumento operativo di collaborazione fra Agenzie Fiscali ed Autonomie.

È stato anche rilevato che uno dei veri punti di forza della gestione dell'anagrafe tributaria italiana è dato dall'adozione di un sistema di identificazione dei contribuenti attraverso il codice fiscale e dalla successiva adozione di una normativa che ne prevede l'impiego in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i fornitori di pubblici servizi. Con il completamento del processo di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni – l'*e-government* – diventa possibile, infatti, operare una molteplicità di incroci e di riscontri che sono alla base di buona parte della maggiore efficienza dell'amministrazione finanziaria. Diversamente dall'Italia, la maggior parte degli altri Stati membri dell'UE, invece, o non identifica i propri contribuenti attraverso un codice fiscale di tipo alfanumerico, oppure lo fa solo a livello sub-statale, come nel caso dei Länder tedeschi.

Una ulteriore illustrazione delle difficoltà che sul piano applicativo si presentano nell'ambito dello scambio di informazioni è stata fornita dai rappresentanti della Banca d'Italia, i quali hanno evidenziato il diverso grado di tutela riconosciuto dai diversi ordinamenti ai soggetti nei confronti del fisco per quel che concerne la tutela della riservatezza. Si è al-

tresì evidenziato come sul piano economico le difficoltà possano dipendere dalla necessità di dotarsi di strutture adeguate, che comportano costi che aumentano notevolmente nel caso in cui lo scambio di informazioni deve essere completo ed efficiente.

I rappresentanti della Banca d'Italia hanno inoltre ricordato che l'OCSE considera la disponibilità allo scambio di informazioni come criterio per l'esclusione degli Stati dalla lista dei Paesi non collaborativi, la cosiddetta *black list* e che nell'ambito dell'Unione europea, nel campo dell'IVA, esiste già un sistema per scambi di informazioni, risalente al 1992, che può mettere in interconnessione i Paesi che vi aderiscono attraverso 15 *gateways* in grado di colloquiare tra di loro. Questo sistema di scambio di informazioni, prima limitato alle transazioni intracomunitarie, attraverso un decreto del luglio 2003 è stato esteso anche al commercio elettronico.

Nell'ambito dell'illustrazione di un quadro comparato dei sistemi di gestione delle anagrafi tributarie di alcune nazioni, svolta dai rappresentanti della Banca d'Italia, è risultato, per quel che riguarda i soggetti investiti della conduzione tecnica delle banche dati fiscali, una peculiarità riguardante l'Italia, dove la conduzione tecnica è svolta da una società di diritto privato detenuta totalmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre negli altri paesi considerati (Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Stati Uniti), questa funzione è di norma assegnata a strutture incardinate nella pubblica amministrazione. Relativamente alle modalità organizzative di gestione delle banche dati, è invece risultato che in genere nei Paesi considerati il patrimonio informativo relativo all'anagrafe tributaria è gestito in modo accentrato, con l'eccezione della Germania dove, in ragione delle sue specificità costituzionali, i Länder hanno capacità impositiva e raccolgono informazioni di natura fiscale. Una valutazione positiva è stata espressa relativamente all'esistenza in alcune anagrafi tributarie considerate di uffici specializzati per i rapporti con i non residenti. Relativamente all'uso di codici identificativi per il contribuente è stata ribadita la peculiarità riguardante l'adozione da parte dell'ordinamento italiano di un unico codice di natura autogenerante, valido anche ai fini previdenziali e per le transazioni con la pubblica amministrazione, a differenza degli altri Paesi, all'interno dei quali non si riscontra l'esistenza di un codice identificativo unico.

La conclusione tratta dall'illustrazione di tale quadro comparato, è che il sistema di anagrafe tributaria più vicino a quello italiano risulta essere quello francese, che è gestito dalla Direzione generale delle imposte del Ministero delle finanze e che contiene documenti e informazioni su tutti i contribuenti.

È stata altresì espressa la constatazione che l'avanzamento del processo di costruzione dell'Unione europea, più che portare ad una armonizzazione dei sistemi fiscali – resa difficoltosa da un rifiuto da parte degli Stati aderenti a rinunciare alla sovranità impositiva – ha, piuttosto, indotto a considerare l'esigenza di operare un maggiore coordinamento tra sistemi

fiscali, da attuarsi attraverso la interoperabilità e la capacità di dialogo tra i diversi sistemi di anagrafe tributaria.

Ciò risulta essere tanto più necessario – è stato rilevato – quanto minore risulta essere l'armonizzazione fiscale, con il conseguente maggiore incentivo al movimento di capitali e all'evasione transnazionale. È da tale processo di coordinamento – è stato affermato – che ha avuto origine nel giugno del 2003 la direttiva sul risparmio la quale, riaffermando il principio della sovranità statale nei sistemi di tassazione, impone lo scambio automatico di informazioni. Ciò significa sovvertire il sistema attuale basato sulle convenzioni (e quindi sui rapporti bilaterali) per contrastare i fenomeni di evasione. In più, è stato sottolineato che l'esigenza di un rafforzamento dello scambio di informazioni si impone anche alla luce dei benefici ottenibili sia dai singoli Stati, in termini di contenimento dell'evasione fiscale, sia dagli stessi cittadini, nella misura in cui il recupero di base imponibile può consentire la realizzazione di una più equa distribuzione del carico fiscale ed un abbassamento dello stesso. Ulteriori benefici – è stato aggiunto – vanno altresì ravvisati nella possibilità di utilizzare i flussi informativi indotti da tale scambio per lo scambio di dati ed analisi di natura economica e per la formulazione di ipotesi di modifiche del quadro tributario nazionale.

L'elemento nodale emerso nel corso dell'audizione dei vertici della Banca d'Italia è quindi rappresentato dal fatto che si assiste ad un ampliamento delle funzioni e degli obiettivi da perseguire con il servizio reso dal sistema dell'anagrafe tributaria, la quale originariamente sorta per fini interni e per la verifica dell'attendibilità dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti sottoposti ad imposizione nel territorio nazionale, assume adesso anche un suo ruolo «internazionale», e cioè quello di contrastare il fenomeno dell'evasione transnazionale.

Circa l'utilizzo dello strumento delle anagrafi tributarie nazionali nel quadro di un coordinamento fiscale in sede comunitaria, il metodo suggerito dal rappresentante del CNEL – anche in virtù della lentezza del processo di armonizzazione delle normative – è quello di un accordo privatistico bilaterale (o multilaterale), attraverso il quale due (o più) soggetti detentori della anagrafe tributaria possano avviare in comune un approfondimento che, partendo dalla comparazione tra i sistemi esistenti, tentino l'avvio di un sistema comune di anagrafe.

In tema di armonizzazione fiscale in ambito comunitario è stata espressa l'opinione da parte dei rappresentanti del CNEL, secondo cui la non uniformità fiscale può anche avere implicazioni positive e che anzi vi sono ragioni per sostenere che una relativa libertà a livello statale nella fissazione dei livelli di tassazione ha una sua giustificazione in un modello in cui, per effetto della presenza di moneta unica, i singoli Governi non possono più manovrare la politica monetaria e il cambio.

d) Interscambio di dati fiscali e ruolo di SOGEI

L'amministratore delegato della SOGEI Aldo Ricci ha evidenziato come un elemento che contribuisce a rendere complesso il processo di armonizzazione risulta essere la presenza nei vari Paesi europei di differenti sistemi di anagrafe tributaria, realizzati in tempi diversi sulla base di specifiche esigenze nazionali e con tecnologie non sempre compatibili tra loro. Peraltro, a tal proposito, è stato ricordato che l'Italia, attraverso Sogei, è stato il primo Paese al mondo a realizzare un sistema informativo integrato riguardante tutte le tipologie di tributi erariali nonchè aggiornato in fase con l'evoluzione della normativa fiscale.

La condivisione delle informazioni fiscali è stata ritenuta dall'amministratore delegato della SOGEI significativa per varie ragioni. Essa consente:

a) di ottenere una rappresentazione più corretta ed attendibile della variegata composizione dell'insieme dei contribuenti europei, della loro distribuzione per Stato di residenza, del carico «fiscale» che essi sostengono in seno all'Unione, delle tipologie di reddito che essi producono;

b) di approfondire i meccanismi di funzionamento dell'economia dell'Unione e le modalità di formazione della ricchezza all'interno del mercato unico;

c) di esaminare e di prevenire infine i comportamenti volti, mediante il ricorso a tecniche elusive o di arbitraggio fiscale, ad attenuare o ad escludere l'adempimento dell'obbligo tributario.

È stata evidenziata anche la funzione di supporto che lo scambio di informazioni fiscali può dare al lavoro del «legislatore comunitario», che sarà agevolato nelle scelte di politica fiscale, potendo meglio valutare le conseguenze che le stesse determineranno sul gettito e sulla pressione fiscale nei vari paesi membri.

Circa le modalità attraverso cui il processo di armonizzazione potrebbe attuarsi, è stata ipotizzata la costituzione di un apposito organismo di coordinamento generale, con compiti di definizione degli obiettivi funzionali, sia dal punto di vista normativo sia da quello tecnico-operativo, di pianificazione dei tempi di realizzazione, di individuazione delle competenze e verifica dello stato di avanzamento, di analisi e coordinamento dei vari contesti dei singoli paesi membri, – ed infine – di armonizzazione degli eventuali contrasti tra gli stessi. È stata inoltre ipotizzata la costituzione di un organismo tecnico avente il compito di individuare le linee generali del sistema tecnologico, che tenga conto dei sistemi informativi operanti nei singoli Paesi. Nell'ambito di tale ipotesi è stato ribadito il ruolo trainante che la SOGEI potrebbe assumere in virtù del suo bagaglio di *know how* sia in campo fiscale che nelle aree delle tecnologie informatiche e di comunicazione (ICT).

Va peraltro ricordato, in riferimento a quanto sopra affermato, che proprio l'analisi dello strumento tecnico dell'anagrafe tributaria nell'ambito dell'Unione europea aveva permesso l'espressione di una valutazione

positiva anche da parte del viceministro dell'economia Baldassarri dell'esperienza italiana, ritenuta di una eccellenza tale da potere essere in grado, attraverso lo strumento SOGEI e del relativo *know-how* a disposizione, di svolgere un ruolo primario di impulso e di promozione e, per certi aspetti, anche di *leadership* in ambito europeo. È stato altresì precisato come proprio tale ultima circostanza costituisca un ulteriore motivo a giustificazione della volontà politica – già precedentemente espressa in altre occasioni – di separare nettamente la missione, i compiti ed i ruoli di SOGEI e Consip, attraverso la costituzione nell'ambito della pubblica amministrazione italiana di due pilastri: la SOGEI, per l'informatica fiscale, un'altra società per l'informatica non fiscale; fermo restando il fatto che dette aziende devono competere sul mercato.

e) Cooperazione fiscale e contrasto dei reati tributari

L'importanza strategica di disporre di una efficiente rete di scambio di informazioni tra i paesi dell'Unione europea per la lotta ai fenomeni di frode a livello comunitario è stata sottolineata dal Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento con particolare riferimento a due ragioni:

Una prima, definita tradizionale, relativa all'identificazione delle persone, siano esse giuridiche o fisiche, che possono avere attinenza con questi traffici; l'altra, afferente la predisposizione di una «mappa» che, partendo dalle attività svolte da soggetti di più Paesi (con particolare riferimento alla commercializzazione dei beni) consenta di stabilire in via preventiva quali sono le aree di rischio. In un tale ambito, infatti, disporre di un coordinamento dell'anagrafe, quindi di maggiori dati, potrebbe portare ad un netto miglioramento dei risultati ottenuti.

Gli elementi operativi emersi nel corso dell'audizione del direttore dell'Agenzia delle Dogane, dott. Andrea Guaiana, hanno evidenziato come, nel comparto dell'imposizione indiretta, l'Agenzia stessa alimenta e utilizza in tempo reale l'anagrafe tributaria, mediante le informazioni connesse allo scambio nazionale ed internazionale di merci. La necessità di operare in tempo reale comporta infatti che l'esecuzione dei relativi controlli avvenga contestualmente al passaggio della merce. Il dialogo con le banche dati, ivi compresa l'anagrafe tributaria, è quindi continuo ed immediato ed è finalizzato anche alla ricerca e alla prevenzione delle eventuali violazioni tributarie ed extratributarie.

Particolarmente soddisfacente è risultato essere il grado di interoperabilità e cooperazione che l'Agenzia delle Dogane presenta con le amministrazioni di altri Paesi e organismi dell'Unione europea, con l'Agenzia delle entrate ed anche con altre amministrazioni ed enti pubblici nazionali. È emerso in particolare che l'Agenzia delle Dogane ha già adattato il proprio sistema informatico, il modello organizzativo e la prassi operativa alle regole ed agli *standard* in corso di definizione a livello comunitario per assicurare la massima cooperazione, basata essenzialmente sullo scambio elettronico di informazioni. Difatti – come è stato reso noto – l'Agen-

zia è stata la prima amministrazione, insieme alla corrispondente amministrazione tedesca, a rendere operativo il nuovo sistema di transito informatizzato ed a promuovere il progetto comunitario per il controllo automatizzato dell'esportazione.

La dogana italiana offre un'informatizzazione generalizzata per tutti i regimi doganali, attraverso la dotazione di tutti i porti e dei punti di confine esistenti di apparecchiature scanner, che consentono di radiografare i container ed individuare le merci ritenute pericolose.

Per quanto attiene specificamente alla cooperazione ed alla interconnessione con l'anagrafe tributaria è stata ricordata la possibilità della verifica, in tempo reale, della corretta attribuzione dell'operazione doganale al soggetto fiscale, tramite accesso all'archivio anagrafico durante la registrazione della dichiarazione doganale. Con tale interconnessione è quindi possibile individuare se il soggetto corrispondente al codice identificativo IVA o al codice fiscale ha titolo ad operare.

Per quel che riguarda la cooperazione con la Commissione Europea e con le altre amministrazioni doganali comunitarie, lo scambio sistematico di informazioni si concreta nei numerosi progetti di cooperazione con la Commissione Europea. In particolare sono stati ricordati i seguenti sistemi:

TARIC (Tariffa Doganale Integrata Comunitaria), una base dati che codifica le merci e collega le disposizioni, gli obblighi e le fiscalità cui le stesse sono assoggettate per espletare le formalità di importazione ed esportazione sul territorio doganale della Comunità. In Italia la TARIC, integrata con le informazioni nazionali, è utilizzata dagli uffici preposti come base dati di riferimento per i controlli effettuati dalle procedure doganali automatizzate di sdoganamento, essendo questa consultabile dalle stazioni di lavoro degli uffici operativi per le attività di accertamento e di controllo;

CIS *(Customs Information System)*, che fa parte delle applicazioni gestite dall'OLAF, ed è un sistema informativo automatizzato che favorisce la prevenzione, l'individuazione ed il perseguimento delle operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganali o agricole, rendendo più efficaci, mediante una più rapida diffusione delle informazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle autorità competenti. Il CIS consiste in una base dati centrale cui si può accedere tramite terminali situati in ogni Stato membro e presso la Commissione, contenenti le seguenti categorie di informazione: merci, mezzi di trasporto, imprese, persone, analisi di tendenza in materia di frode, disponibilità di *expertise* (risorse con specifiche competenze ed abilità). Inoltre, le banche dati sono alimentate sulla base di segnalazioni effettuate dagli Stati membri riguardanti frodi o violazioni della normativa vigente presunte o verificate. Ogni segnalazione, prima di essere registrata, viene vagliata per verificarne la coerenza, la rilevanza e la correttezza delle informazioni contenute e, se necessario, sono richieste precisazioni o correzioni.

Per quanto concerne lo scambio sistematico di informazioni fra l'Agenzia delle dogane e le altre amministrazioni nazionali, è stato segnalato, tra i più rilevanti, il progetto di interoperabilità tra la stessa Agenzia delle dogane ed il Ministero delle attività produttive, per la gestione dei titoli all'importazione ed all'esportazione.

Tramite il progetto di interoperabilità è stato realizzato un collegamento telematico tra il Ministero delle attività produttive e l'Agenzia delle dogane per lo scambio delle informazioni necessarie alla gestione dei titoli e degli atti necessari alla corresponsione delle restituzioni. In tal modo – è stato precisato – presso gli uffici doganali, il controllo delle certificazioni e lo scarico delle quantità può essere gestito nell'ambito delle procedure automatizzate di sdoganamento, riducendo drasticamente gli adempimenti a carico degli operatori economici derivanti dall'utilizzo della documentazione cartacea.

L'importanza di una collaborazione fiscale europea quale efficace strumento di Polizia economico-finanziaria, sia in un ambito interno che transnazionale, è stata evidenziata anche nel corso dell'audizione dei rappresentanti del Comando generale della Guardia di finanza, (Generale di Brigata Pasquale Debidda e Colonnello Antonio Carelli), nel corso della quale si è dato conto dell'utilizzo degli strumenti predisposti in collaborazione con l'anagrafe tributaria e ad altri settori dell'amministrazione finanziaria, nonchè dei progetti in corso per affinare le tecniche collaborative e procedurali in atto.

f) Gli aspetti operativi

Le principali problematiche tecniche che si presentano nella realizzazione di una rete di scambi di informazioni sono state illustrate da parte del ministro per l'innovazione e le tecnologie Lucio Stanca, il quale ha evidenziato come lo scambio dell'informazione fiscale tra gli Enti impositori può essere grandemente facilitato dall'adozione di *standard* condivisi per la rappresentazione dei dati fiscali. A tal proposito è stato ricordato che, ai fini dell'individuazione dello *standard* comune, l'Unione europea sta prendendo in considerazione l'adozione di uno schema XML, in un formato definito dall'OCSE per la rappresentazione del dato fiscale, che assicura l'uniformità delle informazioni.

Sempre nell'ambito della condivisione di schemi di interoperabilità tra diverse pubbliche amministrazioni, al fine di incrementare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, un importante passo in avanti può essere costituito dall'emanazione della direttiva del 23 ottobre 2003 del Ministero per l'innovazione tecnologica, relativa all'utilizzo dei diversi sistemi informatici reperibili sul mercato. Detta direttiva non solo promuove l'uso dei cosiddetti sistemi *open source*, accanto a quelli proprietari, ma soprattutto, prevede l'utilizzazione di sistemi interoperabili. Il Ministro Stanca ha sottolineato infatti che l'interoperabilità è l'unica corretta strategia per assicurare la più ampia collaborazione fra diversi soggetti, sia cioè fra diversi Stati, sia all'interno del nostro Paese, fra lo Stato e le

autonomie regionali e locali e fra queste ultime. Sempre in un tale ambito è stata evidenziata l'importanza della dichiarazione interministeriale, definita nell'ambito della Conferenza europea sull'*e-government*, tenuta all'inizio della Presidenza Italiana del semestre europeo, e nella quale è contenuta la dichiarazione di intenti volta a favorire tutti gli sforzi dei Paesi membri per realizzare l'*e-government* anche riguardo ai sistemi fiscali.

È stato inoltre ritenuto che il livello di utilizzo dell'ICT *(information communication technology*) nel sistema della fiscalità italiana sia buono, con punte di eccellenza riconosciute a livello internazionale.

g) Sistema delle garanzie e tutela dei diritti

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato Giuseppe Tesauro ha evidenziato come rispetto al tema dell'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria, l'assetto societario di SOGEI e, oggi di SOGEI IT, sia un assetto più rispondente all'obiettivo considerato. È stato infatti ritenuto un dato innegabile che la gestione del sistema informativo dell'Amministrazione Finanziaria, debba per esigenze di segretezza e riservatezza ricadere sotto il controllo dello Stato.

È stato inoltre sottolineato che, in prospettiva, non è detto che non si possa giungere all'obiettivo di un'armonizzazione anche per le imposte dirette.

Infine, è stato precisato che la creazione di una rete integrata per lo scambio di informazioni fiscali a livello europeo non pone problemi di compatibilità con le normative in materia di tutela della concorrenza.

In relazione al tema della *privacy,* il presidente garante per la protezione dei dati personali Rodotà ha evidenziato come la definizione di un equilibrio tra le esigenze di riservatezza e quelle di conoscenza dei dati di tipo fiscale ed economico, al fine di contrastare il mancato adempimento dell'obbligo tributario, trova in ambito nazionale una sua definita disciplina normativa in ragione dell'entrata in vigore (1º gennaio 2004) del decreto legislativo n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali». L'articolo 3 di detto decreto legislativo sottolinea la rilevanza del principio di necessità nel trattamento dei dati, escludendone l'utilizzo quando non siano strettamente necessari per la finalità da raggiungere. Relativamente alla questione specifica del trasferimento, tra amministrazioni tributarie di Paesi membri dell'Unione europea, di dati riguardanti la posizione tributaria dei soggetti, è stato evidenziato come il principio – a norma dell'articolo 42 del citato Codice – sia quello della libera circolazione dei dati, fermo rimanendo l'accertamento della finalità perseguita. Circa le modalità attuative, si è sottolineato che un trasferimento a richiesta implicherà, nel caso di eventuali controversie, l'applicazione della legge del Paese di origine, mentre nel caso di uno scambio automatico è stata ritenuta applicabile la legislazione di entrambi i Paesi interessati. Sono stati evidenziati invece taluni profili problematici relativi all' ipotesi – indicata nell'ambito del programma dell'indagine conoscitiva – in cui nella realizzazione di scambi di informazioni fiscali si voglia ricorrere al-

l'utilizzo di una rete integrata. In un tale caso i problemi correlati alla gestione e localizzazione fisica di un tale strumento richiedono l'esigenza di predisporre ciò che è stato definito un «solido quadro comunitario», salvo che non si voglia stabilire che si applichino le regole del Paese ove la rete in questione è collocata e gestita.

h) Le indicazioni fornite dal mondo accademico

L'aspetto della costituzione ed utilizzo di una rete integrata è stato anche oggetto di disamina nell'audizione del professore Tommaso Di Tanno, il quale partendo dalla considerazione delle difficoltà esistenti per la creazione di una tale struttura, ha suggerito la costituzione di un organismo, rappresentativo di tutti i Paesi dell'Unione e ad alta valenza tecnico-scientifica, in grado di fornire al legislatore comunitario le indicazioni per redigere una direttiva in materia di armonizzazione del sistema di rilevazione dei dati, nonchè di creazione di banche dati tipo quelle dell'anagrafe tributaria. Una tale esigenza è stata ritenuta particolarmente valida per il settore delle imposte dirette, dove la riconosciuta difficoltà nel perseguire una armonizzazione dei tributi (tematica legata al dibattito sulla armonizzazione dei sistemi fiscali europei) rende a maggior ragione necessario un efficiente coordinamento nello scambio di informazioni.

Relativamente alla possibilità di un maggiore sviluppo ed affinamento del servizio dell'anagrafe tributaria, è stata lamentata una certa carenza di dialogo tra la banca dati della SOGEI e quelle riferibili ad altre istituzioni. Ciò comporta che – nonostante il grado di supporto tecnologico raggiunto – il contributo offerto dalla SOGEI venga ritenuto troppo modesto per aiutare le procedure di accertamento e riscossione. Di qui il suggerimento proposto di costituire un organismo tecnico, guidato dalla SOGEI, con il compito di definire le informazioni che è necessario ricomprendere in una struttura integrata volta a far assumere allo strumento dell'anagrafe tributaria una configurazione tale che «dalla fornitura di un'informazione passiva sia anche capace di offrire un'informazione attiva», nonchè con il compito di chiarire chi assuma la funzione di gestore, cioè di promotore dello scambio di informazioni.

Un altro autorevole contributo proveniente dal mondo accademico è stato quello fornito dal Rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze Gennaro Terracciano, che ha evidenziato come i progressi fatti in tema di cooperazione fiscale hanno prodotto il passaggio da un sistema puramente convenzionale ad un sistema amministrativo di scambio dei dati: oltre al sistema spontaneo (il sistema a richiesta), si verifica ora uno scambio di dati addirittura automatico per quello che riguarda alcune informazioni di significativo rilievo per il nostro ordinamento.

A livello nazionale è stata rilevata l'esistenza di aspetti problematici nella gestione e nella tenuta della banca dati e, soprattutto, nella condivisione del sistema informatico nell'ambito del Ministero unificato. Infatti – è stato notato – non c'è ancora un'integrazione tra i sistemi (tra l'ex Ministero del tesoro e tutta la parte finanziaria) essendo state le logiche di

costruzione dei sistemi informatici grandemente diverse: è, quindi, difficile creare una reale integrazione. Ciò è imputabile anche ad una certa mancanza di attenzione, visto che – come è stato rilevato – il regolamento di unificazione è ancora in via di formazione.

Le problematiche relative all'utilizzo dello strumento informativo dell'anagrafe tributaria sono state esaminate su due livelli:

a) rapporto tra l'anagrafe tributaria nazionale e il sistema delle Autonomie. Si è rilevato a tal proposito che, pur essendo l'anagrafe tributaria a disposizione degli Enti Locali su base convenzionale, pochi ne hanno approfittato (anzi, sono abbastanza pochi, 400 o 500 circa). Si è osservato come sarebbe non tanto necessario che dette convenzioni consentissero all'Ente Locale di ottenere parzialmente alcuni dati contenuti nell'anagrafe tributaria, quanto si mostrassero utili a predisporre una strategia che consenta allo stesso di partecipare alla formazione dei dati, prima ancora di essere utente della banca dati. Ciò sarebbe auspicabile, sempre in chiave di decentramento delle entrate oltrechè della spesa in termini di funzioni e compiti;

b) livello sopranazionale dello scambio dei dati. La posizione italiana rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea è stata ritenuta di vantaggio in virtù dell'utilizzo di una tecnologia di alto livello. È stato altresì evidenziato come, in tale ambito, il problema vero sia rappresentato dall'allargamento a 25 paesi dell'Unione. Nei 10 Paesi che si apprestano ad entrare nell'Unione, la situazione è infatti caratterizzata da un'estrema eterogeneità, non vantando tali Paesi tradizioni amministrative, nè una tecnologia così avanzata come quella riscontrabile per i 15. Bisognerà, quindi, tenere conto anche di questo, soprattutto dal punto di vista strategico, al fine di favorire l'allineamento di questi Paesi ad un unico modello di riferimento.

È stata inoltre valutata in termini positivi l'ipotesi della creazione di un organismo tecnico infracomunitario che garantisca un approfondimento tecnico-scientifico della materia e consenta, poi, di redigere un'eventuale direttiva per armonizzare il sistema di rilevazione dei dati. Preso atto della difficoltà di creare una situazione di armonizzazione reale dei tributi delle imposte dirette, si è rimarcato che, proprio perchè l'armonizzazione dei tributi nel settore delle imposte dirette si è complicata, un sistema di rilevazione e di armonizzazione, quanto meno nella lettura e nell'organizzazione dei dati, costituisce un obiettivo che va perseguito da subito.

i) Il nuovo assetto societario di SOGEI IT

Nella parte finale dell'indagine conoscitiva si è ritenuto opportuno procedere ad una ulteriore audizione del presidente della SOGEI IT S.p.A. Sandro Trevisanato, anche a seguito di talune considerazioni espresse dal professore Tommaso Di Tanno circa il ruolo di SOGEI IT e la composizione del suo capitale azionario. È stato in tal modo possibile ottenere dei chiarimenti anche in relazione al mutato quadro azionario di

SOGEI IT, intervenuto successivamente allo svolgimento della prima audizione del presidente Trevisanato.

È stato precisato, a seguito degli ulteriori elementi forniti, che dopo l'acquisizione di SOGEI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, SOGEI IT ha mutato il proprio indirizzo strategico, proponendosi, anzichè in concorrenza con le imprese locali, come elemento di supporto propulsivo e di stimolo nella crescita del mercato dei servizi professionali di ICT a livello locale. Il nuovo disegno industriale prevedeva, quindi, accanto ad una limitata attività di base, connessa ai contratti trasferiti in occasione dell'aumento di capitale tramite cessione del ramo d'azienda, un'azione tesa a favorire lo sviluppo di iniziative con le imprese locali attraverso operazioni di *partnership*, integrazioni dei sistemi e delle tecnologie al fine di consentire la progettazione e la realizzazione di soluzioni innovative per la fiscalità locale.

L'esperienza concreta del primo periodo di attività e le relative difficoltà emerse hanno portato a valutare l'opportunità di un nuovo posizionamento, con una più decisa connotazione istituzionale per svolgere un ruolo di riferimento e consulenza per le realtà pubbliche locali. In conseguenza di ciò il 24 luglio 2003 – come è stato reso noto – la SOGEI ha deliberato di acquistare la quota di SOGEI IT detenuta dalla Finsiel, per avviare immediatamente interventi mirati al riallineamento strategico della società, alla riduzione dei costi di gestione e al migliore utilizzo del patrimonio di conoscenze tecniche del personale e del patrimonio hardware, nel frattempo acquisito da SOGEI IT e in gran parte inutilizzato.

Per ciò che concerne la tematica dell'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria, si è ritenuto che, in virtù di tale nuovo assetto, SOGEI IT potrà mettere a disposizione in maniera più confacente, su richiesta della SOGEI, le competenze e le conoscenze tecnologiche necessarie per la realizzazione delle future iniziative di integrazione dei sistemi fiscali dei Paesi dell'Unione europea.

La situazione normativa in tema di scambio di informazioni fiscali nell'ambito dell'Unione europea

Nel corso dei più recenti lavori nelle sede internazionali, lo scambio di informazioni fiscali ha assunto valore di pilastro e di discrimine per l'identificazione del concetto di «leale» concorrenza fiscale.

In particolare, il terzo rapporto OCSE sulla concorrenza fiscale dannosa (del novembre 2001) fonda ora il *discrimen* tra Paesi non collaborativi e Paesi che vogliono offrire la propria disponibilità istituzionale, oltre che sulla trasparenza interna anche sullo scambio di informazioni, nel senso che i Paesi monitorati dall'OCSE, per non essere inclusi nelle liste dei «paradisi fiscali», devono impegnarsi ad adeguare le procedure istruttorie interne ed a consentire agli altri Stati di ottenere le informazioni richieste.

Tali criteri, trasparenza e scambio di informazioni, prevalgono, per lo meno a livello di politica OCSE, anche sul criterio che identifica i cosiddetti «paradisi fiscali» in ragione delle norme sostanziali applicate in tali Paesi.

Lo scambio di dati fiscali può basarsi su accordi internazionali tra due o più Stati, atti comunitari o accordi amministrativi tra Stati.

Si possono delineare tre modalità di scambio d'informazioni attuabili tra le varie amministrazioni fiscali centrali: lo scambio a richiesta, lo scambio automatico e lo scambio spontaneo.

Il primo tipo di scambio comporta che l'autorità competente di uno Stato fornisce informazioni solo qualora l'autorità di un altro Stato gliele richieda.

Nel secondo caso le informazioni vengono scambiate tra le autorità dei singoli Stati con regolarità, senza preventiva richiesta per determinate categorie di operazioni.

Lo scambio spontaneo avviene nel caso in cui l'autorità di uno Stato membro comunica a un'altra, senza preventiva richiesta le informazioni ritenute di interesse per l'altro Stato.

In ambito comunitario, base giuridica della cooperazione amministrativa in materia di informazioni su dati fiscali è la Direttiva n. 77/799/CEE, del 19 dicembre 1977, con la quale vengono definite le norme in base alle quali le autorità competenti degli Stati membri si forniscono reciproca assistenza e provvedono a scambi di informazioni nel settore delle imposte dirette.

Con l'emanazione della Direttiva n. 79/1070/CEE, del 6 dicembre 1979, che modifica la Direttiva 77/799/CEE, le previsioni contenute in quest'ultima sono state estese anche al settore dell'IVA.

La direttiva 77/799/CEE, comprensiva delle modifiche apportate, è stata recepita nel nostro ordinamento con decreto del Presidente della Repubblica n. 506 del 1982 che ha introdotto i principi in essa contenuti nei regolamenti relativi alle imposte sul reddito e sul patrimonio (decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) e sul valore aggiunto (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

Con le recenti integrazioni apportate alla direttiva 77/799 dalla direttiva n. 2003/93/CE, del 7 ottobre 2003, si è inoltre inteso rafforzare la lotta contro la frode fiscale introducendo espressamente gli istituti della assistenza alla notifica degli atti e delle verifiche simultanee in materia di imposte dirette.

La disciplina della cooperazione in materia di imposte indirette è stata successivamente dettata dal regolamento n.1798/2003/CE del 7 ottobre 2003.

Di recente emanazione è inoltre la direttiva n. 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, la quale – al fine di garantire che gli interessi corrisposti in uno Stato membro a un soggetto residente in altro Stato membro siano tassati in base alla legislazione di tale ultimo Stato – impone a tutti gli Stati membri (ad eccezione di Austria, Belgio e Lussemburgo) un sistema di scambio di informazioni automatico di natura finanziaria-bancaria, sia pure limitatamente al campo degli interessi.

Nell'ambito della cooperazione internazionale con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2002 è stato inoltre adottato il Programma Fiscalis 2003-2007, «programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione del Mercato interno», che prevede l'intensificarsi delle iniziative di cooperazione internazionale nel settore delle imposte dirette, anche attraverso l'interscambio, a scopo formativo, del personale delle singole Autorità nazionali.

Occorre infine ricordare la Direttiva n. 2002/94/CE, non ancora recepita dall'ordinamento italiano, la quale prevede uno scambio di dati fiscali nell'ambito dell'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti fiscali.

Dall'analisi di tale normativa si evince che sul piano operativo la cooperazione relativa a scambi di dati fiscali e forme di coordinamento fra i rispettivi sistemi informativi riguardano soprattutto l'IVA. In tale ambito, esiste infatti uno scambio automatico di informazioni sulle cessioni intracomunitarie, che avviene attraverso il sistema VIES istituito dal Regolamento n. 218/92/CEE. Tale regolamento ha completato, per quanto riguarda l'IVA, il sistema di cooperazione istituito dalla direttiva 77/799/CEE, costituito da 15 punti di contatto dei rispettivi Stati membri che colloquiano tra loro via rete. A norma del citato Regolamento, presso ogni amministrazione fiscale dei Paesi membri opera inoltre un *Central Liaison Office* (CLO) che smista e coordina tutte le richieste di informazioni e di collaborazione in tema di accertamenti tributari, anche attraverso lo svolgimento di verifiche congiunte. Le informazioni vengono fornite in forma aggregata, ma esiste la possibilità di ottenere, a richiesta, informazioni sempre più analitiche, quando una delle amministrazioni fiscali sospetti eventuali frodi o irregolarità nel pagamento dell'IVA.

L'indagine ha altresì permesso di evidenziare che scambi sistematici di informazioni riguardano anche il settore delle accise e delle dogane, in particolare attraverso il sistema TRANSIT, che permette di seguire la movimentazione delle merci entro i confini dell'Unione europea.

Nel campo dell'IVA, delle accise e delle dogane si tratta quindi di sviluppare e di perfezionare le forme già esistenti di scambio automatico di informazioni, che non suscitano eccessive resistenze, in considerazione della circostanza che si ha a che fare con attività e transazioni commerciali e con soggetti identificati con una partita IVA.

Maggiori difficoltà si pongono, invece, per quanto riguarda le imposte dirette, che coinvolgono, soprattutto, le persone fisiche, perchè, diversamente da quello che si verifica per l'IVA, non esiste un unico codice identificativo dei contribuenti fruibile a livello europeo.

Principali problematiche emerse

ARMONIZZAZIONE FISCALE E SCAMBIO DI DATI

Uno dei temi che sono stati maggiormente al centro dell'attenzione dell'indagine conoscitiva è quello della connessione tra la materia dell'armonizzazione fiscale e quella dello scambio di dati fiscali.

In base alla normativa richiamata in precedenza emerge con chiarezza, come evidenziato anche dalla Banca d'Italia, dalla Corte dei Conti e da alcuni degli esperti auditi, che allo stato attuale lo scambio di informazioni funziona in modo complessivamente soddisfacente in quei settori, quali l'IVA, le accise e le dogane, caratterizzati da una elevata armonizzazione delle normative nazionali.

Nel settore delle imposte dirette, invece, in cui sono stati finora realizzati limitati interventi di coordinamento delle legislazioni sostanziali, non esistono efficaci strumenti per lo scambio automatico di informazioni.

In altri termini, l'efficacia delle procedure di cooperazione relative a scambi di dati fiscali e quindi del coordinamento fra i sistemi informativi nazionali in materia fiscale, sembrerebbe legata al processo di armonizzazione delle normative relative alle singole tipologie di tributo.

Nel corso dell'indagine si è, pertanto, inteso verificare se la realizzazione di una rete integrata che permetta lo scambio di informazioni fiscali a livello europeo presupponga necessariamente l'armonizzazione fiscale, ovvero se e con quali limiti, una rete siffatta possa essere creata prescindendo dall'esistenza di normative fiscali omogenee a livello europeo.

In merito, appare opportuno rilevare che l'armonizzazione nel settore delle imposte dirette, non risulta affatto agevole e appare, anzi, un obiettivo di difficile realizzazione nel medio termine.

Occorre ricordare infatti che la materia fiscale rientra tra le materie sulle quali i Paesi membri, in base al testo vigente del trattato CEE, decidono all'unanimità. Non solo: anche il progetto di trattato costituzionale predisposto dalla Convenzione europea nel luglio 2003, pur estendendo notevolmente l'ambito di applicazione del voto a maggioranza qualificata, ha fatto salva la regola dell'unanimità per la materia fiscale. Non resta, quindi, che prendere atto – con realismo – della ritrosia di alcuni degli Stati membri a limitare la propria piena discrezionalità in uno dei settori considerati essenziali e irrinunciabili per la sovranità nazionale.

Una valutazione non positiva del principio dell'unanimità, è stato peraltro espressa dal direttore generale della direzione TAXUD, Verrue, della Commissione europea, nel corso dell'incontro con la delegazione della Commissione a Bruxelles. Secondo il signor Verrue, l'unanimità in ambito fiscale risulterebbe antinomica rispetto alle esigenze di armonizza-

zione e ostacolerebbe pertanto un funzionamento ottimale del Mercato unico, in virtù soprattutto del fatto che l'evasione e l'elusione fiscale rappresentano una violazione del principio della «imposizione fiscale equa».

La regola dell'unanimità, mentre, come si è detto, ha rallentato ma non impedito l'armonizzazione nel settore delle imposte indirette, rende estremamente difficile realizzare analoghi progressi nel campo delle imposte dirette.

L'armonizzazione delle imposte sul reddito implicherebbe un allineamento non soltanto delle aliquote fiscali, ma anche della base imponibile e delle modalità in cui essa è determinata, che presentano forti differenze nei vari ordinamenti nazionali.

La principale ragione per cui ciascuno Stato membro è riluttante a rinunciare al controllo dell'imposizione è rappresentata dal timore di perdere una fonte principale di entrata e dal venir meno di un potente strumento di politica economica e sociale.

Inoltre, come sottolineato dal Vice ministro dell'economia e delle Finanze Baldassarri nel corso della sua audizione, non c'è unanimità di vedute all'interno dei paesi dell'Unione europea per quel che riguarda l'approccio da seguire per realizzare, anche per tappe e con riferimento a singoli profili, l'obiettivo dell'armonizzazione.

Peraltro, proprio con riferimento al settore delle imposte sul reddito, è stato evidenziato nel corso dell'indagine conoscitiva, come un graduale processo di coordinamento delle normative nazionali sia in realtà già in atto con riferimento ad alcune componenti di reddito quali le rendite finanziarie (redditi di capitale, redditi diversi), o l'imposizione sulle imprese, che hanno costituito, soprattutto dopo l'introduzione della moneta unica, le componenti di reddito rispetto alle quali si è manifestato con maggiore evidenza il rischio di una concorrenza fiscale dannosa.

Proprio per questo motivo gli sforzi volti a promuovere un coordinamento delle legislazioni nazionali in materia, di cui è espressione la direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio, vanno incoraggiati. Ciò anche in relazione al fatto che le rendite finanziarie (redditi di capitale, redditi diversi), cadendo sotto il controllo dell'autorità bancaria o di altra autorità di vigilanza di ciascuno Stato possono costituire oggetto di uno scambio di dati rapido ed efficace.

Fermi restando gli sforzi, volti a promuovere una maggiore armonizzazione fiscale, dall'indagine emerge comunque l'opinione generale secondo la quale la creazione di una rete integrata a livello europeo per lo scambio di dati fiscali non è necessariamente dipendente dalla uniformazione delle normative nazionali in materia fiscale.

Se infatti è vero che l'armonizzazione, segnatamente delle imposte dirette, agevolerebbe lo scambio di informazioni e l'interconnessione dei sistemi informativi nazionali, è altrettanto vero che tali strumenti possono essere utilmente posti in essere anche in assenza di una effettiva armonizzazione.

Un esempio, al riguardo, è costituito dalla citata direttiva 2003/48/CE, che prevede un sistema di scambio di informazioni tra gli Stati mem-

bri sui redditi da risparmio dei non residenti, che entrerà in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2005, senza armonizzare i relativi sistemi nazionali di tassazione. Occorre in effetti considerare che lo scambio di informazioni in materia fiscale costituisce di per sè uno degli elementi cardine per la realizzazione del mercato comune, in quanto, come sottolineato dal direttore generale della direzione TAXUD della Commissione europea Verrue, è proprio attraverso lo scambio di dati che è possibile arginare l'evasione e l'elusione fiscale, fenomeni che violano le quattro libertà fondamentali sulle quali si basa il mercato comune.

Lo scambio di informazioni, infatti, consente di esaminare e di prevenire i comportamenti volti, mediante il ricorso a tecniche elusive o di arbitraggio fiscale, ad attenuare o ad escludere l'adempimento dell'obbligo tributario.

Per queste ragioni, appare condivisibile l'osservazione, formulata dai rappresentanti della Banca d'Italia, per cui l'utilità dell'anagrafe tributaria è maggiore quanto minore è l'armonizzazione fiscale.

Si osserva, in proposito, che la libertà di movimento di capitali all'interno dell'Unione europea, resa piena ed effettiva con l'introduzione della moneta unica, comporta un accrescimento del rischio dell'elusione fiscale. Come si è già accennato, la differenza, spesso enorme, nelle tassazioni dei singoli Stati, spinge infatti ad investire negli Stati nei quali le aliquote di tassazione sono più basse, evitando così di sottoporre a imposizione nello Stato di residenza i redditi percepiti.

La spinta ad investire in Stati con aliquote fiscali più basse è peraltro ancora maggiore da quando è entrata in vigore la moneta unica, dato che in precedenza il rischio di cambio poteva indurre a maggiore cautela negli investimenti all'estero.

Per quanto attiene al profilo strettamente tecnico, è stato sottolineato durante l'audizione del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Manlio Contento, che l'innovazione tecnologica consente di rendere compatibili e di far dialogare sistemi informatici, quali quelli degli attuali Stati membri dell'Unione, basati su regole fiscali completamente differenti.

Una rete integrata per lo scambio di dati fiscali avrebbe poi, come rilevato dal Vice ministro Baldassarri, una fondamentale funzione di supporto per i nuovi Stati membri dell'Unione europea, i quali sono, in buona parte, privi di sistema di anagrafe: l'inclusione di detti Stati in una rete assicurerebbe la creazione di strumenti di prevenzione e lotta efficaci contro fenomeni di evasione e di elusione fiscale che potrebbero svilupparsi beneficiando dell'attuale assenza di adeguati apparati di controllo e di interscambio di informazioni, oltre che dei regimi fiscali particolarmente favorevoli di alcuni dei Paesi in questione.

In sostanza, l'armonizzazione a livello europeo delle tecniche di anagrafe tributaria assume – da un punto di vista non soltanto e non tanto tecnico ma più squisitamente politico – una doppia validità e portata strategica: sia in riferimento ai quindici paesi dell'attuale Unione europea, per rafforzare la lotta contro l'evasione e l'elusione, e contribuire più in gene-

rale, a prevenire la concorrenza fiscale dannosa, sia in relazione ai nuovi Stati membri per poter ridurre i tempi di costruzione di adeguati sistemi informativi in materia tributaria.

Oltre ad essere di straordinaria utilità per le amministrazioni nazionali, la condivisione di informazioni fiscali, se opportunamente organizzata, potrebbe dimostrarsi di grande importanza anche per le istituzioni europee, in particolare per la Commissione.

La disponibilità di dati aggiornati ed articolati in materia potrebbe avere, infatti, una funzione di supporto per la stessa attitivà legislativa comunitaria, soprattutto ai fini delle scelte di politica fiscale delle istituzioni, le quali sarebbero poste nelle condizioni di meglio valutare le conseguenze che tali scelte determineranno sul gettito e sulla pressione fiscale nei vari Paesi membri.

Un sistema integrato di banche dati in materia fiscale consentirebbe, in primo luogo, di ottenere una rappresentazione più corretta ed attendibile della variegata composizione dell'insieme dei contribuenti europei, della loro distribuzione per Stato di residenza, del carico "fiscale|P' che essi sostengono in seno all'Unione, delle tipologie di reddito che essi producono.

In secondo luogo, l'analisi dei medesimi dati costituirebbe una base preziosa per approfondire lo studio dei meccanismi di funzionamento dell'economia dell'Unione e delle modalità di formazione della ricchezza all'interno del mercato unico.

In conclusione, lo scambio di informazioni fiscali tra i vari Paesi europei, anche attraverso l'interconnessione dei sistemi di anagrafe tributarie o di altre banche dati in materia, appare un obiettivo fondamentale che può essere realisticamente conseguito in tempi brevi.

Raccolta dei dati e tutela della riservatezza

Altra questione rilevante affrontata durante il corso della indagine attiene al rapporto tra esigenze di diffusione di dati e tutela della riservatezza, segnatamente con riferimento alla ipotesi di realizzazione di forme articolate di scambio di informazione e interconnessione di sistemi di anagrafe.

Tali strumenti di cooperazione determinerebbero una più ampia circolazione e utilizzazione dei dati alla quale dovrebbe far seguito la presenza di adeguati strumenti giuridici per la protezione della riservatezza.

Al riguardo il professor Rodotà, presidente del Garante per la protezione dei dati personali, ha ricordato che per la rilevanza sociale svolta dalla circolazione transanazionale dei dati fiscali, è possibile sottoporre tali dati a una tutela meno intensa – sotto il profilo della tutela della riservatezza – rispetto a quella riconosciuta ad altri dati personali.

Allo stesso tempo il professor Rodotà ha sottolineato che ciò non esclude la necessità di mantenere ferme una serie di garanzie fondamentali, quali ad esempio, i principi di necessità e di proporzionalità, enunciati dall'articolo 3 del nuovo codice in materia di protezione dei dati personali,

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entrato in vigore in Italia il 1º gennaio 2004.

Costituisce un fattore di rilevante complicazione la disomogeneità delle normative esistenti in materia nei vari Paesi europei la quale può, come rilevato, dal professor Rodotà e dalla Banca d'Italia, ostacolare la creazione di una rete integrata per lo scambio dei dati fiscali.

Nel corso delle audizioni è stato sottolineato al riguardo come l'adozione della direttiva in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, 95/46/CE, non abbia eliminato le differenze delle normative nazionali, tenuto conto della discrezionalità che i singoli Stati membri hanno esercitato nel recepimento della direttiva stessa.

Proprio la normativa italiana sulla tutela dei dati personali, (codice in materia di protezione dei dati personali), costituisce, peraltro, secondo quanto è emerso dall'audizione del Professor Rodotà, uno strumento che potrebbe costituire la base per un modello di contemperamento dell'esigenza della diffusione dei dati fiscali e quella della tutela dei dati personali.

Tale normativa contempla infatti i vari casi che possono occorrere in tema di scambio di dati fiscali e si presta quindi a disciplinare in modo esauriente la tematica in questione e rappresenta uno strumento che non esiste negli altri Paesi dell'Unione europea e che proprio per questo sta diventando oggetto di studi all'estero.

Modalità tecniche di trasmissione dei dati

Un altro dei temi che è stato al centro dell'attenzione dei lavori della Commissione è quello relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati fiscali.

Al riguardo, l'incontro con il direttore generale della direzione TAXUD ha permesso di appurare l'esistenza dal 1995 di due sistemi, il CCN *(Common Comunication Network*) e il CSI *(Common Sistem interface)*, che garantiscono in ambito europeo l'interoperabilità tra i sistemi dei diversi Paesi in condizione di sicurezza.

È stata peraltro sottolineata l'impossibilità di creare un sistema unico e la necessità quindi di puntare sul concetto di interoperabilità.

L'importanza di tale concetto è stata ribadita nel corso dell'audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dottor Lucio Stanca, il quale peraltro ha sottolineato che il concetto dell'interoperabilità deve riguardare non solo le infrastrutture ma anche i dati da trasmettere.

A tal proposito, è stata evidenziata la necessità di adottare un linguaggio comune di tipo informatico, facendo riferimento in particolare al linguaggio Xml, adottato dall'OCSE e in corso di adozione anche da parte dell'Unione europea.

Nel corso di quest'ultima audizione è stato altresì sottolineato come dal punto di vista dell'interoperabilità in ambito informatico, l'ordinamento italiano sia all'avanguardia in Europa.

A tal proposito, è stata ricordata l'emanazione di una direttiva ministeriale che obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a dotarsi di *software* che siano in grado di scambiare dati tra loro.

ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA A DIECI NUOVI STATI

Altro tema di rilevante interesse attiene alle possibili difficoltà che possono sorgere nella realizzazione di uno scambio di dati fiscali a livello europeo a causa dell'ingresso nell'Unione europea di 10 nuovi Stati.

A tal riguardo, è stato sottolineato il fatto che l'ingresso nell'Unione europea di 10 nuovi Stati può senza dubbio comportare dei problemi, in quanto essi dispongono di normative e prassi amministrative molto diverse rispetto agli altri Stati dell'Unione.

A ciò si deve aggiungere anche la circostanza, sottolineata anche da parte del direttore generale della TAXUD, che i Paesi che già sono membri, piuttosto che facilitare un'opera di omogeneizzazione delle normative dei vari Paesi, tendono a farsi promotori del loro modello economico, in modo da favorire l'ingresso delle loro imprese in tali Stati.

È stato peraltro sottolineato come proprio la creazione di un'anagrafe tributaria a livello europeo potrebbe contribuire all'avvicinamento dal punto di vista istituzionale e economico dei 10 nuovi Paesi agli Stati cha già fanno parte dell'Unione europea

Una possibile soluzione ai problemi che potrebbero sorgere dall'ingresso nell'Unione europea di 10 nuovi Stati è stata ipotizzata durante il corso dell'audizione del prof. Di Tanno.

È stato infatti ricordato che già in passato vi sono state delle materie che hanno riguardato una parte degli Stati dell'Unione e non tutti gli Stati. Si potrebbe quindi pensare di escludere in un primo momento i nuovi 10 Stati dalla collaborazione in materia di scambio di dati fiscali, in modo da dare loro il tempo di avvicinarsi dal punto di vista amministrativo alle strutture degli altri Paesi dell'Unione europea.

CREAZIONE DI UN ORGANISMO INFRACOMUNITARIO E RUOLO SVOLTO DALL'ORDINAMENTO ITALIANO

Proprio alla luce della mancanza di una normativa omogenea in materia di protezione di dati personali e in relazione alle sopra citate difficoltà relative all'armonizzazione dei vari sistemi fiscali, è stata avanzata nel corso delle audizioni l'ipotesi di costituire un organismo infracomunitario con il compito di elaborare un quadro giuridico unico di riferimento per i vari Stati, che possa permettere la creazione di una rete integrata per lo scambio di dati fiscali all'interno dell'Unione europea.

Peraltro, a tale proposito è stato sottolineato nel corso delle audizioni, come la mancanza di uniformità tra l'Italia e gli altri Stati europei non riguardi solamente le aliquote delle singole imposte, ma la stessa impostazione generale dei singoli sistemi fiscali.

Più precisamente, è stata posta in risalto la circostanza – già evidenziata nella scorsa indagine conoscitiva effettuata dalla Commissione – che

l'ordinamento italiano si avvale di uno strumento, il codice fiscale, di cui non si avvalgono altri Stati, e che per la sua natura di codice univoco, identificativo ed autogenerante permette di ricollegare la provenienza di tutta una serie di operazioni ad uno stesso soggetto giuridico.

Tale peculiarità rende quindi il sistema italiano unico rispetto agli altri sistemi, dato che lo stesso è caratterizzato da una circolazione di dati di una ampiezza non riscontrabile in altri Paesi europei.

L'adozione di tale codice a livello europeo potrebbe, come è stato prospettato in varie audizioni, facilitare la creazione di una rete per lo scambio di dati fiscali in ambito europeo.

A tale peculiarità si connette peraltro il ruolo svolto da SOGEI IT, la società che si occupa della diffusione dell'*Information technology* nel settore dello scambio di dati fiscali e più in particolare nel settore della finanza degli Enti locali. È emerso in particolare che la SOGEI IT potrebbe svolgere un ruolo non solo nell'ambito dell'ordinamento italiano, ma anche in ambito europeo, attraverso un supporto di tipo tecnologico e di *know-how* per la creazione di una rete di scambio di dati.

È stato ricordato da parte dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, che la posizione della SOGEI IT non si pone al momento in contrasto con la normativa in materia di tutela della concorrenza, non esercitando la stessa in virtù delle sue funzioni una posizione dominante.

In relazione a ciò, si intende peraltro sottolineare la necessità di un monitoraggio, anche futuro, atto a preservare una situazione di reale concorrenza.

Conclusioni

L'indagine conoscitiva ha consentito di appurare come, nell'ambito dell'Unione europea, lo scambio di informazioni fiscali tra le amministrazioni dei diversi Paesi incontra problemi non solo di natura quantitativa, ma anche strutturale. Ne derivano taluni limiti riferibili sia all'operatività degli scambi, sia alla formazione degli stessi.

È risultato – in particolare – che lo scambio di informazioni risulta maggiormente efficace per quel che riguarda le imposte indirette, mentre risulta più deficitario per quel che riguarda le imposte dirette.

È stato peraltro chiarito che gli ostacoli maggiori allo scambio di informazioni in materia di imposte dirette derivano dalla difficoltà di trovare elementi comuni nei vari sistemi di imposizione diretta.

Sono state peraltro individuate, nell'ambito dell'imposizione diretta, delle categorie di redditi che consentono lo scambio di informazioni di cui si diceva: si tratta delle rendite finanziarie le quali, rientrando comunque nel controllo delle autorità bancarie dei singoli Paesi, possono essere monitorate senza particolari vincoli di sorta.

Si evidenzia, quindi, l'importanza di concentrare l'attenzione sullo scambio dei dati relativo alle rendite finanziarie, attività che favorirebbe senza dubbio la circolazione delle informazioni relative.

Essendo le decisioni comunitarie in materia fiscale subordinate all'acquisizione dell'unanime consenso degli Stati membri, non si può prevedere che nel breve periodo si possano raggiungere risultati migliori – anche se auspicabili – di quelli ad oggi raggiunti.

Ne segue che sia sul piano politico, sia sul piano più squisitamente tecnico, devono maturare le condizioni indispensabili per convincere gli Stati membri ad abbandonare una politica «riservata» di gestione delle informazioni, nell'errata convinzione che il perseguimento della stessa sia per gli stessi foriero di privilegi.

Al riguardo, potrebbe ipotizzarsi la costituzione di un organismo infracomunitario rappresentativo di tutti i Paesi dell'Unione e ad alta valenza tecnico-scientifica, che possa fornire al legislatore comunitario utili indicazioni per l'armonizzazione delle normative tributarie in tema di imposizione diretta, nonchè individuare le linee guida che favoriscano l'istituzione di una rete integrata per lo scambio dei dati fiscali.

L'esigenza di varare, attraverso l'istituzione di un organismo comunitario, un quadro giuridico unitario in materia di scambio di informazioni fiscali assume un'importanza decisiva anche nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea a 10 nuovi paesi membri.

Risulta infatti fondamentale, al fine di consentire un rapido adeguamento da parte delle istituzioni dei nuovi Stati membri dell'Unione europea ai modelli amministrativi dell'Unione, che questi ultimi siano definiti in modo omogeneo per tutti i Paesi membri.

Ciò al fine di scongiurare il rischio di vedere vanificata la creazione di una rete di scambio di dati fiscali dall'ingresso nell'Unione di nuovi Stati.

Tale rischio è infatti tanto più elevato, come è emerso dalle audizioni, quanto più disomogenei risultano essere le strutture dei singoli Paesi, dato che risulta evidentemente più difficile adeguarsi a più modelli che a un unico modello.

Uno degli aspetti rilevanti di cui dovrebbe occuparsi tale organismo è quello riguardante il contemperamento dell'esigenza della diffusione dei dati con quella della tutela della riservatezza.

Sarebbe infatti necessario dettare delle norme specifiche valide per tutti i Paesi dell'Unione europea: ciò consentirebbe di evitare, facendosi scudo del dovere alla «riservatezza», inutili arroccamenti volti unicamente ad ostacolare la diffusione e la circolazione delle informazioni.

Si evidenzia come – sul punto – un valido modello di riferimento per tutti gli Stati membri potrebbe essere quello rappresentato dal codice per la protezione dei dati personali di recente adottato nel nostro ordinamento.

L'ultima esigenza che si pone per la realizzazione di un sistema integrato di scambio di dati è quella relativa all'individuazione di un linguaggio tecnico comune per lo scambio di dati.

A tale ultimo riguardo, si è avuto modo di sottolineare che, dal punto di vista delle infrastrutture che trasmettono i dati, esistono a livello europeo già dal 1995 sistemi che consentono la *interoperabilità.*

Occorre invece occuparsi della definizione di un modello di linguaggio per la trasmissione dei dati, modello che è tanto più utile, quanto più i dati che si vogliono trasmettere – come nel caso di specie – sono caratterizzati da un estremo grado di tecnicità e di disomogeneità tra i singoli Paesi.

L'OCSE ha individuato lo schema detto XML per la trasmissione di tali dati, schema che è stato preso in considerazione anche dall'Unione europea, che non lo ho però ancora adottato.

A livello di interoperabilità, deve peraltro essere tenuto presente che l'ordinamento italiano si pone su un livello di assoluta avanguardia, sia alla luce delle iniziative, illustrate alla Commissione dal Ministro Stanca, adottate di recente dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie, sia di quelle di cui lo stesso Ministero si è fatto promotore presso l'Unione europea intese a definire un linguaggio unico per la trasmissione di dati fiscali.

Compete alla Commissione, infine, evidenziare che il tema oggetto dell'indagine non trova riscontro nei procedimenti legislativi in itinere a livello europeo. In merito si evidenzia che la evidente sottovalutazione delle problematiche concernenti l'armonizzazione dei sistemi europei di gestione dell'anagrafe tributaria, non depone a favore degli Stati membri.

Lungi dal volere suggerire l'apposizione di ulteriori vincoli alle politiche fiscali dei singoli Stati membri, appare del tutto evidente che il rendere almeno trasparenti i criteri sui quali le stesse poggiano, favorirebbe la conoscenza – ad esempio – dell'effettivo, e non di quello semplicemente dichiarato, indice di prelievo fiscale cui i cittadini europei sono sottoposti.

Se è vero che la strada per giungere all'armonizzazione delle politiche fiscali degli Stati membri appare lunga ed irta di difficoltà, non meno vero è il fatto che rendere difficile la circolazione delle informazioni in materia ben poco gioverà ad un'Europa che, almeno nelle aspettative, non doveva conoscere barriere.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

178ª seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(1026) ***TOGNI ed altri. – Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al Governo per la determinazione dei princìpi fondamentali in materia***

(Parere su nuovo testo del relatore ed emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore VALDITARA *(AN)* illustra il nuovo testo del relatore per il disegno di legge in titolo, sottolineando che le disposizioni da questo recate sono principalmente riconducibili alla promozione delle attività culturali, di cui esse costituiscono principi fondamentali, nel rispetto dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. Osserva come, a suo avviso, il conferimento allo Stato dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative inerenti l'attività circensi possa considerarsi fondato sul carattere prevalentemente itinerante dell'attività medesima, che richiede un'attività unificante dello Stato a tutela di istanze unitarie, e costituisce applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione inteso nella sua «vocazione dinamica», come fattore di flessibilità dell'ordine di attribuzioni di Stato e Regioni, alla luce della recente giurispru-

denza costituzionale. Considerato che il principio di legalità conduce all'attrazione allo Stato – insieme a quella amministrativa – anche della funzione legislativa, ritiene pertanto compatibile con i princìpi enucleati dalla recente giurisprudenza costituzionale la previsione di regolamenti statali in materia; osserva peraltro che le disposizioni in questione (e segnatamente l'articolo 3, comma 1, nonché l'articolo 8, comma 5) prefigurano – come richiesto dalla Corte costituzionale nella sua sentenza n. 303 del 2003 – un *iter* in cui assumono il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà.

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle Regioni nell'attribuzione dei contributi statali previsti dall'articolo 4, comma 2, a favore dei comuni quale concorso per le spese sostenute in attuazione dell'articolo 6 del nuovo testo del relatore.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al nuovo testo in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 3.2, osservando tuttavia che tale disposizione dispone direttamente il riconoscimento della natura di circo di interesse storico e nazionale ad alcuni circhi, sottraendolo alle procedure definite, in via generale, dall'articolo 3, e che assicurano il coinvolgimento delle Regioni sia in termini di intesa sulla disciplina della classificazione dei circhi, sia nell'adozione dei singoli provvedimenti di riconoscimento attraverso la partecipazione alla Commissione di cui al comma 3 del medesimo articolo. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(2650-A) ***Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative***
(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente relatore FALCIER *(FI)* illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul loro complesso.

Conviene la Sottocommissione.

(2842) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* illustra il disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2843) ***Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* illustra il disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2844) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* illustra il disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2846) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* illustra il disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2483) ***DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica,*** fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Parere su testo ed emendamenti alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni e condizioni sul testo, non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore MAFFIOLI *(UDC)* illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che la disciplina ivi dettata non costituisca disciplina dell'acquacoltura, bensì definizione delle modalità e delle condizioni per il riconoscimento della denominazione e del marchio di riconoscimento dei prodotti dell'acquacoltura condotta con il metodo biologico, come definito dal medesimo disegno di legge e dall'allegato disciplinare. Valuta,

invece, negativamente l'articolo 3, comma 4, che impone alle Regioni, nell'ambito degli strumenti finanziari regionali di orientamento della pesca, un criterio di priorità nell'accesso ai finanziamenti, a favore di progetti presentati da operatori dell'acquacoltura che intendono riconvertire al metodo biologico impianti esistenti, facendo salva la possibilità, per le Regioni, di disciplinare le sole modalità con cui garantire tale priorità, in quanto lesivo delle competenze regionali. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni già formulate, condizionato alla soppressione dell'articolo 3, comma 4.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(2742) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004***

(Parere su emendamenti alla 14ª Commissione. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere del seguente tenore:

contrario sull'emendamento 1.21, che appare in contrasto con i criteri che regolano i rapporti tra legislazione statale di recepimento di direttiva comunitarie e legislazione regionale, di cui all'articolo 1, comma 5, cui esso afferisce;

non ostativo sull'emendamento 6.0.4, invitando tuttavia la Commissione di merito a riformularlo, richiamando anche per questa delega legislativa – che non appare compresa nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, non riguardando l'attuazione di direttive comunitarie – l'applicazione del comma 5 dell'articolo 1, ovvero prevedendo analoga clausola di salvaguardia delle competenze regionali;

non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2244) ***COLLINO ed altri. – Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana (RSI),*** fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere su testo ed emendamento alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sull'emendamento)

Il relatore PIROVANO *(LP)* illustra il disegno di legge in titolo e l'emendamento ad esso riferito e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo su entrambi.

Concorda la Sottocommissione.

(19-25-103-842-B) ***Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale,*** approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Maconi ed altri; Marino ed altri; Costa; e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN *(FI)* riferisce sul disegno di legge in titolo rilevando con favore che il testo ora all'esame ha in parte dato seguito a una osservazione che la 1ª Commissione aveva formulato, nel precedente parere del 4 febbraio 2003, in merito all'impiego nel testo della denominazione italiana degli istituti di cui all'articolo 1 del disegno di legge, segnalando che, tuttavia, permangono alcune denominazioni in lingua straniera. Richiama quindi le osservazioni già espresse dalla 1ª Commissione del medesimo parere del 4 febbraio 2003 in merito all'articolo 8 comma 1, che reca una incongrua formulazione del rinvio all'articolo 1439 del codice civile, rendendo ambigua l'interpretazione delle condizioni di annullabilità del contratto, nonché in merito all'articolo 9, comma 3, che dispone l'immediata entrata in vigore della legge, laddove l'esigenza di adeguare l'ordinamento e l'organizzazione dei soggetti interessati ai nuovi istituti introdotti dalla legge indurrebbe, piuttosto, a considerare l'opportunità di fissare una *vacatio legis* più ampia o, comunque, non inferiore a quella ordinaria: a questo riguardo segnala che queste osservazioni, il cui valore resta, a suo avviso, inalterato, non hanno, invece, trovato alcun riscontro nel seguito dell'*iter*.

Illustra, infine, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, alle quali soltanto deve riferirsi l'attuale esame della Sottocommissione, sulle quali propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

103ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10ª Commissione:

(19-25-103-842-B) ***Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale,*** approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Maconi ed altri; Marino ed altri; Costa; e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

DIFESA (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

30ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Contestabile, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» (n. 354): osservazioni favorevoli;

alla 14ª Commissione:

(2742) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004*****:** relazione favorevole;

(*Doc.* LXXXVII, n. 4) ***Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003*****:** parere favorevole.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

310ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(2878) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI *(AN)* riferisce sul provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, come segnalato dal Servizio del bilancio, in relazione ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, l'opportunità di disporre di un chiarimento volto a spiegare come si coordini la previsione dell'applicazione – agli aventi diritto – del prezzo del mese di ottobre 2001 con la legislazione vigente, che non sembrerebbe essere modificata e che prevede la vendita al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della manifestazione della volontà di acquisto. Tale precisazione appare essenziale ai fini della valutazione degli effetti finanziari della disposizione stessa, in quanto non necessariamente la data della manifestazione di volontà all'acquisto coincide con l'ottobre 2001, potendo infatti essa essere anche antecedente. Fa presente, inoltre, che la relazione tecnica allegata all'emendamento che dispone l'allargamento della platea di beneficiari interessati all'agevolazione quantifica un onere inferiore rispetto a quello della relazione tecnica iniziale, che era associata ad un testo in base al quale la medesima agevolazione sarebbe stata applicabile ad un numero di soggetti più ristretto. La motivazione addotta dal Governo è che l'ultima relazione tecnica è stata redatta tenendo conto in modo più accurato degli aumenti effettivamente registrati

in ciascuno dei comuni più rilevanti per il portafoglio cartolarizzato, in relazione al valore degli immobili localizzati nei comuni stessi. In merito, fa presente che il Governo dovrebbe essere in grado, a più di due anni di distanza, di conoscere con sufficiente precisione quante siano state le lettere effettivamente spedite dai conduttori entro il 31 ottobre 2001, ai fini della manifestazione della volontà di acquisto: tale dato risulta infatti rilevante ai fini della quantificazione.

Rileva poi che non viene preso specificamente in considerazione l'onere derivante dal rimborso che potrebbe eventualmente essere richiesto, da parte degli acquirenti, con riferimento alla differenza tra quanto corrisposto, a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulla base di un prezzo più alto, e quanto sarebbe stato dovuto allo stesso titolo, sulla base dell'importo commisurato al valore degli immobili nell'ottobre del 2001. In relazione al comma 4, ribadisce le osservazioni già formulate in relazione alle norme riguardanti gli immobili già venduti, in ordine ad una maggiore completezza dei dati relativi alle volontà manifestate e riscontra una discordanza tra la relazione tecnica del presente provvedimento, che quantifica un onere di 809 milioni di euro, e le valutazioni contenute nella relazione tecnica allegata all'emendamento che ha introdotto la disposizione di cui all'articolo 3, comma 134, della legge finanziaria per il 2004 , in base alla quale non si considerava alcun effetto economico, in virtù della circostanza che si trattava del mero ripristino di una disposizione vigente fino a pochi mesi prima, in relazione alla soppressione della quale non era stato stimato alcun risparmio. L'acquisizione di chiarimenti al riguardo appare necessaria in quanto la norma della legge finanziaria prevedeva che il prezzo venisse determinato in base alla normativa vigente alla data della manifestazione della volontà di acquisto e quindi, presumibilmente, ad un prezzo inferiore rispetto a quello fissato, dalla norma in esame, in relazione alla data di ottobre 2001, riferendosi la manifestazione ad una data anteriore. Non viene inoltre considerato che, rispetto alla legislazione vigente, avrà luogo una diminuzione di entrate per tasse di registro, ipotecarie e catastali. Con riferimento alla garanzia da parte dello Stato, fa presente, altresì, che l'attivazione della stessa potrebbe comportare – oltre all'onere legato all'escussione – anche costi di natura amministrativa e fiscale. Appare inoltre opportuno un approfondimento in merito alla questione della conformità della prevista garanzia da parte dello Stato sui finanziamenti concessi alla SCIP rispetto ai criteri stabiliti da EUROSTAT ai fini delle operazioni di cartolarizzazione; si tratta, in particolare, di verificare se – a seguito della concessione di garanzia – il rischio resti o meno effettivamente attribuito alla società-veicolo, potendo ciò avere, a seconda dei casi, effetti sull'indebitamento ovvero sul debito.

Ricorda poi che il comma 9 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 269 del 2003 mirava ad eliminare, con l'abrogazione del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351, le spese connesse ad una serie di contenziosi con gli inquilini; poiché il decreto in esame ha ridisciplinato la materia, occorre acquisire garanzie volte ad escludere che la disposizione in

esame possa determinare nuovi contenziosi dello stesso tenore, in quanto si dispone che il prezzo di vendita per chi ha manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 sia calcolato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001, mentre la norma precedente si riferiva al prezzo vigente alla data della manifestazione della volontà di acquisto.

Per quanto riguarda il profilo della copertura, indicato nel comma 4, rileva che il provvedimento non provvede ad indicare espressamente gli oneri associati alle relative disposizioni (l'unico riferimento è costituito dalla quantificazione contenuta nella relazione tecnica), cui non fanno riscontro – nel testo della norma - parametri vincolanti. Non viene inoltre posto alcun limite alla garanzia che lo Stato può concedere per rendere possibili finanziamenti alla SCIP da parte del sistema creditizio. Si delinea, sostanzialmente, una situazione nella quale esistono oneri certi a fronte di entrate che non sono individuate con precisione dal provvedimento stesso, dal momento che si prevede una successiva emanazione di decreti al fine di individuare gli ulteriori immobili da vendere per coprire le minori entrate in questione. Inoltre, perché il provvedimento risulti effettivamente coperto, è necessario il vero e proprio perfezionamento delle operazioni di vendita degli immobili stessi. In particolare, mentre il comma 3 prevede che il rimborso agli enti, per le implicazioni finanziarie collegate agli immobili già venduti, avvenga nei limiti delle risorse derivanti dalle nuove dismissioni, un vincolo analogo non è stabilito per quanto riguarda il rimborso alla SCIP in relazione alle vendite ancora non perfezionate. Sottolinea, peraltro, che il contesto attuale sembra denotare una tempistica delle dismissioni consistentemente rallentata rispetto alle previsioni formulate in occasione dell'avvio dell'operazione SCIP 2. Appare ugualmente rilevante la considerazione secondo cui l'esito delle operazioni in questione risulta suscettibile di venire in qualche modo influenzato da successive norme di legge - come, per l'appunto, quella in esame – che di volta in volta hanno introdotto elementi di onerosità precedentemente non esistenti. Evidenzia, altresì, che l'utilizzazione dei conti di tesoreria ai fini della definizione dei rapporti con la SCIP può comportare un effetto negativo in termini di fabbisogno. Da questo punto di vista, sarebbe opportuno considerare l'impatto che disposizioni quali quelle in esame possono indirettamente determinare sul *rating* assegnato ai titoli corrispondenti ad *asset* cartolarizzati, per effetto di modifiche «in corso d'opera» della normativa inerente alle operazioni in questione (e non *erga omnes).*

Segnala, inoltre, una modifica del comma 4 introdotta dalla Camera dei deputati, in base alla quale il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate (in sostanza la copertura del provvedimento). Tale previsione sembra muovere dalla considerazione che il provvedimento in esame, prefigurando un'esposizione debitoria della SCIP nei confronti del sistema creditizio, che evidentemente si rende necessaria per far fronte al rimborso del

capitale e delle cedole dovuti ai sottoscrittori dei titoli, evidenzia la necessità di monitorare l'andamento del processo di dismissione immobiliare, al quale nelle ultime manovre finanziarie sono stati associati rilevanti effetti ai fini del contenimento dei saldi di finanza pubblica.

In seguito poi all'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare da parte della Camera dei deputati, si rende possibile, a norma del comma 4-*bis*, l'alienazione della nuda proprietà per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni, ovvero nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti portatori di *handicap*. Il successivo comma 4-*ter* prevede che la disposizione sia applicata mediante i decreti ministeriali di cui al comma 4. Il rappresentante del Governo ha confermato che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto non riguarderebbe le nuove operazioni di dismissione a cui è associata la copertura del provvedimento. Si tratta di una disposizione che sicuramente influisce sulla portata finanziaria delle dismissioni nel loro complesso: l'effetto risulta dipendente dalle ipotesi sottostanti, che comunque non sono state esplicitate e sulle quali sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Stante la complessità delle questioni sottese al provvedimento in esame, il presidente AZZOLLINI invita il rappresentante del Governo a replicare alle osservazioni del relatore nella prossima seduta, proponendo quindi di rinviare l'esame del provvedimento stesso.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

(2846) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del presidente relatore AZZOLLINI, con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(1094-B) ***Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA *(FI)* illustra gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al provvedimento in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che le proposte 1.101, 1.102, 2.103 e 3.105 hanno contenuto identico o analogo ad altri sui quali la Commissione ha già reso parere di nulla osta. Rileva, inoltre, che non vi sono osservazioni da for-

mulare sulle rimanenti proposte emendative. Propone, pertanto, di esprimere avviso favorevole.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(1184-A) ***MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria***

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI *(AN)* riferisce sugli ulteriori emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 2.100, 3.100, 3.101 e 3.102, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri dagli emendamenti 1.100 (che estende i profili professionali da inquadrare nella carriera dirigenziale), 1.102 (che elimina i criteri con cui individuare le unità di personale da destinare alla nuova pianta organica della carriera dirigenziale, ampliandone il numero, e sopprime la copertura ivi prevista a tal fine) e 3.100 (in quanto estende la platea dei soggetti da inquadrare nelle posizioni economiche superiori). Rileva poi la necessità di valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte 1.103, 2.100 e 3.102, che riconducono il rapporto di lavoro dei dirigenti penitenziari a schemi di tipo privatistico anziché pubblicistico. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti 1.101 e 3.101.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione alle proposte segnalate dal relatore volte a istituire aree di contrattazione autonoma, precisa che, pur non determinando oneri diretti per la finanza pubblica, comportano comunque effetti indiretti nel tempo suscettibili di determinare conseguenze negative per l'erario. Esprime, altresì, avviso contrario sugli emendamenti 1.103, 2.100 e 3.102, nonché sulla proposta 1.102, in quanto la soppressione del riferimento al personale in servizio lascia indeterminata la determinazione della pianta organica con effetti negativi per l'erario, e sull'emendamento 3.100, in quanto amplia la platea dei destinatari delle norme contenute nel provvedimento per i quali è già prevista un'apposita copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso favorevole sulle proposte 1.103, 2.100 e 3.102, in quanto ritiene che le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo attengano a profili di merito, estranei alla competenza della Commissione bilancio. Propone, infine, di rendere avviso contrario sulle proposte 1.100, 1.102 e 3.100 per le ragioni rappresentante dal relatore.

La Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione

economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 2.100, 3.100, 3.101 e 3.102 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.100, 1.102 e 3.100, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

(2175-B-*bis*) ***Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore FERRARA *(FI)*, con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(2421-A) ***Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 1° aprile.

Il sottosegretario VEGAS, replicando alle osservazioni esposte dal relatore nella precedente seduta, rileva che al comma 2 dell'articolo 8, concernente la nomina del Presidente previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 314 del 2003, occorre prevedere una clausola di invarianza degli oneri. Manifesta alcune perplessità in merito alle modifiche introdotte al comma 2 dell'articolo 33, nonché sul comma 3 dell'articolo 34. In relazione alle osservazioni sull'articolo 17, fa presente che sarebbe opportuno disporre di una relazione tecnica volta a quantificare gli oneri da esso recati. Rileva, altresì, che il comma 11 dell'articolo 20, il comma 8 dell'articolo 25 (posto che allo stato non sono disponibili elementi di quantificazione) e le modifiche introdotte al comma 2 dell'articolo 28 sono suscettibili di determinare maggiori oneri privi della copertura finanziaria. Conviene, infine, con l'opportunità di ribadire le condizioni già

rese dalla Commissione bilancio in relazione al testo e che non sono state recepite dalla Commissione di merito.

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 18, esprime avviso contrario su tutti quelli segnalati dal relatore, ad eccezione delle proposte 13.129 e 13.131 per le quali la contrarietà è nel merito piuttosto che sui profili finanziari, nonché sulle proposte 3.119, 6.110, 8.106 e 14.0.100 non segnalate dal relatore ancorché suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 33, dopo aver ricordato che esse derivano dalla condizione resa sul testo dalla Commissione bilancio, rileva l'opportunità di prevedere un'ulteriore modifica al testo idonea a garantire che gli oneri delle istruttorie per le autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica degli impianti di infrastrutture energetiche di competenza statale siano contenuti nell'ambito delle somme derivanti dal versamento dello 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Sul comma 3 dell'articolo 34, invece, dato il tenore della norma in questione, non ritiene necessario apportare alcuna modifica.

Ricorda, altresì, che sul comma 8 dell'articolo 25, durante l'esame del provvedimento per il parere da rendere alla Commissione di merito, il Ministero delle attività produttive ha consegnato un'articolata nota di documentazione dalla quale si dimostrava l'invarianza di gettito erariale conseguente a quelle disposizioni. Le modifiche da ultimo introdotte sono suscettibili di compromettere l'invarianza di gettito, tenuto conto anche del fatto che non sono stati offerti elementi di quantificazione idonei ad escludere che dalle modifiche indicate nel testo in esame possano derivare minori entrate per la finanza pubblica. Concorda, pertanto, con l'avviso contrario del Governo.

Sull'articolo 17, richiama il contenuto delle norme agevolative che vengono modificate dal provvedimento in titolo, ricordando che era stato a suo tempo previsto un limite massimo di spesa. Ricorda, altresì, che con una comunicazione del Ministero delle attività produttive tali agevolazioni sono state sospese, allorquando è stato raggiunto il suddetto limite di spesa. Pertanto, ritiene superata l'esigenza di predisporre una relazione tecnica sull'articolo 17, rilevando, al contrario, l'opportunità di rendere avviso favorevole nel presupposto che il limite di spesa citato sia idoneo ad assicurare la copertura finanziaria delle ulteriori agevolazioni previste dall'articolo 17.

Per quanto concerne, infine, gli emendamenti segnalati dal relatore, propone di rendere avviso favorevole condizionato alla trasformazione in limiti massimi di spesa sulle proposte 13.129 e 13.131.

Il senatore CADDEO *(DS-U)* interviene per rilevare l'esigenza di acquisire ulteriori indicazioni in merito alla quantificazione degli oneri recati dagli articoli 17 e 34.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conferisce, quindi, mandato al relatore Ferrara a redigere un parere del seguente tenore sul testo e sugli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 18: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 18, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che venga soppresso il comma 11 dell'articolo 20;

b) che all'articolo 22, il comma 5 venga sostituito dal seguente: "5. Alla copertura degli oneri generali di sistema relativi ai nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate si provvede anche attraverso i proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3";

c) che venga soppresso il comma 8 dell'articolo 25;

d) che la lettera *b)* del capoverso 5-*bis* indicato al comma 1 dell'articolo 28 venga sostituita dalla seguente: "*b)* per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per GJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, riferita ai sei bimestri decorrenti dal 1° luglio dell'anno di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento bimestrale di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione. Nel caso di gas commercializzato senza immissione in rete il valore è stabilito come media ponderale dei prezzi di vendita di tale gas fatturati nell'anno di riferimento";

e) che al capoverso 6-*bis* indicato al comma 2 dell'articolo 28, le parole: "e delle ulteriori detrazioni" vengano soppresse;

f) che venga soppresso l'articolo 29;

g) che al comma 2 dell'articolo 33, le parole: "mediante le" vengano sostituite dalle altre: "nel limite delle";

Il parere non ostativo sull'articolo 8, comma 2, è reso nel presupposto che il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 già prevede una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. La Commissione osserva, altresì, che il parere non ostativo sull'articolo 17 è reso nel presupposto che il limite di spesa previsto dal comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, è idoneo ad assicurare la copertura finanziaria delle ulteriori agevolazioni previste dal medesimo articolo 17.

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 18, esprime, altresì, parere non ostativo sulle proposte 13.129 e 13.131 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al capoverso 10-*ter* le parole: "valutati in" vengano sostituite dalle altre: "pari a".

Esprime, infine, parere non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 3.119, 6.110, 8.106, 14.0.100, 3.111, 6.103, 8.104, 13.121, 13.122, 13.124, 13.125 e 13.126, sui quali il parere è contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale.».

La Sottocommissione conviene, infine, di rinviare l'esame dei restanti emendamenti.

(2841) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo, con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 31 marzo scorso.

Il relatore GRILLOTTI *(AN)*, richiamando le considerazioni emerse nel corso del precedente dibattito ed i chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto:

a) che gli effetti finanziari positivi della limitazione temporale alle sentenze intervenute nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della legge, di cui all'articolo 1, lettera a) per l'esercizio del diritto al ripristino del rapporto di lavoro non siano inferiori a quelli delle disposizioni che incrementano la durata del periodo di prolungamento del rapporto e a quelli che equiparano alle sentenze di proscioglimento i provvedimenti che dichiarano la non procedibilità, di cui alle lettere b), c) ed e);

b) che, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria del provvedimento, gli incarichi da rendere indisponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 6, si riferiscano a posizioni ricomprese nelle piante organiche di fatto e non semplicemente in quelle di diritto.».

Il senatore CADDEO *(DS-U)* preannuncia voto contrario sulla proposta di parere testé illustrata dal relatore, in quanto ritiene non dimostrata la compensazione indicata alla lettera a), tra gli effetti finanziari positivi e le disposizioni onerose introdotte dal decreto-legge di conversione, non essendo stati offerti al riguardo adeguati elementi a supporto sia nella relazione tecnica che nelle risposte fornite dal Governo durante le precedenti sedute. Analogamente, ritiene non plausibile anche il presupposto di cui alla lettera b) della medesima proposta di parere, per cui gli incarichi da rendere indisponibili ivi richiamati si riferirebbero a posizioni organiche di fatto e non solo di diritto.

Con l'avviso favorevole del sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

Passando poi ad illustrare gli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame, il relatore GRILLOTTI *(AN)* segnala, per quanto di competenza, che sembrano suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri le proposte 1.200, 1.204, 1.17 (limitatamente al primo comma), 1.3, 1.7, 1.6, 1.205, (in quanto eliminano ovvero estendono il limite temporale dei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore del provvedimento entro il quale, intervenuta la sentenza di proscioglimento, si applicano i benefici previsti dal decreto-legge in conversione), 1.201, 1.202, 1.1, 1.10, 1.18 e 1.218 (che equiparano alle sentenze di proscioglimento anche i decreti di archiviazione, le sentenze di non luogo a procedere e le sentenze definitive di annullamento dei provvedimenti amministrativi ivi richiamati).

Segnala, inoltre, che potrebbero determinare nuovi o maggiori oneri gli emendamenti 2.203 (che estende i benefici della riammissione in servizio ivi indicati anche al personale dei servizi di sicurezza dello Stato), 2.208 (che, diversamente dal testo, consente il conferimento anche di funzioni apicali al personale riammesso in servizio), 2.0.4 (che elimina il limite numerico e temporale per il conferimento degli incarichi dirigenziali generali e di prima fascia ivi indicati), 2.0.3 (in quanto estende ai dipendenti pubblici di ruolo in possesso dei requisiti ivi previsti l'accesso ai ruoli dei dirigenti di prima fascia), 2.0.1, 2.0.100 (in rapporto alla riduzione da cinque a tre degli anni di anzianità necessari per transitare dalla seconda alla prima fascia dirigenziale), 2.0.2 e 2.0.203 (che includono, ai fini del computo dei suddetti anni di anzianità, anche l'anno svolto negli altri incarichi dirigenziali ivi richiamati).

Rileva poi l'esigenza di valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dall'emendamento 2.101, che estende i benefici previsti dal decreto-legge in conversione anche alle domande presentate successivamente ai termini fissati nel medesimo testo.

In merito all'emendamento 2.202, considerato anche il parere reso sul testo, riscontra l'esigenza di valutare se il mancato riferimento al requisito dell'anzianità di servizio nell'ultima funzione esercitata, ai fini dell'attribuzione al magistrato di una funzione equivalente ovvero superiore, possa determinare o meno un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari della norma. Analogamente, per gli emendamenti 2.5 e 2.50, sempre in relazione al parere da rendere sul testo, segnala che occorre valutare se possa determinare o meno un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari il riferimento all'anzianità maturata nell'ultima qualifica, anziché nell'ultima funzione esercitata, ai fini del conferimento al magistrato di una funzione di livello immediatamente superiore a quella da ultimo esercitata.

Fa presente inoltre l'esigenza di valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalle proposte 2.206 (che, relativamente al personale delle Forze armate e di Polizia riammesso in servizio, elimina il riferimento al limite di durata massima del servizio stesso) e 2.207 (che deroga ai limiti

posti per il conferimento di funzioni al personale ivi indicato all'atto della riammissione in servizio). Osserva poi la necessità di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.1, 2.70, 2.7, 2.300 (in relazione all'obbligo di reintegrare i dipendenti con funzioni apicali dei Policlinici universitari nella struttura esistente al momento della loro sospensione), 2.0.200, 2.0.201 e 2.0.202 (che prorogano al 31 dicembre 2004 i contratti a tempo determinato del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione in scadenza prima dell'emanazione dei regolamenti di riordino del Centro stesso).

Non riscontra, infine, osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole sugli emendamenti 2.202 (in quanto si tratta di disposizione di fatto già ricompresa nel testo), 2.5 e 2.50, anche in relazione all'avviso favorevole espresso sulle analoghe disposizioni del testo. Si pronuncia invece in senso contrario sugli altri emendamenti segnalati dal relatore, in quanto palesemente onerosi ovvero tali non da poter comunque escludere effetti finanziari di carattere oneroso, mentre esprime avviso favorevole sulle rimanenti proposte emendative.

Su proposta del PRESIDENTE, tenuto conto anche dell'avviso espresso dal sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione conviene, infine, di conferire mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere non ostativo ad eccezione delle proposte 1.200, 1.204, 1.17 (limitatamente al primo comma), 1.3, 1.7, 1.6, 1.205, 1.201, 1.202, 1.1, 1.10, 1.18, 1.218, 2.208, 2.0.4, 2.0.3, 2.0.1, 2.0.100, 2.0.2, 2.0.203, 2.101, 2.206, 2.207, 2.1, 2.70, 2.7, 2.300, 2.0.200, 2.0.201 e 2.0.202, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

(2561) ***Istituzione della provincia di Monza e della Brianza***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri

(2562) ***Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani***, approvato dalla Camera dei deputati

(2563) ***Istituzione della provincia di Fermo***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 1º aprile.

Il presidente AZZOLLINI chiede al Governo se siano disponibili gli ulteriori chiarimenti richiesti nelle sedute precedenti in merito ai profili finanziari dei provvedimenti in titolo.

Il sottosegretario VEGAS chiede di disporre di un tempo aggiuntivo allo scopo di fornire le delucidazioni richieste, evidenziando la necessità, a tal fine, di acquisire una relazione tecnica aggiuntiva sui citati disegni di legge all'esame congiunto della Commissione, la quale deve essere predisposta dal Ministero competente e non è al momento disponibile. Rileva comunque l'esigenza di procedere a modifica di natura formale del testo per adeguare le norme di copertura con riferimento all'esercizio finanziario in corso.

Il senatore MAGNALBÒ *(AN)* ricorda che uno dei punti sui quali la Commissione bilancio ha sollecitato la risposta del Governo riguarda la corretta interpretazione delle norme relative all'attività del commissario governativo nel periodo successivo al 2005, per la quale è stato avanzato il dubbio che non vi sia idonea copertura, dato che la clausola finanziaria di ciascun provvedimento contemplerebbe un'autorizzazione di spesa e una copertura finanziaria solo per gli anni 2004-2005. Al riguardo, ribadisce che l'attività sostanziale del commissario si esaurisce negli anni 2004-2005, durante i quali egli, di concerto con la provincia di origine, stabilisce le procedure per l'istituzione del nuovo ente provinciale, mentre non vi sono ulteriori attività negli anni successivi, se non quelle legate all'organizzazione delle consultazioni elettorali, per la quale esiste una specifica autorizzazione di spesa e la correlativa copertura finanziaria. Ritenendo quindi chiarito tale punto, sottolinea l'esigenza di riprendere celermente l'*iter* di esame dei suddetti provvedimenti.

Il senatore TATÒ *(AN)* si associa pienamente alle considerazioni del senatore Magnalbò, ribadendo che l'attività del commissario di Governo è strettamente limitata agli anni 2004-2005 e avviene in stretto coordinamento con le province madri. Non essendo quindi possibile, a suo giudizio, alcun equivoco su tali aspetti, auspica anch'egli una sollecita ripresa dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Il presidente AZZOLLINI, pur prendendo atto delle precisazioni del Governo circa la necessità di disporre di una relazione tecnica aggiuntiva, al fine di fornire i necessari chiarimenti, fa comunque presente che la Commissione ha da tempo avanzato la richiesta di tali ulteriori elementi, per cui sollecita il Governo ad adoperarsi per acquisire con la massima urgenza i suddetti elementi di quantificazione, in modo da consentire di completare sollecitamente l'*iter* dei provvedimenti in esame.

Stanti i concomitanti lavori dell'Assemblea, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,50.

INDUSTRIA (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

54ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pontone, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

(2846) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 8ª Commissione:

(2175-B/*bis*) ***Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

35ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fabbri, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

(2846) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 6ª Commissione:

(2878) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con raccomandazione.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

35ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

(2846) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall' altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

alla 6ª Commissione:

(2878) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

7ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Girfatti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 10ª Commissione:

(19-25-103-842-B) ***Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale,*** approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Maconi ed altri; Marino ed altri; Costa; e modificato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo;

alla 3ª Commissione:

(2846) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 7 aprile 2004, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della difesa sui più recenti eventi della missione militare nazionale in Iraq.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 7 aprile 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica (2873).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica (2873).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).

– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).

– BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).

– EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

– Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004 n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (2869).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).*

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).

– e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556)

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) *(Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).

– GIULIANO ed altri. – Istituzione della pronvincia di Aversa (394).

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputatti Bossi; Schmidt ed altri).*

– BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (75).

– MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (2562) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (318).

– TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani con capoluogo Barletta (339).

– GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese-Valle Ofantina (757).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia di Fermo (2563) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama).*

– BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).

– MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo (392).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

XII. Esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) *(Fatto proprio*

dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– e della petizione n. 636 ad esso attinente.

– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di regolamento recante: «Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, concernente l'attività di formazione e studio affidata al corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi» (n. 351).

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 7 aprile 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).

– GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

– Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale (1544).

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).

– Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).

– Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (1639).

– VALDITARA. – Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui (2851).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).

– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).

– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).

– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

– e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).

– PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

– VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).

– Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 (1912) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 7 aprile 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001 (2842) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999 (2843) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003 (2844) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002 (2846) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, del documento:

– Argomento relativo alla esecuzione da parte delle Autorità del Governo della Repubblica popolare cinese della pena di morte nei confronti del religioso tibetano Tenzin Delek Rimpoche.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003 (*Doc.* LXXXVII, n. 4).

DIFESA (4ª)

Mercoledì 7 aprile 2004, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

– NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).

– Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali (2866) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba).*

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– COLLINO ed altri. – Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana (RSI) (2244) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BEDIN. – Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943 (1341).

– RONCONI. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 277, recante conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943 (2211).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Proposta di nomina del Vicepresidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (n. 98).

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 7 aprile 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003 (*Doc.* LXXXVII, n. 4).

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 7 aprile 2004, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino sullo stato di attuazione della riforma della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione (2878) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari (2467) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 7 aprile 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: seguito dell'audizione dei rappresentanti delle Associazioni del Teatro di prosa aderenti all'AGIS.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (n. 97).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B/*bis*) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

– GIARETTA ed altri. – Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace e sui conflitti (1146).

– RIPAMONTI. – Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace (1223).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

– AMATO ed altri. – Delega al Governo in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola elementare e media (2581).

– FAVARO ed altri. – Disposizioni in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola primaria e secondaria di primo grado (2865).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO (2221).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Norme per la tutela e la valorizzazione storica della via Lauretana (647).

– BORDON ed altri. – Norme per la valorizzazione e il recupero dell'Appia antica nell'intero percorso da Roma a Brindisi (2571).

– SPECCHIA ed altri. – Norme per la valorizzazione ed il recupero della Via Appia Antica nel percorso da Roma a Brindisi (2628).

– SOLIANI ed altri. – Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica della «Via Francigena» (2722).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 7 aprile 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B/*bis*) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 7 aprile 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2152).

– ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2171).

– MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2197).

– MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (1730) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).

– BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» (n. 354).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» (n. 355).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 7 aprile 2004, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale (19-25-103-842-B) *(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Maconi ed altri; Marino ed altri; Costa; e modificato dalla Camera dei deputati).*

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 7 aprile 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica (2873).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti» (n. 352).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

– STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).*

– PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).

– DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).

– TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

IV. Esame dei disegni di legge:

– GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).

– SCALERA. – Destinazione di una quota del Fondo sanitario nazionale a salvaguardia della dignità della vita e dei diritti delle persone affette da malattie rare. Interventi urgenti a integrazione del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, in materia di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie (2340).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 7 aprile 2004, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia (2874).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 7 aprile 2004, ore 14

Seguito dell'esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla campagna elettorale per le elezioni dei deputati italiani al Parlamento Europeo prevista per il mese di giugno 2004.

Seguito dell'esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla campagna elettorale per le elezioni amministrative e regionali prevista per il mese di giugno 2004.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 7 aprile 2004, ore 8,25

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

– Seguito dell'audizione del presidente, avvocato Gian Paolo Sassi, e del direttore generale, dottore Vittorio Crecco, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 7 aprile 2004, ore 13,30 e 14

ORE 13,30

Audizione dell'amministratore delegato di Hewlett Packard Italiana Spa (HP), Nicola Aliperti.

ORE 14

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Donato Ceglie.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia

Mercoledì 7 aprile 2004, ore 13,50 e 14

ORE 13,50

Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

Audizione dell'ingegner Umberto De Julio.

Audizione del dottor Maurizio Prato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

Mercoledì 7 aprile 2004, ore 13,45 e 14

ORE 13,45

Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

Audizione della professoressa Paola Severino.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 24

€ 11,68